



A.D. MDLXII



**MIUR**



**F.S.E**

Università degli Studi di Sassari

Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi

Ciclo XX

**La valutazione delle immobilizzazioni tecniche  
nel bilancio di esercizio.**

**Principi contabili nazionali ed internazionali a confronto**

*Coordinatore:*

*Chiar.mo Prof. Michele M. Comenale Pinto*

*Tutor:*

*Chiar.mo Prof. Marco Ruggieri*

*Tesi di dottorato della  
Dott.ssa Paola Deperu*

Anno Accademico 2006-2007

# INDICE

## CAPITOLO PRIMO

### Il processo di armonizzazione contabile nell'Unione Europea

1.1	Considerazioni introduttive. .... pag.	2
1.2	La globalizzazione dell'economia. .... „	4
1.3	Il processo di convergenza contabile internazionale. .... „	6
1.3.1	Armonizzazione e standardizzazione. .... „	8
1.3.2	“De jure” e “de facto” harmonization. .... „	11
1.4	I principali attori del processo di convergenza contabile. .... „	14
1.5	L'Unione Europea e l'evoluzione della normativa. .... „	18
1.5.1	I principi contabili internazionali in Italia: ambito di applicazione. .... „	23

## CAPITOLO SECONDO

### Il *Framework*: finalità, destinatari e principi di redazione del bilancio d'esercizio.

2.1	Le funzioni del bilancio d'esercizio. .... pag.	31
2.2	Finalità del bilancio d'esercizio: <i>Framework</i> Iasb, ordinamento giuridico e principi contabili nazionali. .... „	34
2.2.1	Il <i>Framework</i> : finalità di un bilancio IAS/IFRS. .... „	35
2.2.2	La clausola generale del bilancio nell'ordinamento e nella	

prassi nazionali. ....	„	39
2.3 I principi di redazione del bilancio. ....	„	45
2.3.1 Principi Iasb e principi nazionali a confronto. ....	„	48
2.3.2 Prevalenza della sostanza sulla forma. ....	„	57
2.3.3 Il principio della prudenza. ....	„	62

## CAPITOLO TERZO

### Le immobilizzazioni tecniche: rilevazione contabile.

3.1 Le immobilizzazioni tecniche nella disciplina nazionale ed internazionale. ....	pag.	68
3.2 L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali e lo IAS 16. .	„	69
3.2.1 Rilevazione iniziale. ....	„	72
3.2.2 Oneri finanziari e IAS 23. ....	„	77
3.2.3 Contributi pubblici in conto capitale e IAS 20. ....	„	80
3.3 Il <i>leasing</i> finanziario e lo IAS 17. ....	„	83

## CAPITOLO QUARTO

### Le immobilizzazioni tecniche: criteri di valutazione.

4.1 Valutazioni successive alla rilevazione iniziale: il criterio del costo ed il criterio della rideterminazione del valore. ....	pag.	94
4.1.1 Il <i>fair value</i> . ....	„	99
4.2 Effetti contabili dell'applicazione del modello della "rideterminazione		

del valore". .....	„	105
4.2.1 Effetti sul Patrimonio Netto. ....	„	110
4.3 Il trattamento contabile successivo: svalutazione delle immobilizzazioni materiali e <i>impairment test</i> . ....	„	111
4.4 Gli investimenti immobiliari e lo IAS 40. ....	„	116
Conclusioni.....	pag.	119
Bibliografia. ....	pag.	125

## CAPITOLO PRIMO

### **Il processo di armonizzazione contabile nell'Unione Europea**

- 1.1 Considerazioni introduttive.
- 1.2 La globalizzazione dell'economia.
- 1.3 Il processo di convergenza contabile internazionale.
  - 1.3.1 Armonizzazione e standardizzazione.
  - 1.3.2 *“De jure” e “de facto” harmonization.*
- 1.4 I principali attori del processo di convergenza contabile.
- 1.5 L'Unione Europea e l'evoluzione della normativa.
  - 1.5.1 I principi contabili internazionali in Italia: ambito di applicazione.

## CAPITOLO PRIMO

### **Il processo di armonizzazione contabile nell'Unione Europea**

#### **1.1. Considerazioni introduttive.**

Il crescente grado di internazionalizzazione e integrazione che ha caratterizzato la recente evoluzione del sistema economico mondiale e, quindi, europeo, ha determinato la necessità di un sempre maggiore grado di uniformità e comparabilità dei bilanci di imprese appartenenti a Paesi differenti e caratterizzati da differenti sistemi di regole contabili.

E' sorta, cioè, l'esigenza di avviare un processo volto ad accrescere il grado di comparabilità dei sistemi contabili dei vari paesi per approssimazioni successive, attraverso la mediazione delle esigenze e la convergenza degli interessi dei singoli Stati: si tratta del cosiddetto processo di *armonizzazione contabile*, che sta trovando la sua attuazione in Europa, e quindi in Italia, nell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Uno degli obiettivi generali dell'Unione Europea è quello di realizzare “*un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali*”.

A tal fine, l'emanazione di diverse Direttive e Regolamenti volti a favorire e promuovere il “*riavvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune*”, tra cui le Direttive IV, VII, e VIII e le loro successive modificazioni, dirette alla omogeneizzazione dei comportamenti contabili dei Paesi aderenti.

Il criterio di fondo che guida tali novità normative è quello della convergenza e della trasparenza dell'informativa dei documenti contabili a livello internazionale, affinché i bilanci non siano più sole “*rappresentazioni veritiere e corrette*” della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un'impresa ad una certa data ed in

un determinato luogo, ma diventino strumenti di informativa finanziaria utili a tutti gli operatori al fine di prendere decisioni economiche.<sup>1</sup>

Uno degli elementi che ha spinto maggiormente il processo di armonizzazione contabile è, infatti, rappresentato dalla necessità di integrazione dei mercati finanziari internazionali, derivante dal crescente grado di internazionalizzazione del sistema economico e dalla sempre più accentuata globalizzazione delle attività economiche.<sup>2</sup> L'esigenza di una maggiore comparabilità ed efficienza informativa dei bilanci, quindi, appare di particolare importanza ed utilità soprattutto, ma non solo, per quelle imprese aventi attività ed interessi anche al di fuori dei propri confini nazionali; si tratta dei cosiddetti *global players*, ai quali l'armonizzazione contabile consente di accedere ai mercati regolamentati internazionali semplicemente attraverso l'adozione di principi contabili di interpretazione ed applicazione comune.<sup>3</sup>

Tra gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere attraverso il processo di armonizzazione possono essere inoltre indicati: la possibilità di utilizzare con immediatezza le informazioni finanziarie deducibili dal bilancio ai fini di decisioni di investimento; la trasparenza sull'andamento del *business* e dei risultati della gestione; la comparabilità, nel tempo e nello spazio, delle informazioni fornite.

---

<sup>1</sup> “Nell'attuale mercato integrato a livello mondiale, infatti, la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, da sempre due esigenze insopprimibili per la pluralità di soggetti che dal bilancio deve ottenere informazioni essenziali per poter prendere decisioni, devono acquisire una dimensione internazionale”. INCOLLINGO A., *L'applicazione del principio del “true and fair view” nel bilancio di esercizio. L'impatto sull'informazione societaria nei principali Paesi europei*, Milano, Giuffrè, 1999, pagg. 2-3.

<sup>2</sup> “Naturalmente non è un caso che il processo di globalizzazione dell'economia internazionale prenda quota in una fase in cui stiamo assistendo ad una crescita particolarmente accentuata da parte di paesi che da anni siamo abituati a indicare come “in via di sviluppo” e che ora finalmente sembrano avere imboccato la strada di una duratura espansione. Si tratta di paesi spesso dotati di importanti risorse naturali e caratterizzati da una popolazione molto elevata (basti pensare alla Cina, all'India, al Brasile). Paesi quindi che sono in grado di esprimere una domanda di beni di consumo e d'investimento di rilievo mondiale”.

VOLPATO G., (a cura di), *La gestione d'impresa*, Padova, Cedam, 2000, pag. 57.

<sup>3</sup> In tal modo, le società che vogliono quotarsi in mercati internazionali evitano il sostenimento di costi aggiuntivi relativi alla riconversione del bilancio secondo i principi contabili del paese ospitante ed un possibile disorientamento degli investitori, dovuto alle divergenze tra *performance* dell'azienda determinate con alcuni principi contabili piuttosto che altri.

MARCHI L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 141.

BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pag. 8.

## 1.2 La globalizzazione dell'economia.

Uno degli elementi che maggiormente ha favorito il processo di convergenza contabile internazionale è rappresentato dalla globalizzazione, la quale può essere definita come l'estensione a livello planetario di un modello unico di cultura, di pensiero e di economia.

Si tratta, quindi, di un processo di integrazione che si manifesta su una pluralità di piani: culturale, sociale, tecnologico ed economico. Sul piano economico, in particolare, con il termine globalizzazione si indica la progressiva integrazione fra le diverse economie nazionali in regioni economiche più vaste, tra cui l'Unione Europea.<sup>4</sup>

Le più importanti forze motrici del processo di globalizzazione sono rappresentate da una sempre maggiore internazionalizzazione delle imprese, da un aumento delle alleanze strategiche, dal processo di superamento delle barriere geografiche e da regole e accordi internazionali che assicurano la libertà del commercio e la tutela della concorrenza.<sup>5</sup> Un insieme di fattori che determina la nascita di un mercato globale, in cui la competizione assume livelli sempre più elevati ed in cui il riferimento per le aziende non può più essere il Paese nel quale esse operano, ma l'insieme dei Paesi che, direttamente o indirettamente, siano interessati agli specifici prodotti e servizi da esse offerti.<sup>6</sup>

Lo spazio operativo di riferimento dell'azione delle imprese si è, quindi, progressivamente dilatato, passando dal mercato locale, nazionale, al mercato internazionale e, tendenzialmente, al mercato globale.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> VOLPATO G., (a cura di), *La gestione d'impresa*, Padova, Cedam, 2000, pag. 55.

<sup>5</sup>“(…) Le alleanze sono uno strumento irrinunciabile specie per le imprese che hanno intrapreso una strategia tesa a sfruttare la globalizzazione dei mercati. Un elemento sembra infatti di particolare rilievo: per operare con successo in una dimensione globale è necessario possedere canali di distribuzione in tutti i paesi più importanti sotto il profilo della domanda potenziale.(…) Una via per accorciare i tempi e per trovare una soluzione soddisfacente al problema è quella di ricercare un'alleanza commerciale con un partner straniero, ben introdotto nel mercato estero interessato”.

VICARI S., *Nuove dimensioni della concorrenza. Strategie nei mercati senza confini*, Milano, Egea, 1989, pag. 95.

<sup>6</sup> BRUNI G., *Il governo dell'impresa*, pag. 4, in: FARNETI G., SILVI R. (a cura di), *L'analisi e la determinazione dei costi nell'economia delle aziende*, Torino, Giappichelli, 1997.

<sup>7</sup> CARRUS P. P., *Ambiente e competitività delle imprese*, Padova, Cedam, 1998, pag. 54.



Il processo di globalizzazione dei mercati rappresenta, in altri termini, una spinta verso una dimensione internazionale dei processi competitivi, inducendo le imprese a dilatare in senso geografico il proprio orizzonte competitivo.<sup>8</sup>

Nell'attuale mercato integrato a livello mondiale, perciò, la chiarezza e la comparabilità dei dati di bilancio dovrebbero acquisire una dimensione internazionale. Solamente in questo modo la funzione informativa del bilancio d'esercizio può consentire di ottenere dati ed informazioni sulla dinamica economica d'impresa che soddisfino le esigenze delle differenti categorie di destinatari, i cui interessi superano spesso il contesto nazionale.<sup>9</sup>

Il rilievo del processo di globalizzazione dell'economia ha determinato quindi il sorgere dell'esigenza di dare vita ad un *corpus* organico di norme contabili di riferimento non solo nazionale, ma di carattere e valenza internazionale, tanto che l'armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato, negli ultimi anni, uno dei principali obiettivi della Comunità Europea, anche al fine di agevolare lo sviluppo dei mercati finanziari europei. L'applicazione di differenti principi contabili in ciascun Paese membro ha determinato, infatti, uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati. E' così che il processo di globalizzazione e integrazione si manifesta non solo sui piani culturale, sociale, tecnologico ed economico, ma va ad influenzare direttamente anche il piano della comunicazione contabile.

---

<sup>8</sup> BUSACCA B., *Le risorse di fiducia dell'impresa. Soddisfazione del cliente, creazione del valore, strategie di accrescimento*, Torino, Utet, 1994, pag. 10 e segg.

“Un'impresa globale, è bene precisare, non è necessariamente un'impresa che diffonde i propri prodotti in tutto il mondo od in buona parte dello stesso. La globalizzazione della competizione sta a significare che, pur continuando ad operare nel mercato locale, ci si può trovare di fronte concorrenti di altri paesi o continenti. Quindi, si può essere globali continuando ad operare nel proprio paese, mentre il solo fatto di esportare i propri prodotti non qualifica un'azienda globale. Il tratto distintivo è dato dalla numerosità e provenienza dei concorrenti e non dall'area strategica di affari in cui si svolge la competizione”.

LIZZA P., *Lineamenti del controllo di gestione fra tradizione e innovazione*, Milano, Giuffrè, 2000, pag. 210.

<sup>9</sup> ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello operativo*, Milano, Giuffrè, 2001, pagg. 43-44.

### 1.3 Il processo di convergenza contabile internazionale.

La globalizzazione delle attività economiche in generale e, in particolare, le esigenze dei *global players* sono stati i principali fattori dai quali si è avuta la maggiore spinta affinché si potesse pervenire ad una lingua contabile armonizzata, cioè ad un *corpus* di principi contabili di elevata qualità e di applicazione ed interpretazione comune, utile al fine di accedere ai mercati finanziari internazionali, evitando il sostenimento degli elevati costi conseguenti alla conversione dei bilanci sulla base delle specifiche norme contabili dei Paesi sui cui mercati viene richiesta la quotazione delle azioni o il collocamento di finanziamenti.<sup>10</sup>

Le diversità esistenti tra i sistemi contabili nazionali, inoltre, non riguardano esclusivamente gli aspetti formali dei bilanci pubblicati dalle imprese ma, soprattutto, investono la sostanza delle informazioni fornite, ossia le vere e proprie modalità di determinazione dei valori, oltre che la rappresentazione contabile degli stessi.<sup>11</sup>

Sulla base di tale ultima considerazione, si deve evidenziare l'importanza che il processo di armonizzazione contabile riveste non solo in termini di vantaggi interni alla singola impresa e, come già sottolineato, in termini di risparmio di costi a favore dei *global players*, ma anche e soprattutto in termini di significatività, uniformità e

---

<sup>10</sup> Obiettivo perseguito è anche quello di impedire gli eventuali ed ingiustificati vantaggi a favore di determinate piazze finanziarie, derivanti da condotte più tolleranti in termini di accuratezza delle informazioni richieste per l'accesso ai mercati finanziari stessi.

Le ragioni per le quali viene perseguito l'obiettivo di avvicinamento delle prassi contabili nazionali mediante un accrescimento della loro comparabilità a livello internazionale possono essere sintetizzate, anche se non in modo esaustivo, nelle seguenti:

- ragioni di efficienza economica complessiva;
- ragioni di efficienza aziendale;
- ragioni finanziarie;
- ragioni politiche e di controllo governativo;
- ragioni storiche e intuitive.

ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Padova, cedam, 1996, pag. 106 e segg.

<sup>11</sup> "La crescente internazionalizzazione del mercato dei capitali determina nuove esigenze di confronto tra i bilanci di società con sede in differenti Paesi. In particolare, si riscontra un numero elevato di aziende europee ed asiatiche quotate presso i mercati mobiliari statunitensi. Queste aziende risultano obbligate a redigere due tipi di bilanci diversi: uno per il proprio Paese di origine, l'altro per il Paese ove la società è quotata. Spesso, i risultati economici dei due bilanci sono sensibilmente differenti, potendosi anche avere il caso di società che nel mercato domestico presentano un utile e in quello statunitense rilevano una perdita, o viceversa".

ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Esselibri, Napoli, 2005, pag. 59.

REALI F., *Alcune problematiche di ragioneria internazionale. Bilanci consolidati e operazioni di fusione*, Cedam, Padova, 2000, pag. 37.

comparabilità delle informazioni desumibili dai documenti di bilancio da parte delle differenti categorie di soggetti interessati esterni all'impresa.

In un certo senso si tende a tutelare maggiormente le crescenti esigenze conoscitive dei diversi *stakeholders* (letteralmente: portatori di interesse) circa le reali potenzialità reddituali di un'azienda.

L'ottenimento di un'informativa di bilancio comparabile nel tempo e nello spazio rappresenta, quindi, un fondamentale obiettivo del processo di normalizzazione contabile in atto, al fine di ottenere non solo benefici in termini di controllo dell'operato delle aziende, ma anche in termini di vantaggi a favore dei terzi utilizzatori; in altre parole, la comparabilità spazio-temporale dei bilanci, ottenuta attraverso l'adozione di criteri contabili internazionali uniformi, costituisce uno dei presupposti necessari affinché i portatori di interessi esterni ad una data impresa possano assumere decisioni in modo razionale.<sup>12</sup>

In generale, tra i soggetti che traggono maggiori benefici dal processo di avvicinamento delle prassi contabili nazionali possiamo individuare le seguenti categorie:

- gli investitori, ai quali sono forniti dati da cui trarre informazioni attendibili che consentano loro di capire meglio l'effettiva situazione economico-finanziaria delle imprese e, quindi, di valutare in modo più specifico i rischi conseguenti alle loro scelte, soprattutto in relazione agli investimenti compiuti in paesi esteri, dove le differenze informative possono essere rilevanti;
- i finanziatori, che grazie a bilanci più credibili ed affidabili possono attingere ed allocare risorse finanziarie in ogni paese in base alla relativa convenienza economica.

Il processo di armonizzazione può rivelarsi utile anche per altri soggetti quali le autorità fiscali che, riuscendo a capire meglio le relazioni internazionali delle imprese

---

<sup>12</sup> “Gli utilizzatori delle informazioni contabili possono essere ricondotti alle seguenti categorie di soggetti: a) i soci, attuali e potenziali; b) i finanziatori in genere; c) i clienti; d) i fornitori di beni e servizi; e) la Pubblica Amministrazione nei suoi organi legislativi, governativi, amministrativi e giudiziari; f) i concorrenti; g) le società controllate e collegate; h) i componenti del Consiglio di Amministrazione; j) il vertice dirigenziale ed il management intermedio; k) i lavoratori e le organizzazioni sindacali; l) le organizzazioni politiche; m) la stampa specializzata e gli altri “*mass-media*”; n) i movimenti di opinione, i gruppi di pressione e di interesse.

DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale e “armonia” contabile*, Padova, Cedam, 2000, pagg. 8, 144, 145.

possono tassare gli utili effettivamente prodotti (migliorando l'imposizione fiscale), così come le autorità di borsa, gli analisti finanziari ed i revisori contabili.<sup>13</sup>

### **1.3.1 Armonizzazione e standardizzazione.**

La definizione dei concetti di armonizzazione e standardizzazione contabile ha determinato, in ambito internazionale, il sorgere in dottrina di un acceso dibattito. Le differenti tesi proposte vedono, da un lato, l'utilizzo pressoché indifferenziato dei due termini, dall'altro l'uso dei due concetti come rappresentativi di due differenti, se pur collegate, fasi di un unico percorso finalizzato al raggiungimento dell'uniformità contabile o, in altri termini, dell'annullamento delle differenze tra i principi contabili.

Entrambi i concetti, tuttavia, nonostante indichino procedimenti volti alla riduzione delle diversità esistenti nei vari sistemi contabili, si differenziano l'uno dall'altro sul piano applicativo per la rigidità e la flessibilità che li caratterizzano in gradi diversi.<sup>14</sup>

In tal senso, l'armonizzazione, volta alla ricerca di un accettabile grado di compatibilità tra i differenti comportamenti contabili attraverso una progressiva riconciliazione delle differenze esistenti, appare essere più flessibile se comparata alla standardizzazione; quest'ultima, infatti, implica un obiettivo di totale uniformità, sia formale che sostanziale, dei criteri di redazione del bilancio d'esercizio attraverso l'adozione di un modello comune rigido e vincolante.<sup>15</sup>

Conseguentemente, i due concetti comportano anche un differente grado di uniformità dei comportamenti contabili: assoluta nel caso della standardizzazione, relativa nel caso della armonizzazione.

La standardizzazione comporta, infatti, l'esistenza di un singolo *standard* internazionale applicabile in più contesti nazionali, emanato ad opera di un organismo internazionale prescelto.

---

<sup>13</sup> REALI F., *Alcune problematiche di ragioneria internazionale. Bilanci consolidati e operazioni di fusione*, Cedam, Padova, 2000, pagg. 38, 39.

<sup>14</sup> ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello interpretativo*, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 49.

<sup>15</sup> REALI F., *Alcune problematiche di ragioneria internazionale. Bilanci consolidati e operazioni di fusione*, Cedam, Padova, 2000, pag. 46.

L'armonizzazione, invece, in presenza di situazioni analoghe, consente l'applicazione di *standards* anche differenti, purché tra loro non incompatibili; tale procedimento consente di eliminare le differenze esistenti tra i vari corpi di principi nazionali ad opera degli stessi Paesi interessati al processo in oggetto, nel rispetto delle diversità e delle esigenze informative che li contraddistinguono.<sup>16</sup>

Fig. 1.1 - *Armonizzazione e standardizzazione.*

	ARMONIZZAZIONE	STANDARDIZZAZIONE
Stato	Disarmonia – Armonia	Eterogeneità - Uniformità
Processo	Norme flessibili “dalla totale diversità”	Norme stringenti “verso l’uniformità”

Fonte: DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale e “armonia” contabile*, Padova, Cedam, 2000, pag. 154.

<sup>16</sup> MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del “fair value” agli “investment property”*, Padova, Cedam, 2000, pagg. 4, 5.

BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pagg. 9, 10.

“In letteratura si parla di *standardizzazione* quando si pensa ad un intervento a monte da parte di un organismo sovranazionale competente nello stabilire *standard* univoci cui le imprese devono attenersi nella redazione dei conti annuali. Scegliere questa soluzione presuppone la convinzione che le differenze esistenti nei sistemi contabili siano solo di ordine tecnico e sia quindi corretto studiare a tavolino lo schema per un “bilancio universale”.

Si parla, invece, di *armonizzazione* quando un organismo sovranazionale si pone l’obiettivo di crescere la comparabilità tra i sistemi contabili di differenti Paesi per approssimazioni successive, attraverso la mediazione delle esigenze e la convergenza degli interessi. Questa soluzione riconosce che le differenze esistenti nei sistemi contabili sono motivate da fattori ambientali e, di conseguenza, ritiene l’armonizzazione un obiettivo realistico solo per quelle nazioni che presentano uno scenario socio-economico simile.”

DEMARTINI P., *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell’informazione economico-finanziaria delle imprese*, Padova, Cedam, 1999, pagg. 201,202.

“ L’armonizzazione rappresenta la soluzione intermedia che consente di ridurre la variabilità delle regole contabili dei vari paesi, aumentandone la compatibilità, pur rispettando le tradizioni contabili di ciascun paese. Essa si concretizza essenzialmente offrendo più alternative e rimettendo al singolo paese la scelta delle stesse.”

MARCHI L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Milano, Giuffrè, 2004, pag. 141.

Nonostante le molteplici definizioni fornite da differenti autori,<sup>17</sup> si può affermare che l'armonizzazione e la standardizzazione non possono essere considerati né sinonimi né termini opposti, in quanto rappresentativi di due differenti fasi di uno stesso processo nel quale, secondo la tesi prevalente, l'armonizzazione non è altro che la tappa intermedia nel percorso verso la standardizzazione.<sup>18</sup>

I due concetti, dunque, non appaiono in contrasto tra loro rispetto agli obiettivi ultimi perseguiti: l'armonia (il fine dell'armonizzazione) non è che un punto di un ideale processo verso la completa uniformità delle pratiche contabili nazionali (obiettivo della standardizzazione).

Si discosta da tale interpretazione proposta dalla letteratura anglosassone l'opinione, molto particolare, espressa da Viganò il quale, rispetto agli altri autori, inverte il rapporto concettuale esistente tra armonizzazione e standardizzazione. Infatti, mentre la standardizzazione è generalmente riconosciuta come la fase più prossima all'uniformità e l'armonizzazione come il mezzo con cui tale uniformità può essere raggiunta, Viganò ritiene invece che il processo più ambizioso e delicato sia

---

<sup>17</sup> Il punto di vista di Choi e Muller, così come quello di Samuels e Piper, si sostanzia nella visione di un processo che può essere rappresentato da un *continuum* che segue un ideale itinerario verso la completa uniformità. Anche il punto di vista di Tay e Parker può essere ricondotto ad una visione di gradi crescenti di armonizzazione/standardizzazione, viste come due processi paralleli: il primo volto al raggiungimento dell'armonia contabile in un ambiente governato da regole flessibili, e il secondo all'uniformità, caratterizzata da regole vincolanti; trattasi in realtà del medesimo processo scomposto in due stadi. Secondo tali autori l'armonia non è che un punto del *continuum* dalla totale diversità delle pratiche contabili verso la completa uniformità delle medesime; l'uniformità, quindi, costituisce essenzialmente un caso estremo di armonia.

DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale e "armonia" contabile*, Padova, Cedam, 2000, pag. 151 e segg.

<sup>18</sup> ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello interpretativo*, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 51.

All'interno del processo citato possono essere individuate differenti fasi, che "possono compendiarsi nelle seguenti:

1. comparazione tra i diversi sistemi contabili allo scopo di evidenziarne le differenze;
2. sforzi che abbiano l'obiettivo di eliminare le differenze combinando insieme le varie pratiche contabili, e inducendo così un movimento verso l'armonizzazione;
3. formulazione e accettazione di un insieme concordato di norme contabili;
4. raggiungimento dell'uniformità.

Pertanto, mentre l'armonizzazione sarebbe il primo passo verso una riduzione della flessibilità contabile, mediante una coordinazione dei vari sistemi, la standardizzazione costituirebbe, in tale schema, il passaggio estremo verso l'uniformità attraverso la formulazione e l'accettazione di comuni e univoche norme contabili."

ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Padova, cedam, 1996, pagg. 113, 114.

l'armonizzazione, da perseguirsi solo dopo che sia stato raggiunto un sufficiente grado di standardizzazione contabile a livello nazionale.<sup>19</sup>

Fatta eccezione per la tesi proposta dal Viganò, da una prima sintesi delle diverse posizioni assunte dai vari autori possono essere chiariti i principali criteri di distinzione impiegati per la differenziazione dei concetti di armonizzazione e standardizzazione, individuabili in: la finalità, gli organismi preposti ed i riferimenti geo-politici, così come rappresentato nella seguente Fig. 1.2.

Fig. 1.2 - *Criteri distintivi tra armonizzazione e standardizzazione.*

CRITERI DISTINTIVI	ARMONIZZAZIONE	STANDARDIZZAZIONE
<i>FINALITA'</i>	Raggiungimento dell'armonia delle prassi ragionieristiche nazionali. L'armonizzazione è un processo di accrescimento della comparabilità di tali prassi, mentre l'armonia in termini ragionieristici è uno stato in cui le imprese di diverse nazioni impiegano metodi e criteri contabili identici o simili, ma comunque comparabili tra loro.	La standardizzazione è un processo verso l'uniformità dei metodi e dei criteri ragionieristici. L'uniformità rappresenta uno stato che implica non solo il menzionato aumento di comparabilità connesso alla armonia, ma anche la drastica riduzione della possibilità di opzioni contabili a disposizione nelle varie prassi nazionali.
<i>ORGANISMI PREPOSTI</i>	Viene riferita normalmente all'opera svolta dall'Unione Europea, tesa all'avvicinamento delle prassi contabili degli Stati membri.	Viene riferita normalmente all'attività condotta dallo IASB (fino al 1° aprile 2001 IASC), che persegue una maggiore comparabilità, se non uniformità, nelle pratiche contabili a livello internazionale globale.
<i>RIFERIMENTI GEO-POLITICI</i>	Riguarda una dimensione regionale o sovranazionale (se riferita all'attività dell'Unione Europea).	Riguarda una dimensione globale, senza rivolgersi a precise aree regionali o ad esigenze locali (se riferita all'attività dello IASC).

Fonte: REALI F., *Alcune problematiche di ragioneria internazionale. Bilanci consolidati e operazioni di fusione*, Cedam, Padova, 2000, pag. 48.

### 1.3.2 “De jure” e “de facto” harmonization.

<sup>19</sup> REALI F., *Alcune problematiche di ragioneria internazionale. Bilanci consolidati e operazioni di fusione*, Cedam, Padova, 2000, pagg. 46, 47.

Al crescente bisogno di riduzione delle differenze esistenti in campo contabile tra diversi Paesi, nonostante il sostenimento della necessità del processo di armonizzazione da molteplici e valide ragioni economiche, storico-culturali e politiche, si oppongono numerosi ostacoli che rendono il processo suddetto lento e difficoltoso.

La limitazione più difficile da superare deriva dal fatto che le difformità contabili tra Paesi diversi non sono altro che il riflesso delle diversità tra nazioni sotto il profilo economico, sociale, giuridico e, in generale, culturale.

Questo significa che ciascuna pratica contabile utilizzata è quella che meglio risponde alle specifiche esigenze, sviluppatasi nel tempo, degli operatori di quella specifica realtà economica; subentrano, quindi, spesso, forti spinte nazionalistiche che contrastano il processo di armonizzazione a causa del timore della perdita della propria identità e cultura in termini di tradizione contabile.

Il permanere di difformità, per alcuni aspetti rilevanti, in campo contabile è conseguenza, quindi, non solo di previsioni normative differenti in merito al trattamento contabile di fenomeni identici o simili, ma anche e soprattutto delle radicate e consolidate tradizioni contabili completamente diverse che ostacolano, perciò, l'unificazione sia sul piano formale che sostanziale.

Altri significativi ostacoli sono rappresentati dai lunghi tempi necessari per realizzare l'armonizzazione e dalla mancanza, in alcune nazioni, di organismi sufficientemente autorevoli da imporre o guidare il cambiamento delle regole contabili.

Infine, ma non da ultimo, il pericolo che, anche dopo un lungo periodo di mediazione alla ricerca di compromessi accettabili e accettati, si raggiunga un'armonizzazione esclusivamente formale (*de jure harmonization*) senza riuscire ad ottenere un'armonizzazione sostanziale, effettiva della prassi contabile delle imprese dei Paesi coinvolti nel processo (*de facto harmonization*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> L'armonizzazione *de jure* è costituita da un processo di convergenza basato su un supporto normativo vincolante, mentre l'armonizzazione *de facto* è costituita da un meccanismo di pratica contabile volto al miglioramento della comparabilità dei bilanci. In quest'ultimo caso l'armonizzazione si ha quando imprese operanti in circostanze simili optano per lo stesso metodo contabile, scelto tra alternative, in modo che le misure dei risultati reddituali o finanziari coincidono, pur persistendo ancora alcune differenze strutturali o rappresentative all'interno dei conti di bilancio.

REALI F., *Alcune problematiche di ragioneria internazionale. Bilanci consolidati e operazioni di fusione*, Cedam, Padova, 2000, pag. 39 e segg.



Il processo di armonizzazione, infatti, può essere pensato come una successione di fasi in cui alla definizione degli obiettivi dell'armonizzazione (e, cioè, del livello di armonizzazione ritenuto desiderabile) segue l'individuazione del contenuto che devono avere i principi contabili internazionali e l'emanazione dei principi stessi; inizia, quindi, il meccanismo che consente la convergenza delle pratiche contabili generalmente utilizzate verso un certo grado di uniformità.

A tal fine è fondamentale analizzare le reazioni che provengono dall'ambiente economico e contabile in seguito all'adozione dei principi contabili internazionali, in termini di accettazione, recepimento ed applicazione degli stessi.

Un sistema contabile, infatti, se pur formalmente armonizzato, a livello domestico o sopranazionale, può rivelarsi nella sostanza inapplicato, in conseguenza della diffusa adozione, di fatto, di pratiche contabili diverse.<sup>21</sup>

In questo caso, quindi, ad una armonizzazione *de jure* non corrisponde una armonizzazione *de facto*.

Esiste, tuttavia, tra le due, una “doppia” relazione in cui l'armonizzazione *de jure* (attuata attraverso un'armonizzazione della legislazione) rappresenta non solo un obiettivo del processo, ma anche un mezzo - utile, se pur non necessario - per favorire l'armonizzazione *de facto*; ciò in virtù del fatto che nella gerarchia delle “fonti del diritto” il livello normativo “*de jure*” precede quello “*de facto*”, dato che le prime costituiscono “fonti primarie”, mentre le seconde rappresentano “fonti consuetudinarie”.

Dall'altro lato, il grado di armonizzazione delle prassi contabili può a sua volta rappresentare un possibile e utile strumento di valutazione e misurazione del grado di coordinamento esistente tra le norme contabili di diversi Paesi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello interpretativo*, Milano, Giuffrè, 2001, pagg. 55, 56.

Una norma contabile, infatti, può assumere varie caratterizzazioni a seconda dell'ente che l'ha predisposta ed a seconda del così detto “potere normativo” che la caratterizza, ossia la capacità di farne applicare i contenuti. Si distinguono, quindi, le norme contabili applicate in virtù di un qualche potere normativo, che consentono una armonizzazione *de jure*, e quelle che invece esprimono soltanto delle raccomandazioni, cioè quelle divenute tali per effetto della prassi contabile e che consentono una armonizzazione *de facto*.

DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale e “armonia” contabile*, Padova, Cedam, 2000, pagg. 146, 147.

<sup>22</sup> ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Padova, cedam, 1996, pag. 121 e segg.

L'ultimo livello del processo di armonizzazione è quindi finalizzato all'analisi delle reazioni che provengono dall'ambiente economico e contabile in seguito all'adozione o al riadattamento dei principi contabili internazionali; si caratterizza, cioè, come una fase di *feedback* con la quale si verifica attivamente se i principi suddetti sono conformi alle esigenze di chi deve adottarli e se, quindi, sono stati effettivamente recepiti.<sup>23</sup>

Nonostante i numerosi ostacoli, il processo di armonizzazione contabile viene portato avanti dagli organismi internazionali, tra cui l'Unione Europea, il cui progetto diretto alla omogeneizzazione dei comportamenti contabili dei Paesi aderenti attraverso l'emanazione di Direttive e Regolamenti, rappresenta un concreto esempio di normalizzazione di derivazione legale.

#### **1.4 I principali attori del processo di convergenza contabile.**

I processi di armonizzazione e standardizzazione contabile possono essere considerati, come si è già avuto modo di sottolineare, tappe successive di un unico processo di convergenza che prevede, da una parte, una fase armonizzatrice attraverso la quale deve essere assicurato un livello minimo di comparabilità dei bilanci e, dall'altra, una fase di standardizzazione dei bilanci stessi, attraverso l'impossibilità di adozione di metodi di valutazione e rappresentazione contabile alternativi.

La convergenza contabile a livello sovranazionale implica, quindi, in primo luogo, una standardizzazione interna, cioè una uniformità di prassi a livello nazionale, solo a

---

<sup>23</sup> In riferimento alla misurazione dell'armonizzazione contabile un parametro adeguato può essere rappresentato dal livello raggiunto di comparabilità, anche se essa non coincide esattamente con la nozione di armonizzazione; tale condizione è stata assunta nella maggioranza delle ricerche volte a definire una misura del grado di armonia contabile come un'approssimazione accettabile di quel concetto.

DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale e "armonia" contabile*, Padova, Cedam, 2000, pag. 164 e segg.

ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Padova, cedam, 1996, pag. 149 e segg.

Sui problemi di valutazione e di misurazione dell'armonizzazione contabile:

RICCABONI A., DI PIETRA R., *Il processo di armonizzazione contabile in Italia dopo il recepimento della IV Direttiva Comunitaria, un'analisi empirica*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1996, pag. 13 e segg.

seguito della quale si può pervenire alla completa comparabilità dei bilanci attraverso l'utilizzo di un unico corpo di principi contabili.

Questo è ciò che sta accadendo in Europa. Nel corso degli ultimi anni, infatti, l'armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato uno dei principali obiettivi della Comunità Europea. Tuttavia, la normativa contabile europea con funzione armonizzatrice, rappresentata principalmente dalla IV e VII Direttiva (rispettivamente in tema di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato), diversamente applicata nei singoli Paesi membri, risultava essere non più adeguata a garantire il raggiungimento dell'obiettivo. E' allora seguita la decisione della Comunità Europea di introdurre progressivamente i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*), al fine di dotarsi di un *corpus* di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale.

Lo **IASB**, l'organismo contabile di maggiore rilevanza mondiale, è stato costituito nel 1973 con la denominazione di *IASC (International Accounting Standard Committee)* da organismi professionali di Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti d'America, con lo scopo di perseguire specifici obiettivi:<sup>24</sup>

- “sviluppare, nell'interesse pubblico, un singolo *corpus* di principi contabili di alta qualità, comprensività e a carattere globale, che comporti la redazione di bilanci in grado di supportare gli operatori dei mercati finanziari mondiali e gli altri destinatari di bilancio nelle rispettive decisioni economiche;
- promuovere l'uso e la corretta applicazione di tali principi contabili;
- realizzare la convergenza tra i principi contabili nazionali ed i principi contabili internazionali secondo soluzioni di alta qualità.”<sup>25</sup>

Nel 1979 è entrato a far parte dello IASC il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (e nel 1993 anche il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d'Impresa), con il compito di emanare principi

---

<sup>24</sup> ALLEGRI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 61.

<sup>25</sup> A livello internazionale i principi contabili più diffusi sono quelli emanati dallo IASB e quelli, gli *Us Gaap*, redatti da un organismo privato statunitense, il FASB. E' tuttavia ormai appurato che i principi IAS/IFRS hanno avuto la meglio, anche grazie al decisivo intervento dell'Unione Europea, con il recepimento dei principi contabili internazionali a partire dal 2005.

conformi alla normativa in essere nel nostro Paese, pur considerando gli standard internazionali.

Nel marzo del 2001 lo IASC, in forza di una profonda riforma, si è trasformato in fondazione ed ha costituito lo IASB, organo deputato specificatamente all'emanazione dei principi contabili.

I principi originariamente emanati dallo IASC sono detti *International Accounting Standards (IAS)*, mentre con la sigla *IFRS (International Financial Reporting Standards)* si intendono i nuovi principi emessi dallo IASB; le due denominazioni coesisteranno fino a quando le nuove disposizioni avranno modificato in modo sostanziale le vecchie: con la sigla IAS/IFRS si indica, quindi, l'intero *corpus* dei principi contabili internazionali.<sup>26</sup>

Nella sua attività lo IASB è supportato da diversi organi, tra cui assume rilevante importanza l'*International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)*, organo così ridenominato nel 2002 (prima *Standing Interpretations Committee - SIC*) a seguito dei profondi rinnovamenti subiti dallo IASC.

L'IFRIC ha l'importante compito di emanare i documenti contenenti le interpretazioni ufficiali dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

A questo punto è importante sottolineare che la forza dei principi contabili internazionali, e quindi il loro successo e la loro applicazione, dipende esclusivamente dalla loro generale accettazione, poiché l'ente che emana i principi stessi è un ente privo di potere normativo (*body without power*).

Questo spiega il motivo per cui nel *Framework* (che delinea il quadro concettuale da cui poter derivare tutti gli standard contabili attraverso i quali abolire gradualmente i trattamenti contabili alternativi derivati dal processo di armonizzazione) è stabilito che gli standard internazionali debbano essere redatti nella prospettiva di una particolare categoria di *stakeholder*, gli investitori, e perché lo IASB ha inteso collaborare con la IOSCO.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pag. 131 e segg.  
SAITA M, CAMPEDELLI B., *Il bilancio di esercizio e consolidato. Italia-Francia, Germania-Gran Bretagna*, Milano, Giuffrè, 1997, pag. 429 e segg.

<sup>27</sup> La IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) è l'organizzazione mondiale che raggruppa tutte le autorità di vigilanza dei vari Stati per la regolamentazione dei mercati finanziari, come la SEC statunitense, la COB francese e la nostra CONSOB. Lo IASC stipulò con la IOSCO un accordo in virtù del quale all'impegno dello IASC di sviluppare principi contabili nella prospettiva

A livello Europeo, rappresentano organismi di estrema significatività per il ruolo che sono richiamati a svolgere l'*Accounting Regulatory Committee (ARC)* e l'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*.

Il primo è un organismo politico presieduto dalla Commissione Europea, composto da rappresentanti degli Stati membri dell'Unione, la cui funzione consiste nell'approvazione dell'adozione degli standard internazionali in Europa.

Il secondo è un'istituzione privata, la cui costituzione è stata promossa nel 2001 dall'Unione Europea, la cui funzione è fornire la consulenza tecnica necessaria per la valutazione e l'omologazione dei principi contabili internazionali in rapporto alle norme vigenti negli Stati membri. L'attività di omologazione esercitata dall'EFRAG riguarda non solo i principi internazionali già esistenti, ma anche le eventuali modifiche degli stessi ed i nuovi principi emanati dallo IASB.<sup>28</sup>

Grazie all'attività svolta dall'EFRAG è possibile, quindi, assicurare una partecipazione attiva dell'Europa ai lavori dello IASB, fornire alle istituzioni europee il supporto necessario per valutare la conformità tra IAS/IFRS e direttive comunitarie ed individuare argomenti non trattati o affrontati in modo incompleto dai principi internazionali, affinché lo IASB possa colmarne le lacune.

Nel contesto italiano, l'organismo deputato al recepimento ed alla verifica delle modalità applicative dei nuovi principi contabili è l'Organismo Italiano di Contabilità

---

degli investitori doveva corrispondere il riconoscimento dei principi stessi da parte della IOSCO e, quindi, la loro diffusione tra le principali autorità di vigilanza. Le autorità di controllo delle borse valori dei Paesi aderenti alla IOSCO si impegnano a permettere la quotazione sui mercati finanziari dei loro Paesi alle società che presentano bilanci consolidati redatti secondo i cosiddetti "*core standard*" (un complesso di trenta principi contabili internazionali approvati, nel maggio 2000, dalla IOSCO), anziché secondo i principi contabili nazionali o del Paese ospite, senza richiedere alcun prospetto di riconciliazione. (Occorre, tuttavia, sottolineare che sono comunque imposti gli *Us Gaap* alle società che intendono quotarsi nelle borse valori degli Stati Uniti).

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese. L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Studio n. 4, Documento n. 13 del 22 maggio 2002, pagg. 18, 19.

<sup>28</sup> Il meccanismo di omologazione dei principi contabili internazionali viene attivato sulla base di una proposta di adozione, o di rigetto, da parte della Commissione Europea. Tale proposta è accompagnata da una relazione, per la predisposizione della quale la Commissione può consultare l'EFRAG, e nella quale devono essere rilevate:

- a) le caratteristiche dello o degli IAS/IFRS in esame;
- b) la concordanza con le Direttive europee;
- c) la capacità di assolvere alla funzione informativa dei Bilanci.

DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pagg. 89, 90.

(**OIC**); l'OIC è stato istituito nel 2001 ed il suo consiglio di amministrazione si compone di membri scelti tra dottori commercialisti, ragionieri e revisori contabili e tra altri soggetti operanti in materia di bilancio.

Nello svolgimento della sua attività l'OIC provvede a:

- emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali;
- fornire supporto in relazione all'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, operando in stretto contatto con lo IASB e gli altri “*standard setter*” europei;
- coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile;
- promuovere la cultura contabile comunitaria in Italia anche attraverso convegni, seminari e dibattiti.<sup>29</sup>

Ad esempio, tra le altre cose, l'OIC ha di recente realizzato la “Guida operativa 2”, la quale rappresenta la prosecuzione della Guida per la transizione agli IAS; si compone idealmente di due parti: la prima sintetizza gli aspetti essenziali dei vari IAS, mentre la seconda, l'Appendice, presenta una lista di controllo delle informazioni previste non soltanto dagli IAS ma anche da altre disposizioni nazionali e comunitarie, fornendo in tal modo un utile supporto alle imprese che si trovano impegnate a dare notevoli informazioni relative al bilancio.<sup>30</sup>

## **1.5 L'Unione Europea e l'evoluzione della normativa.**

Il trattato istitutivo della Comunità Europea, siglato a Roma nel 1957 e successivamente modificato dall'Atto Unico Europeo (1989) e dal Trattato sull'Unione Europea (1992), comprende tra i suoi obiettivi quello di realizzare “*un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali*” (art. 3, punto c del Trattato istitutivo della Comunità Europea).

---

<sup>29</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese. L'armonizzazione contabile nell'Unione Europea*, Studio n. 4, Documento n. 13 del 22 maggio 2002, pag. 24 e segg.

<sup>30</sup> ROSCINI VITALI F., *Informazioni a tutto campo nel bilancio IAS. Disamina delle principali indicazioni fornite dalla Guida operativa 2 dell'Oic*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, del 2 aprile 2007, pag. 7 e segg.

Nel perseguimento di tale obiettivo l'Unione ha inteso procedere attraverso un avvicinamento delle legislazioni nazionali che consentisse il raggiungimento dell'armonizzazione delle prassi contabili nazionali dei Paesi membri.

Il primo tentativo di armonizzazione contabile è avvenuto grazie alla IV e VII direttiva (rispettivamente 78/660/CEE e 83/349/CEE), concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati delle società dell'Unione Europea secondo un *principio di equivalenza minima*.<sup>31</sup>

Attraverso le direttive non si è cercato di imporre una standardizzazione delle norme di bilancio, quanto di migliorare, nei limiti di una base "minimale", la comparabilità e la trasparenza dei bilanci dei Paesi membri.

Le direttive, lasciando ai singoli Stati la discrezionalità di intervenire con proprie norme dove non è stato possibile giungere ad una posizione comune (o nei casi in cui le diversità esistenti non sono risultate superabili), hanno cercato di conciliare fin dove possibile le differenti posizioni nazionali.

Tuttavia, proprio l'elevata flessibilità che caratterizza tali strumenti ne ha rappresentato il maggior limite; infatti, per alcuni aspetti si è cercato di ridurre l'inconciliabilità tra ordinamenti contabili prevedendo la presenza di opzioni relative a più metodi contabili tra loro alternativi, che limitano, quindi, la comparabilità tra i bilanci e riducono notevolmente l'efficacia di tali strumenti in termini di armonizzazione.

Se, da un lato, le direttive europee hanno costituito la principale occasione per l'avvio del processo di armonizzazione contabile in Europa, dall'altro, determinando

---

<sup>31</sup> Numerosi sono gli strumenti di cui la U.E. può avvalersi per perseguire i suoi obiettivi: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e opinioni. Gli strumenti legislativi più importanti utilizzati per imporre l'armonizzazione della legislazione in materia contabile sono stati:

- a) il regolamento, che è una legge comunitaria vincolante dal momento della sua emanazione, direttamente applicabile a tutti gli Stati membri;
- b) la direttiva, che è invece una legge comunitaria vincolante in merito ai soli risultati che con essa si vogliono ottenere, e che delega ai governi dei Paesi membri la scelta delle forme e dei mezzi da essi ritenuti più idonei per il raggiungimento di tali risultati. Le direttive presuppongono, infatti, che ciascun Paese membro definisca un proprio provvedimento legislativo necessario a recepirne il contenuto e a darne efficacia in ambito nazionale. Le direttive, quindi, posseggono una variabile flessibilità in relazione alla carica uniformatrice in esse contenuta.

ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Padova, cedam, 1996, pag. 128.

una base “minimale” di confrontabilità tra bilanci, hanno contribuito a rendere permanenti una serie di difformità contabili tra i Paesi membri.<sup>32</sup>

Tale strumento normativo non è risultato particolarmente efficace sostanzialmente per due ragioni:

- una ragione temporale, poiché la direttiva richiede tempi lunghi sia per l’emanazione che, soprattutto, per l’applicazione da parte degli Stati membri;
- una ragione sostanziale, rappresentata, come detto, dalla presenza di numerose opzioni applicative che hanno determinato un’estrema eterogeneità di comportamenti dei Paesi aderenti.<sup>33</sup>

A questo punto l’Unione Europea, nell’attuazione del processo armonizzatore, si è trovata di fronte ad alcune possibili strade alternative:

- l’emanazione di ulteriori direttive;
- la costituzione di un organismo di emanazione di principi contabili europei;
- l’accettazione di principi contabili emanati da organismi terzi.

L’ultima delle alternative citate ha rappresentato la strada intrapresa dalla U.E. ed ha segnato l’inizio di una seconda fase di politica di armonizzazione contabile europea, caratterizzata dall’individuazione nei principi internazionali emanati dallo IASB del corpo di regole contabili alle quali avrebbero dovuto riferirsi le imprese dell’Unione; inoltre, è stato fissato il 2005 come tempo limite dell’adozione degli IAS/IFRS per l’ottenimento di un’effettiva standardizzazione dei principi di redazione del bilancio.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> REALI F., *Alcune problematiche di ragioneria internazionale. Bilanci consolidati e operazioni di fusione*, Cedam, Padova, 2000, pag. 55 e segg.

<sup>33</sup> L’armonizzazione, quindi, sembra ben lontana dall’essere raggiunta, anche in ragione del fatto che alcuni Paesi hanno traslato le varie opzioni presenti nelle direttive *in toto* nel proprio ordinamento: ad esempio, il Regno Unito ha recepito tutti e quattro gli schemi di conto economico e i due schemi di stato patrimoniale proposti dalla legislazione comunitaria.

ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 63.

<sup>34</sup> MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l’applicazione del “fair value” agli “investment property”*, Padova, Cedam, 2000, pag. 30 e segg.

I principi contabili internazionali dello IASB sono stati utilizzati, nel corso degli anni, secondo varie modalità:

- in via *diretta*, dalle aziende con sede nei Paesi in via di sviluppo, data l’assenza di standard contabili nazionali, per i quali risulta molto più conveniente recepire direttamente principi già elaborati e continuamente monitorati piuttosto che sviluppare *ex novo* degli standard domestici;
- in via *indiretta*, come supporto, guida ed integrazione dei principi contabili nazionali. In Italia, ad esempio, alcuni principi contabili nazionali emanati dalla Commissione del CNDC-CNR presentano notevoli punti di contatto con gli IAS, segno della fonte cui la Commissione



Questo approccio, rispetto alle soluzioni alternative prospettate, consente di ottenere sensibili vantaggi; l'adozione degli IAS/IFRS, infatti, permette non solo di perseguire un'armonizzazione contabile interna all'U.E., ma anche un'armonizzazione esterna, cioè tra i Paesi membri e quelli non appartenenti all'Unione.

Non deve, inoltre, essere tralasciato il fatto che in questo modo l'emanazione delle regole contabili è rimessa ad un organo con specifiche competenze professionali e che ha già maturato importanti esperienze in tale funzione.

Per questa ragione la Commissione europea ha emanato una serie di regolamenti volti a favorire l'applicazione degli IAS/IFRS nei bilanci delle aziende comunitarie. Il ricorso al regolamento sottolinea la volontà di non voler rinviare ulteriormente la convergenza delle prassi contabili a livello europeo; infatti, a differenza delle direttive, il regolamento non esige l'intervento del legislatore nazionale per essere applicato negli Stati membri necessitando, quindi, tempi di applicazione sensibilmente inferiori rispetto a quelli richiesti dalla direttiva.

Il primo **Regolamento** emanato è il **n. 1606/2002**, che prescrive i tempi e le modalità per l'applicazione dei principi contabili internazionali, indicando i soggetti destinatari. In particolare, viene sancito l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate in borsa a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005 (o in data successiva). Inoltre, tale regolamento concede agli Stati membri l'opzione di ampliare l'ambito di applicazione degli IAS/IFRS, previa attuazione di un processo di "omologazione" volto ad assicurare la compatibilità tra principi nazionali/comunitari e quelli internazionali.<sup>35</sup>

---

si è ispirata;

- come strumento di armonizzazione interna di un'area sovranazionale, con la funzione di mediare tra differenti soluzioni ed approcci espressione di diverse tradizioni e culture contabili. E' il caso dell'Unione Europea, che ha reso obbligatoria, a partire dal 2005, per le società quotate su mercati mobiliari dei Paesi membri, la redazione dei bilanci consolidati in aderenza agli IAS/IFRS.

ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pagg. 61, 62.

<sup>35</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia. Disciplina aggiornata dopo il D. Lgs 28 febbraio 2005, n. 38*. Documento n. 23 del 25 luglio 2005, pag. 13 e segg.

Successivamente, la Commissione europea emana il **Regolamento n. 1725/2003**, con il quale formalizza l'approvazione dei principi contabili internazionali direttamente applicabili negli Stati membri; in particolare, individua e pubblica in ciascuna delle lingue ufficiali della Comunità europea i principi contabili internazionali considerati conformi alle direttive comunitarie in tema di conti annuali e consolidati.

Infine, è stato introdotto il **Regolamento n. 707/2004**, attraverso il quale il SIC 8, denominato "Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento" viene modificato con l'IFRS 1 "Prima adozione degli IFRS".

Inoltre, i principi contabili oggetto dei regolamenti sopra citati sono stati oggetto di successive revisioni da parte dello IASB e, di conseguenza, di ulteriore approvazione da parte dell'Unione Europea nella loro versione aggiornata, attraverso i seguenti regolamenti: Regolamento (CE) n. 2236/2004, n. 2237/2004 e n. 2338/2004.

Tuttavia, l'emanazione dei regolamenti CE conduce ad una situazione anomala, poiché in ogni Stato membro si vengono a creare due differenti tipologie di comunicazione contabile a seconda del fatto che un'impresa rientri o meno in quelle categorie che obbligatoriamente (o facoltativamente) redigono il bilancio nel rispetto dei principi contabili IAS/IFRS.

Per ovviare a tale situazione, l'Unione europea ha emanato la **Direttiva Ce n. 51/2003**, cosiddetta direttiva di "modernizzazione", la quale modifica le direttive IV e VII per conseguire i seguenti obiettivi:<sup>36</sup>

- eliminare i conflitti che esistono tra le Direttive contabili e gli IAS in vigore al 1° maggio 2002, al fine di agevolare quelle società non quotate che richiedano l'ammissione alla negoziazione in un mercato mobiliare;
- far sì che i trattamenti opzionali consentiti dagli IAS possano essere utilizzati dalle società dell'U.E. che continueranno a dover osservare regole contabili fondate sulle direttive;
- aggiornare la struttura fondamentale delle direttive contabili, in modo che esse offrano un quadro di informazione economico-finanziaria che sia in linea con

---

<sup>36</sup> ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 65.

la prassi moderna e sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri degli IAS/IFRS.

Comunque le direttive manterranno la loro utilità poiché continueranno a costituire un importante riferimento per le società non tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali e per tutte le questioni non disciplinate da questi ultimi.

### 1.5.1 I principi contabili internazionali in Italia: ambito di applicazione.

La fonte primaria da cui discende l'adozione dei principi contabili internazionali in Italia è costituita dal **Regolamento Ce n. 1606 del 19 luglio 2002** (il cosiddetto "Regolamento IAS"), attraverso il quale si sancisce l'obbligo per ogni impresa quotata nell'Unione europea di redigere i bilanci consolidati, a partire dall'esercizio 2005, conformemente ai principi contabili internazionali emessi dallo IASB ed omologati dalla Commissione europea.

Inoltre, l'art. 5 del citato Regolamento premette agli Stati membri di consentire o prescrivere l'adozione dei principi suddetti anche per i bilanci individuali delle società quotate ed i bilanci consolidati o individuali di qualunque altra impresa.<sup>37</sup>

Il Legislatore italiano ha fatto largo uso di tale facoltà nel **D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005**, attraverso il quale l'obbligo di redigere i bilanci consolidati conformi agli IFRS, a decorrere dall'esercizio 2005, è posto in capo anche a tutte le società aventi *strumenti finanziari diffusi tra il pubblico*, anche se non quotati (imprese individuate dall'art. 116 del Testo unico della finanza o Tuf).

---

<sup>37</sup> PISONI P., BIANCONI P. P., BUSSO D., CISI M., *Il Bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 3 e segg.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia. Disciplina aggiornata dopo il D. Lgs 28 febbraio 2005, n. 38*. Documento n. 23 del 25 luglio 2005, pag. 11 e segg.

Inoltre, l'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge Comunitaria 2003) ha delegato il Governo ad esercitare la facoltà per gli Stati membri di ampliare l'ambito di applicazione degli IAS per la redazione dei bilanci, di esercizio e consolidati.

DI LASCIO M., FORNERO L., *L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: schema di D. Lgs. Attuativo dell'art. 25 della Legge 306/2003*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 1 del 3 gennaio 2005, pagg. 12, 13.

Analogo obbligo è valido per gli istituti finanziari, tra i quali banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di assicurazione.

Il bilancio consolidato IFRS è stato imposto in Italia anche alle imprese sopra citate poiché si tratta di *public interest entities*, il cui bilancio di gruppo, cioè, è di notevole interesse per una vasta platea di investitori, trattandosi di imprese che raccolgono il pubblico risparmio, analogamente a quelle società i cui titoli sono oggetto di negoziazione sui mercati finanziari.

E' poi prevista la facoltà, ma non l'obbligo, di redazione del bilancio consolidato in applicazione dei principi contabili internazionali per le società *controllate e collegate* incluse nel bilancio consolidato di un'impresa obbligata alla redazione dello stesso secondo gli IAS/IFRS, allo scopo di evitare a tali imprese l'onere di dover redigere il proprio consolidato (se capogruppo di livello inferiore) secondo la normativa del Codice civile e, contemporaneamente, redigere anche il bilancio IFRS ad uso interno di gruppo.

La stessa facoltà è poi prevista per qualunque impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato; vi è, quindi, un implicito riconoscimento da parte del legislatore della qualità superiore dei principi contabili internazionali, il cui utilizzo viene quindi incoraggiato.

Le disposizioni cui si è fatto cenno finora riguardano i bilanci consolidati; ma il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 estende l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS anche ai bilanci individuali d'impresa.

In particolare, per tutte le società già tenute alla redazione dei bilanci consolidati IFRS (fatta eccezione per le imprese assicurative) la facoltà di redazione del bilancio individuale 2005 secondo i principi internazionali diventa un obbligo a decorrere dall'esercizio 2006; questo consente alle società interessate di redigere un unico tipo di bilancio, con conseguente semplificazione amministrativa non indifferente, e, al tempo stesso, di evitare confusione nel mercato derivante dalla presentazione di due diversi bilanci emessi da società di rilevante interesse pubblico.

Per le stesse ragioni si attribuisce la facoltà di redazione del bilancio individuale IFRS alle controllate e collegate di imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato IFRS, a quelle imprese che hanno esercitato la facoltà di redigere il

consolidato secondo i principi contabili internazionali ed alle controllate e collegate di queste ultime.<sup>38</sup>

Il D. Lgs. N. 38/2005, inoltre, precisa che l'esercizio della facoltà di applicazione dei principi IAS/IFRS è irrevocabile; questo significa che, salvo casi eccezionali, non è più consentita la redazione del bilancio secondo le norme del Codice civile; ciò al fine di evitare che la scelta sia motivata esclusivamente da esigenze di comodo e che, sulle stesse, sia motivato il cambiamento delle regole di bilancio da un esercizio all'altro.

Infine, rimangono escluse dalla legittimazione all'applicazione dei principi contabili internazionali le società di minori dimensioni e, in particolare, quelle società che possiedono i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato, secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis c.c.;<sup>39</sup> tale preclusione probabilmente deriva dalla complessità dei principi IAS/IFRS, il cui utilizzo da parte di imprese di modeste dimensioni non sarebbe quindi efficace.

---

<sup>38</sup> MIELE L., *I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano*, in *Corriere tributario* n. 1/2005, pagg. 28, 29.

CARATOZZOLO M., *I principali problemi giuridici posti dall'introduzione dei principi Ias/Ifrs*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 1/2005, pag. 12.

<sup>39</sup> A più di tre anni dalla direttiva Ce n. 38/2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce i nuovi limiti, innalzati, per il bilancio in forma abbreviata. Si veda: IORI M., POZZOLI M., *Bilancio in forma abbreviata: recepita la direttiva 38/2003*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio* n. 21/2006, pagg. 47, 48.

Fig. 1.3 - *Tabella di sintesi*

	<b><i>Consolidato</i></b>	<b><i>Individuale</i></b>
a) Società quotate	obbligo 2005	facoltà 2005 obbligo 2006
b) Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	obbligo 2005	facoltà 2005 obbligo 2006
c) Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, finanziarie, Sim, Sgr, istituti di moneta elettronica	obbligo 2005	facoltà 2005 obbligo 2006
d1) Assicurazioni quotate	obbligo 2005	obbligo 2006/divieto se presenta il consolidato
d2) Assicurazioni non quotate	obbligo 2005	divieto
e) Società controllate, collegate e j. v. di società sub a), b), c) e d)	facoltà 2005	facoltà 2005
f1) Società che redigono il consolidato	facoltà 2005	facoltà 2005
f2) Controllate, collegate e j. v. incluse nel consolidato sub f1) redatto secondo IFRS	non applicabile	facoltà 2005
g) altre società diverse dalle precedenti e che non possiedono i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato	non applicabile	Facoltà futura, a partire dall'esercizio individuato con apposito decreto
Altre che possiedono i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato	divieto	divieto

Fonte: GIUSSANI A., *Quando il bilancio IAS è obbligatorio o facoltativo*, in Guida alla Contabilità e Bilancio – Bilancio Ias, 2 aprile 2007, pag. 10.

Lo scenario che si presenta a livello nazionale denota, quindi, la coesistenza di due differenti regimi contabili riferibili a due ambiti applicativi diversi; si hanno, infatti, società che rientrano nella sfera applicativa dei principi IAS/IFRS e società che rientrano nella sfera del Codice civile e delle leggi nazionali.

Questo comporta la presenza di due modelli di bilancio differenti; fatto che, precludendo la possibilità di pervenire alla integrale uniformità contabile, genera un'armonizzazione "a due livelli" o "a doppia velocità".

Tuttavia, anche sul versante civilistico l'influenza dell'impostazione internazionale ha prodotto i suoi effetti; basti pensare al trattamento delle operazioni di leasing finanziario (per le quali, almeno per ciò che concerne l'informativa in nota integrativa, si può parlare di applicazione dei principi internazionali) ed all'indicazione, contenuta nell'art. 2423-*bis* c.c., di tener conto, nella valutazione delle poste dell'attivo e del passivo, della loro "funzione economica", indicante un forte avvicinamento all'applicazione del principio internazionale della prevalenza della sostanza sulla forma.

Più marcata l'influenza internazionale a livello di interventi correttivi delle direttive comunitarie IV e VII, attraverso i quali si è introdotto, tra le altre cose, il concetto di *fair value* applicato agli strumenti finanziari.<sup>40</sup>

A ciò si deve aggiungere che lo stesso IASB, sensibilizzato in tal senso, ha avviato uno studio riservato all'informazione di bilancio delle piccole e medie imprese, che probabilmente condurrà alla realizzazione di un sistema specifico di standard per le Pmi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> ADAMO S., *Bilanci Ue: armonizzazione a doppia velocità*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2005, pag. 24.

La Commissione europea ha quindi proceduto su due diverse linee d'azione che, seppur in modo differente, hanno avuto un'importante risonanza livello nazionale:

- a) applicazione diretta degli IAS/IFRS (Regolamento Ce n. 1606/2002);
- b) modernizzazione delle direttive contabili (in particolare rilevano la IV e la VII direttiva), che continueranno a costituire la base dell'informativa contabile e finanziaria di tutte le società non interessate dall'applicazione diretta dei principi contabili internazionali.

ROCCA E., *Direttiva "modernizzazione". Riforma contabile al Codice civile. Richiamo Ue all'Italia per il ritardo – Banche, intermediari e imprese di assicurazione si sono adeguati dal 2005*, in Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2005, pag. 34.

<sup>41</sup> Uno tra i più rilevanti progetti dello IASB riguarda i principi contabili per le Pmi; lo IASB non richiederà l'applicazione dei nuovi principi prima del 1° gennaio 2009.

IORI M., POZZOLI M., *Il bilancio Iasb che verrà*, in Guida alla Contabilità e Bilancio n. 17/2006, pagg. 47, 48.

Fig. 1.4 - *Normativa di riferimento*

<u>NORMATIVA COMUNITARIA</u>	
<b>Regolamento (CE) n. 1606/2002</b>	E' previsto l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS per le società quotate UE nella redazione del bilancio consolidato a partire dal 1° gennaio 2005. La disposizione concede agli Stati membri la facoltà di prescrivere o autorizzare l'adozione di tali principi per società quotate, nella redazione del bilancio annuale, e per le restanti società sia per il bilancio d'esercizio che per il bilancio consolidato. La facoltà prevista ha trovato attuazione in Italia con il D. Lgs. n. 38/2005. Il regolamento prevede, inoltre, una particolare "procedura di omologazione" dei principi contabili internazionali.
<b>Direttiva Ce n. 65/2001</b>	La direttiva modifica la IV e VII direttiva CEE introducendo il criterio del <i>fair value</i> nella contabilizzazione e informativa di bilancio degli strumenti finanziari, anche derivati. I criteri contabili introdotti dalla direttiva si basano sulle regole contenute negli IAS 32 e IAS 39. La direttiva è stata parzialmente recepita con il D. Lgs. n. 394/2003.
<b>Direttiva Ce n. 51/2003</b>	La direttiva modifica sostanzialmente la IV e VII direttiva CEE prevedendo numerose novità relative ai principi generali di redazione (principio della prevalenza della sostanza sulla forma), ai criteri di valutazione (introduzione del <i>fair value</i> per attività diverse dagli strumenti finanziari) e agli schemi di bilancio (schemi alternativi di stato patrimoniale e conto economico).
<b>Direttiva Ce n. 46/2006</b>	La direttiva modifica nuovamente le direttive contabili relative a bilanci di esercizio e consolidati di imprese in genere, banche, altri istituti finanziari e imprese di assicurazione. Il recepimento da parte degli Stati membri deve avvenire entro il 5 settembre 2008. <sup>42</sup>
<u>NORMATIVA NAZIONALE</u>	
<b>Decreto Legislativo</b>	Il decreto esercita la facoltà prevista dall'art. 5 del regolamento

<sup>42</sup> Per un approfondimento si veda: ROSCINI VITALI F., *Nuove informazioni nei Bilanci Ue. La direttiva n. 46/2006/Ce ha modificato l'informativa prevista dalle direttive contabili relative ai conti annuali e consolidati di imprese quotate e non*, in Guida alla Contabilità e Bilancio n. 17/2006, pag. 49 e segg.



<b>28 febbraio 2005, n. 38</b>	(CE) n. 1606/2002 individuando le tipologie societarie del nostro Paese che sono obbligate o facoltizzate ad applicare i principi IAS/IFRS a partire dal 1° gennaio 2005. Il decreto prevede inoltre norme di coordinamento con la normativa civilistica e fiscale.
<b>Art. 25 Legge 31 ottobre 2003 n. 306 (Legge comunitaria 2003)</b>	In virtù della facoltà prevista dal regolamento (CE) n. 1606/2002, l'art. 25 della legge comunitaria 2003 delega al Governo l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'applicazione degli IAS/IFRS in Italia.
<b>Decreto legislativo 30 dicembre 2003 n. 394</b>	La norma recepisce, seppur in modo parziale, la direttiva Ce n. 65/2001 relativa alla contabilizzazione e all'informativa di bilancio degli strumenti finanziari secondo il criterio del <i>fai value</i> .
<b><u>REGOLAMENTI OMOLOGATIVI</u></b>	
L'art. 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 prevede che l'adozione dei principi contabili internazionali sia subordinata ad una procedura di omologazione da parte della Commissione Europea. Tale procedura prevede che la Commissione decida sull'adozione di tali principi dopo aver consultato gli Stati membri nell'ACR ( <i>Accounting Regulatory Committee</i> ) e aver ricevuto i pareri favorevoli dell'EFRAG. Attraverso i regolamenti citati di seguito sono stati omologati i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni.	
<b>Regolamento (Ce) n. 211/2005</b>	Modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli IFRS 1 e 2 e i principi IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39.
<b>Regolamento (Ce) n. 2238/2004</b>	Modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 per quanto riguarda l'IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33.
<b>Regolamento (Ce) n. 2237/2004</b>	Modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 per quanto riguarda lo IAS 32 e l'IFRIC 1.
<b>Regolamento (Ce) n. 2336/2004</b>	Modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 per quanto riguarda gli IFRS 1 e da 3 a 5, gli IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28, e da 31 a 41 e le interpretazioni del SIC 9, 22, 28 e 32.
<b>Regolamento Ce n. 2086/2004</b>	Integra il regolamento (CE) n. 1725/2003 per quanto riguarda l'inserimento dello IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione" parzialmente approvato dalla Commissione Europea.
<b>Regolamento Ce n. 707/2004</b>	Ratifica l'introduzione dell'IFRS 1, sulla prima redazione di un bilancio secondo i principi IAS, con l'obiettivo di far approntare, già dall'esercizio 2004, i bilanci secondo tali principi. Questi dati saranno utilizzati a scopo comparativo nel bilancio 2005, primo esercizio di applicazione integrale dei principi contabili internazionali.
<b>Regolamento Ce n. 1725/2003</b>	Il regolamento recepisce nella legislazione comunitaria tutti i principi IAS ad esclusione dello IAS 32 e 39. In allegato sono riportati in italiano i testi di tutti i principi contabili internazionali.

## CAPITOLO SECONDO

### **Il *Framework*: finalità, destinatari e principi di redazione del bilancio d'esercizio.**

- 2.1 Le funzioni del bilancio d'esercizio.
- 2.2 Finalità del bilancio d'esercizio: *Framework*, ordinamento giuridico e principi contabili nazionali.
  - 2.2.1 Il Framework: finalità di un bilancio IAS/IFRS.
  - 2.2.2 La clausola generale del bilancio nell'ordinamento e nella prassi nazionali.
- 2.3 I principi di redazione del bilancio.
  - 2.3.1 Principi Iasb e principi nazionali a confronto.
  - 2.3.2 Prevalenza della sostanza sulla forma.
  - 2.3.3 Il principio della prudenza.

## CAPITOLO SECONDO

### **Il *Framework*: finalità, destinatari e principi di redazione del bilancio d'esercizio.**

#### **2.1 Le funzioni del bilancio d'esercizio.**

Le funzioni attribuite al bilancio d'esercizio hanno subito, nel corso del tempo, una consistente evoluzione a cui è corrisposto il cambiamento della struttura del documento stesso.

Per decenni la principale *funzione* del bilancio è stata quella del “*rendiconto*”, cioè quella di rendere conto dell'operato degli amministratori ai soci; in altri termini, il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per permettere ai proprietari dell'azienda di valutare l'attività di gestione svolta dagli amministratori. Tale valutazione è effettuata principalmente sulla base della variazione della ricchezza conferita dai soci a seguito delle operazioni aziendali, e quindi sulla base del reddito prodotto nell'esercizio; in relazione al raggiungimento degli obiettivi in termini reddituali i proprietari potevano quindi decidere circa il rinnovo o la cessazione del mandato di amministrazione.

Questa funzione del bilancio d'esercizio mantiene ancora oggi un'importanza fondamentale in tutti quei casi in cui i soggetti amministratori della società sono distinti dai proprietari.

In tale prospettiva il bilancio era chiamato a svolgere esclusivamente una funzione interna, di carattere privato, i cui utenti consistevano essenzialmente nei proprietari.

Tuttavia, il bilancio possiede un contenuto informativo di interesse anche per gli stessi amministratori e, in generale, per tutti i soggetti che partecipano alle decisioni aziendali; in quanto sintesi della gestione e della capacità dell'azienda di produrre ricchezza, il bilancio è utile al fine non solo di analizzare la gestione passata, ma anche di prospettare i possibili sviluppi futuri della stessa.

Da qui la *funzione* del bilancio *di strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione*, che ha acquisito sempre più importanza nel tempo quanto più complessa è divenuta la gestione aziendale.

Ulteriore *finalità* da sempre attribuita al bilancio è quella di *calcolare il reddito di periodo* allo scopo della determinazione degli utili che possono essere prelevati, e quindi distribuiti, senza turbare le condizioni di equilibrio dell'impresa, consentendo sia un adeguato autofinanziamento che una congrua remunerazione dei soggetti conferenti il capitale di rischio.

Solo a partire dagli anni '70, in Italia è stata gradualmente assegnata al bilancio anche una *funzione informativa pubblica*, come conseguenza del sempre più forte condizionamento esercitato dai vari soggetti che ruotano attorno all'impresa, gli *stakeholders*. Al bilancio viene quindi assegnato il compito di fornire le informazioni in base alle quali i diversi soggetti interessati possono prendere decisioni economiche riguardanti i loro rapporti con l'impresa in modo consapevole e razionale.<sup>43</sup>

E' proprio il riconoscimento del ruolo informativo nei confronti dei terzi attribuito al bilancio che ha determinato la necessità di un intervento del legislatore in materia. Infatti, mentre alla fine del XIX secolo le imprese sono libere di determinare il contenuto del proprio bilancio (art. 176 del codice del commercio del 1882), con l'emanazione del codice civile del 1942 il legislatore ne definisce il contenuto ed i criteri di valutazione introducendo, inoltre, per le società di capitali, l'obbligo di pubblicazione. Tuttavia, è necessario attendere la riforma intervenuta negli anni '70

---

<sup>43</sup> DEMARTINI P., *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell'informazione economico-finanziaria delle imprese*, Padova, Cedam, 1999, pag. 93 e segg.; pagg. 113, 114.  
GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 25 e segg.  
QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 5 e segg.

(attraverso la legge n. 216 del 1974) perché vengano definiti forma e struttura del Conto economico.

Gli interventi normativi in materia di bilancio d'esercizio hanno quindi presentato un'incisività via via crescente, in conseguenza della presa di coscienza da parte del legislatore della rilevanza della funzione informativa dei rendiconti annuali delle imprese, fino ad arrivare al recepimento della IV e VII direttiva Cee, rispettivamente in materia di conti annuali e consolidati, con il D. Lgs. 127/91 (attraverso la quale, tra le altre cose, il bilancio viene integrato di un nuovo documento, la Nota integrativa, e la forma a sezioni contrapposte del Conto economico è sostituita dalla forma a scalare) ed alle innovazioni di respiro internazionale contestuali alla riforma del diritto societario.<sup>44</sup>

Oggi, nonostante le diverse finalità del bilancio sorte in epoche differenti coesistano, la principale funzione attribuita al bilancio destinato a pubblicazione è quella di strumento di informazione verso l'esterno.

Sono, infatti, sempre più interessati alle sorti dell'azienda non solo i soggetti interni, ma anche i soggetti esterni per i quali il soddisfacimento di interessi personali dipende dall'andamento dell'azienda stessa.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> CAMPOBASSO G. F., *Manuale di diritto commerciale*, Torino, Utet, 2005, pag. 277 e segg.  
BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 27.

<sup>45</sup> Le categorie di soggetti che a vario titolo risultano interessate all'andamento aziendale possono essere così riassunte:

- azionisti, cioè i soggetti in possesso dei diritti di proprietà della società in quanto conferenti il capitale di rischio;
- investitori istituzionali, quali fondi comuni di investimento, fondi pensione, banche, compagnie di assicurazione ecc., i quali sono particolarmente interessati all'andamento gestionale in funzione dei rendimenti derivanti dalle decisioni di investimento;
- management, il cui interesse si collega prima di tutto con la stabilità del rapporto con l'impresa, oltre che al possibile collegamento tra remunerazione e risultati aziendali;
- lavoratori dipendenti ed organizzazioni sindacali, la cui esigenza informativa riguarda il grado di redditività dell'impresa nonché i livelli di remunerazione e le indennità pensionistiche;
- finanziatori esterni, la cui esigenza informativa riguarda la solidità patrimoniale ed il grado di solvibilità dell'impresa finanziata, con la quale in sostanza condividono il rischio di impresa;
- fornitori, interessati a conoscere la capacità di solvibilità dell'impresa nel breve periodo;
- clienti, interessati alle caratteristiche qualitative ed ai prezzi dei beni/servizi offerti dall'azienda;
- categorie professionali, quali consulenti e revisori, con interessi rivolti alla preparazione dell'informazione o all'uso e all'interpretazione della stessa;
- gruppi di interesse collettivo, quali associazioni di natura pubblica o privata, interessati alla difesa del "sociale".

ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello interpretativo*, Milano, Giuffrè, 2001, pagg. 14, 15.

Tuttavia, a fronte della ricca varietà di *stakeholders*, a cui corrispondono interessi ed esigenze informative differenti, il bilancio difficilmente può soddisfare appieno tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati all'impresa.

Il bilancio conterrà, quindi, i dati e le informazioni più di sintesi e di comune interesse, quali: il reddito dell'esercizio, i mezzi propri, il capitale investito, i ricavi di vendita e così via; in altri termini, il bilancio deve essere capace di offrire una *base di conoscenza minima*, i cui elementi essenziali sono indicati dalla legge, che sia di interesse comune per i diversi pubblici dell'impresa.<sup>46</sup>

Questo tipo di informazione “qualifica il bilancio di esercizio come *strumento di informazione universale*; il bilancio cioè deve essere di concreta utilità per il maggior numero possibile di soggetti interessati alle sorti dell'impresa, offrendo una base comune per la formulazione delle loro decisioni di avviare o mantenere rapporti economici con l'azienda.”<sup>47</sup>

Il Codice civile (art. 2423, comma 2), analogamente alla prassi nazionale (PC n. 11) e internazionale (*Framework IASB*) individua la conoscenza minimale, verso la quale è finalizzato il bilancio, nella situazione patrimoniale e finanziaria della società e nel risultato economico dell'esercizio.

## **2.2 Finalità del bilancio d'esercizio: *Framework Iasb*, ordinamento giuridico e principi contabili nazionali.**

Le molteplici discordanze esistenti tra la disciplina contabile nazionale ed i principi contabili internazionali sono principalmente dovute al fatto che le due diverse impostazioni si caratterizzano per l'attribuzione al bilancio di finalità estremamente lontane tra loro.

In massima sintesi, alla base di tale affermazione può essere evidenziato che il rispetto della clausola generale della rappresentazione chiara veritiera e corretta nel

---

<sup>46</sup> “L'informazione dovuta deve rappresentare il *minimo comune conoscitivo* a disposizione del pubblico. La gradazione poi della qualità, del tipo e della frequenza di tali informazioni deve essere valutata non in astratto ma con riferimento a specifiche circostanze aziendali. Influiscono al riguardo la forma giuridica, il settore di appartenenza, il tipo di prodotti offerti dall'azienda.

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 13.

<sup>47</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 28.

corpus degli IAS/IFRS, a differenza di quanto si desume dalla normativa civilistica nazionale, non è concepita come *il fine* del bilancio, bensì come una *condizione propedeutica ad una completa e corretta informativa economico-finanziaria*.

La finalità o clausola generale dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, infatti, è individuata dal *Framework Iasb* nella *utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali*.

Verranno di seguito analizzate più dettagliatamente le differenze relative alla finalità attribuita al bilancio d'esercizio dal *Framework Iasb* e quella, invece, attribuitagli dalla normativa e dalla prassi nazionali.

### 2.2.1 Il *Framework*: finalità di un bilancio IAS/IFRS.

Nel luglio del 1989 l'allora *International Accounting Standards Committee* (oggi IASB) ha pubblicato il c.d. *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, cioè il quadro sistematico concettuale di riferimento per la preparazione e la presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato.

Tale schema concettuale affronta temi di portata generale quali gli utilizzatori delle informazioni di bilancio e le loro attese di conoscenza, l'obiettivo del bilancio, i principi generali (suddivisi in assunti di base e caratteristiche qualitative), la definizione, rilevazione e misurazione delle poste che costituiscono il bilancio e le modalità di conservazione del capitale d'impresa.

Il *Framework* quindi non costituisce né un vero e proprio principio contabile internazionale né un'interpretazione, e pertanto non viene adottato nel diritto comunitario. Tuttavia, costituisce per i redattori del bilancio un utile ausilio ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione dei principi contabili internazionali, nonché al fine di desumere le soluzioni da adottare rispetto alle questioni contabili non ancora affrontate dallo IASB.

Nei casi in cui non esista alcun documento specifico applicabile ad una determinata voce di bilancio, infatti, gli IAS impongono alle società l'applicazione di una metodologia contabile che consenta di produrre informazioni affidabili, e questo è

possibile solo se vengono presi in considerazione le definizioni ed i criteri di valutazione enunciati nel *Framework*.<sup>48</sup>

Tale documento, quindi, svolge anche un'importante funzione di stimolo per il processo di armonizzazione contabile, rappresentando un sistema interpretativo di riferimento nei processi di emanazione dei principi contabili internazionali e non solo, assistendo, infatti, anche gli organi nazionali preposti alla statuizione dei principi contabili nell'elaborazione di nuovi principi e nell'attuazione del processo di convergenza contabile a livello internazionale.

Il primo obiettivo perseguito dal *Framework*, comunque, consiste nel fornire assistenza allo IASB nella definizione dei nuovi principi contabili internazionali,

---

<sup>48</sup> PISONI P., BIANCONE P. P., BUSSO D., CISI M., *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, Giuffrè, 2007, pag. 16.



nonché nei processi di revisione ed aggiornamento dei principi emanati prima del 1989, favorendo l'eliminazione dei metodi contabili alternativi presenti negli IAS.<sup>49</sup>

In sintesi, si può affermare che il fine generale del *Framework* è quello di definire *natura, funzioni e limiti* del bilancio d'esercizio, in modo da selezionare un sistema logico di obiettivi da cui far discendere un *corpus* coerente di principi contabili.

La finalità principale (o clausola generale) attribuita al bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali si ricava appunto dal *Framework* e dallo IAS 1 – *Presentation of Financial Statements*, e coincide con la funzione informativa o, meglio, con l'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali.

Si legge, infatti, nel *Framework* che lo scopo del bilancio è quello di “*fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico*” (IASB, *Framework*, paragrafo 12 e IAS 1, paragrafo 7).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> L'elaborazione del *Framework* è avvenuta, infatti, in un momento successivo alla redazione della maggior parte dei principi contabili internazionali; molte delle definizioni attualmente presenti nel documento erano allora inserite in specifici principi contabili internazionali.

DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pag. 172 e segg.

BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pagg. 110, 111.

Gli scopi che lo IASB assegna al *Framework* sono quelli di:

- assistere il *Board* dello IASB nello sviluppo dei prossimi principi contabili internazionali e nella revisione degli attuali;
- assistere il *Board* dello IASB nel promuovere l'armonizzazione dei principi contabili e delle procedure relative alla predisposizione dei bilanci, favorendo una traccia per ridurre il numero delle tecniche contabili alternative ammesse dai principi contabili internazionali;
- assistere gli organismi che redigono i principi contabili nazionali nel loro lavoro;
- assistere i redattori dei bilanci nell'applicazione dei principi internazionali e nell'affrontare argomenti che devono ancora formare oggetto di un principio contabile internazionale;
- assistere i revisori nel valutare la conformità ai principi contabili internazionali;
- assistere gli utilizzatori dei bilanci nell'interpretazione delle informazioni contenute nei bilanci predisposti in conformità ai principi contabili internazionali;
- fornire a coloro che sono interessati al lavoro dello IASB informazioni circa la redazione dei principi contabili internazionali.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese. Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS*, Documento n. 11 del 27 maggio 2003, pag. 8.

<sup>50</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 1 e segg.

L'utilità a fini decisionali, dunque, riveste un ruolo centrale nel processo di redazione del bilancio a livello internazionale, e costituisce il criterio base anche per la scelta dei principi contabili da utilizzare nella produzione delle informazioni di bilancio: *“il principio contabile migliore è quello che, nei limiti del rapporto costi/benefici, produce le informazioni più utili per assumere decisioni economiche”* (Framework, paragrafo 30).

Tuttavia, vista la numerosità e l'eterogeneità delle classi di soggetti a cui l'informativa di bilancio è rivolta, i conti annuali non possono soddisfare tutti i bisogni di informazione di tutti i destinatari; ciascun soggetto, infatti, presenta esigenze informative differenti a seconda degli interessi di cui è portatore.<sup>51</sup>

Questo ha portato lo IASB a formulare una precisa scala gerarchica dei possibili utilizzatori del bilancio, nella quale al primo posto sono collocate le esigenze informative degli investitori, siano essi attuali o potenziali; ciò nonostante sia stata dichiarata, in linea di principio, l'importanza del bilancio quale strumento di informazione per i terzi in generale.

Lo IASB giustifica tale scelta sostenendo che *“non tutte le esigenze di informazione degli utilizzatori possono essere soddisfatte dai bilanci, anche se alcune di esse sono comuni a tutti gli utilizzatori. Dato che sono gli investitori a fornire capitale di rischio all'impresa, la preparazione di bilanci, che soddisfano le necessità informative di costoro, soddisferà anche la maggior parte delle necessità degli altri utilizzatori”* (Framework, paragrafo 10).

Lo IASB focalizza quindi l'attenzione sulle esigenze informative degli investitori, ipotizzando che il soddisfacimento delle loro necessità coincida con il

---

<sup>51</sup> “I destinatari delle informazioni di bilancio presentano varie esigenze informative in relazione alle tipiche decisioni economiche che devono assumere. Gli *investors*, per esempio, hanno bisogno di informazioni per decidere se conviene mantenere, incrementare o cedere le risorse investite in strumenti finanziari espressivi dell'*equity* dell'impresa o del gruppo aziendale. (...) I dipendenti e le organizzazioni sindacali sono interessati allo stato di salute delle imprese e dei gruppi per valutare le prospettive di stabilità o incertezza relative ai posti di lavoro, alle qualifiche, alle condizioni contrattuali, alle remunerazioni. I finanziatori esterni dell'impresa e dei gruppi aziendali hanno bisogno di informazioni per decidere la concessione di prestiti e le condizioni di finanziamenti in termini di volumi, prezzi, tempi di maturazione degli interessi e di restituzione del capitale. (...) I fornitori e i clienti hanno interesse ad apprezzare lo stato di salute delle imprese in quanto ciò può avere riflessi significativi sui propri equilibri gestionali. A fronte di tali esigenze, è tesi condivisa che i bilanci non possano soddisfare tutti i bisogni di informazione di tutti i destinatari”.

AZZALI S., *L'obiettivo dei bilanci*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 45.

soddisfacimento delle attese della maggior parte degli altri utilizzatori del bilancio d'esercizio o, per lo meno, di una base informativa minima comune.

Tutti gli *stakeholders* devono essere posti nelle condizioni di valutare, ai fini decisionali, attraverso le informazioni fornite dal bilancio, le *performance* attuali e future legate all'azienda; l'assunzione delle decisioni deve cioè avvenire sulla base della *capacità dell'impresa di produrre flussi di cassa (cash generatine ability)*, nonché sui tempi e sulla certezza di generare tali flussi (*Framework*, paragrafo 15).<sup>52</sup>

Tale capacità può essere meglio apprezzata quando gli utilizzatori del bilancio hanno a disposizione informazioni focalizzate non solo sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico, ma anche sulle variazioni della struttura finanziaria, informazioni ottenute mediante lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario.

Inoltre, tali documenti sono integrati e chiariti attraverso l'elaborazione di note e prospetti supplementari.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> “La valutazione dell’attitudine dell’impresa a generare flussi monetari costituisce il criterio principale in base al quale deve essere modellata l’informazione di bilancio. (...) E’ evidente come “tale oggetto di conoscenza della dinamica d’impresa” soddisfi le attese degli investitori e dei finanziatori. Questa classe di interlocutori aziendali, infatti, fornisce capitale a vario titolo ed è interessata a conoscere l’ammontare, i tempi ed i rischi che possono gravare su quello che sarà il “recupero finanziario dell’investimento”.

In particolare, per coloro che hanno fornito capitale di rischio il “recupero dell’investimento” è rappresentato dai flussi finanziari dei dividendi e dal capitale che potrà essere smobilitato qualora si decida di cedere la quota di partecipazione nell’impresa.

Per coloro che hanno fornito capitale di credito il “recupero dell’investimento” è rappresentato dagli interessi maturati e incassati e dal rimborso del capitale concesso in prestito.

Risulta, invece, meno facilmente comprensibile come l’orientamento adottato dallo Iasc possa soddisfare anche le attese informative delle altre classi di destinatari dell’informazione di bilancio.

Al riguardo, mentre il *Framework* IASC non offre spiegazioni più approfondite, il documento elaborato dal *Financial Accounting Standards Board* (1978) fornisce alcuni utili chiarimenti.

Tutti coloro che apportano fattori produttivi all’impresa, siano essi capitale, beni e servizi, attendono di avere una contropartita espressa in flussi monetari che rende la cessione dei fattori produttivi conveniente. Di conseguenza, i fornitori ed i lavoratori, così come gli investitori ed i finanziatori, sono interessati a conoscere l’attitudine dell’impresa a produrre flussi di cassa perché proprio tale caratteristica, in definitiva, consente all’azienda di remunerare adeguatamente i fattori impiegati nel processo produttivo”.

DEMARTINI P., *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell’informazione economico-finanziaria delle imprese*, Padova, Cedam, 1999, pag. 93 e segg.; pagg. 173, 174.

<sup>53</sup> Per un approfondimento sulla composizione e la struttura di un bilancio IAS/IFRS si veda:

BALDUCCI D., *Il Bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 51 e segg.

BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pag. 33 e segg.;

MORETTI P., *Stato patrimoniale e conto economico secondo i principi IAS*, in *Corriere Tributario* n. 37/2004, pag. 2901 e segg.;

PATTUMELLI E., *IAS 1: schemi di bilancio. Analisi delle principali regole da seguire per la definizione degli schemi/prospetti Ias/Ifrs di stato patrimoniale, di conto economico e delle variazioni*

In tal senso, nel paragrafo del *Framework* si legge che “*un fascicolo di bilancio normalmente comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, nonché note ed altri prospetti esplicativi che costituiscono parte integrante del bilancio*”.<sup>54</sup>

### **2.2.2 La clausola generale del bilancio nell’ordinamento e nella prassi nazionali.**

La finalità del bilancio, inteso quale strumento universale di informazione, redatto secondo la normativa del Codice civile ed i principi contabili nazionali, è individuata dall’articolo 2423, comma 2 c.c.; secondo tale disposizione “*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio*”.

Il postulato del *true and fair view*, tradotto nel nostro ordinamento in rappresentazione veritiera e corretta, rappresenta il principio informatore della IV direttiva CEE la quale, all’articolo 2, prevede che “*i conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’impresa*”, ottenuto tramite l’applicazione dei principi di bilancio individuati dalla stessa direttiva.

Si tratta della cosiddetta “clausola generale” che si estrinseca nei “postulati” di *chiarezza, verità e correttezza*, i quali rappresentano le linee guida sovraordinanti la redazione del bilancio e che concorrono congiuntamente a realizzare l’*intelligibilità* del bilancio d’esercizio stesso.

---

*del patrimonio netto*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, del 2 aprile 2007, pag. 11 e segg.;

POZZOLI M., *Schemi di bilancio: pronunciamenti della Consob*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 18 del 9 ottobre 2006, pag. 46 e segg.

<sup>54</sup> DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pag. 175 e segg.

DEMARTINI P., *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell’informazione economico-finanziaria delle imprese*, Padova, Cedam, 1999, pag. 93 e segg.; pag. 169 e segg.

MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in Corriere Tributario n. 33/2004, pagg. 2593, 2594.

La *chiarezza* deve intendersi come sinonimo di comprensibilità del bilancio per un utente esterno; redigere il bilancio con chiarezza significa far sì che esso risulti pienamente comprensibile per chiunque.

Il Codice civile persegue la chiarezza attraverso numerose disposizioni, ad esempio, fissando il contenuto dei documenti di bilancio attraverso l'imposizione di schemi "rigidi" e "chiusi" di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; stabilendo la necessità dell'esposizione di informazioni esaurienti in nota integrativa e imponendo l'obbligo di fornire informazioni aggiuntive, anche se non specificatamente richieste dalla legge, se utili per una piena comprensione dell'informazione contenuta nel bilancio.<sup>55</sup>

Al perseguimento della chiarezza giovano, inoltre, altri principi non espressamente previsti dal Codice civile, tra cui quello della verificabilità delle informazioni di bilancio attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, ed il principio della significatività e rilevanza dei dati.

In forza di quest'ultimo principio devono essere esposte in bilancio solo le informazioni *significative*, cioè quelle informazioni utili ai fini delle decisioni economiche degli utilizzatori. In tale contesto assume quindi importanza anche la consistenza quantitativa (*rilevanza*) dei fenomeni oggetto di rappresentazione; al di sotto di una certa soglia dimensionale, cioè, difficilmente un'informazione può definirsi significativa e quindi utile per gli utilizzatori.<sup>56</sup>

La *verità* implica che i valori e le informazioni siano attendibili. Tuttavia, è bene precisare che un bilancio non potrà mai essere vero in senso assoluto, a causa della presenza nello stesso di valori stimati e congetturati; si presenta, infatti, la necessità di processi valutativi i cui risultati saranno influenzati da come gli amministratori interpretano il fluire della gestione, e quindi da giudizi soggettivi. Ciò nonostante, il bilancio può essere "veritiero", e la veridicità del bilancio deve essere intesa come *attendibilità*; gli amministratori, quindi, devono presentare un bilancio che tenda a rispecchiare la realtà gestionale, avendo come supporto nei processi valutativi i principi contabili specifici.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> CARAMIELLO C., *Ragioneria generale e applicata*, Torino, Mursia, 1996, pag. 18.

<sup>56</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 33 e segg.

<sup>57</sup> QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 25.

Il concetto di verità riferito al bilancio si sviluppa, quindi, su due piani: si può parlare, infatti, di verità oggettiva in riferimento alle quantità oggettive di bilancio (valori numerari certi e assimilati, costi, ricavi e valori di capitale netto aventi origine numeraria), e di verità in senso soggettivo, o veridicità, in riferimento alle quantità stimate e congetture, le quali possono essere credibili rispetto alle ipotesi che ne stanno alla base.<sup>58</sup>

Infine, la *correttezza* sottintende il rispetto delle norme di legge, dei principi contabili di natura professionale e dei principi dell'economia aziendale. Ciò significa che il rispetto delle regole civilistiche non è a tal fine sufficiente se non è rispettata la correttezza economica delle valutazioni e delle rappresentazioni contabili.

La correttezza deve quindi essere interpretata come onestà, *neutralità*, ossia come volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegi per forma e contenuto qualche centro di interesse particolare.

In sintesi, si ritiene che il bilancio, essendo considerato lo strumento principale di informazione contabile verso l'esterno, dovrebbe essere predisposto in modo da risultare di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, i quali dovrebbero trovare nell'attendibilità ed imparzialità dei dati la base comune minima di informazione necessaria per una corretta interpretazione del divenire della gestione aziendale. In altri termini, risulta di fondamentale importanza la *neutralità dell'informazione*, la cui produzione deve quindi avvenire prescindendo dagli specifici interessi ed aspettative di una determinata classe di interessi.<sup>59</sup>

L'importanza della neutralità dell'informazione viene enfatizzata anche dal principio contabile nazionale n. 11 "Bilancio d'esercizio: finalità e postulati", che rappresenta il *Framework* dei principi contabili nazionali, ossia il documento che delinea le linee guida ed i comportamenti contabili che devono essere adottati nella redazione, controllo e analisi del bilancio.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 10

<sup>59</sup> ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello interpretativo*, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 31.

<sup>60</sup> CNDC, *Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi*, Milano, Egea, 2002, documento n. 11, *Bilancio d'esercizio: finalità e postulati*.

Il documento è stato integrato nella parte dedicata al postulato della "prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali". Si veda in proposito:

IORI M., POZZOLI M., (a cura di), "Nuovi" principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità. *Tutte le principali novità dei nuovi principi Oic*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 13

La preminenza del principio del quadro fedele come regola vincolante, e non come opzione, così come la possibilità di deroga ad un principio contabile, con obbligo di giustificazione, concessa ai redattori del bilancio qualora sia indispensabile per ottenere un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, sono previsti anche dal principio contabile internazionale IAS 1, in perfetta concordanza con quanto stabilito dalla legislazione contabile europea (art. 2, paragrafo 5 della IV direttiva) e nazionale (art. 2423 c.c.).

Tuttavia, il postulato del *true and fair view* a livello IASB non ha la stessa forza ed incisività attribuitagli dalla disciplina europea e nazionale.

Infatti, mentre la normativa nazionale considera tale principio come vera e propria finalità del bilancio d'esercizio, e come tale è gerarchicamente collocato in una posizione di primo livello rispetto ai principi di redazione del bilancio, per lo IASB il principio del quadro fedele, nonostante venga riconosciuto come principio generale (esplicitato nel *Framework* ed integrato e approfondito attraverso la revisione dello IAS 1, avvenuta nel 1997), è considerato "solamente" come principio strumentale all'effettiva utilità delle informazioni contabili.<sup>61</sup>

Tale concetto è indicato sia nel paragrafo 10 dello IAS 1, sia nel *Framework*, in cui si legge che "*l'applicazione delle principali caratteristiche qualitative e dei corretti principi contabili è una tappa obbligatoria per quei bilanci che hanno come obiettivo la rappresentazione di un quadro fedele e corretto di tali informazioni*".

A livello di principi contabili internazionali, quindi, il principio della rappresentazione veritiera e corretta, pur avendo un connotato generale, non ha una sua piena autonomia, essendo diretta conseguenza della corretta applicazione dei principi generali di redazione.

Fig. 2.1 - *Clausola generale – Finalità dei bilanci.*

<i>Principi contabili internazionali</i>	<i>Normativa civilistica</i>
<i>Framework IASB</i>	<i>Art. 2423, c. 2, Codice civile</i>
Finalità del bilancio è di fornire informazioni	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e

del 10 luglio 2006, pag. 49.

<sup>61</sup> MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario* n. 33/2004, pag. 2599.

sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni nella struttura finanziaria dell'impresa, utili ad una vasta gamma di utilizzatori	deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
--	---

Possono, inoltre, essere evidenziati altri elementi di differenziazione tra la finalità di bilancio così come intesa in Italia e quella, invece, individuata dallo IASB nei principi contabili internazionali.

Le norme civilistiche, a differenza del Framework IASB, non esplicitano né il principio dell'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali né accennano in alcun modo ai destinatari delle informazioni contabili. Le finalità assegnate al bilancio tendono ad evidenziare soprattutto le caratteristiche delle informazioni del documento piuttosto che la relazione strumentale rispetto alle attese informative degli utilizzatori.

I principi contabili internazionali, inoltre, in quanto *investor oriented*, sono finalizzati alla tutela degli investitori, per i quali il bilancio viene presentato con una visione prevalentemente prospettica nell'ottica dei ritorni finanziari; da qui la fondamentale importanza attribuita alla redazione del rendiconto finanziario (obbligatorio nello schema di bilancio IASB e solo consigliato dai principi contabili nazionali).

Il bisogno di informazione comune a tutti i destinatari individuato dalla prassi nazionale coincide, invece, con l'apprezzamento delle condizioni di economicità d'impresa, cioè con la stima della capacità dell'impresa di remunerare congruamente, nel medio-lungo termine, i fattori produttivi impiegati nell'attività aziendale; da ciò si desume la maggiore rilevanza nel bilancio IAS/IFRS attribuita alla dinamica finanziaria della gestione.<sup>62</sup>

In conclusione, la finalità che la normativa civilistica nazionale e lo schema concettuale IASB assegnano al bilancio d'esercizio presenta le seguenti peculiarità:

- *normativa nazionale:*

<sup>62</sup> AZZALI S., *L'obiettivo dei bilanci*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 49 e segg.; BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 109.



1. l'obiettivo del bilancio focalizza l'attenzione sulle caratteristiche dello strumento informativo più che sull'utilità delle informazioni per i destinatari;
2. il principio dell'utilità ai fini decisionali non è esplicitato;
3. l'approccio giuridico al bilancio trascura di mettere esplicitamente i bilanci al servizio dei destinatari;
4. non è individuato nessun destinatario privilegiato.

- *principi contabili internazionali:*

1. l'utilità ai fini decisionali per gli utilizzatori è la finalità ultima delle informazioni di bilancio;
2. gli *investors* sono i destinatari preminenti delle informazioni del bilancio d'esercizio poiché si presume che soddisfare le loro esigenze equivalga a soddisfare le attese della maggior parte degli altri utilizzatori;
3. il bisogno comune degli utilizzatori è di apprezzare la capacità dell'impresa di produrre e distribuire flussi di moneta o flussi equivalenti, nonché il valore, i tempi e l'incertezza di tale generazione;
4. le informazioni necessarie per soddisfare l'esigenza suddetta sono di specie reddituale, patrimoniale e finanziaria.

### **2.3 I principi di redazione del bilancio.**

I diversi trattamenti contabili previsti per specifiche operazioni aziendali dal modello contabile IASB e da quello comunitario e nazionale derivano a loro volta dalle differenze che caratterizzano i due modelli relativamente alle finalità e, di conseguenza, ai principi generali per la redazione del bilancio.

A livello nazionale, la normativa relativa al bilancio d'esercizio deriva dal D. Lgs n. 127/91 che ha dato attuazione in Italia alle direttive IV e VII CEE.

L'esigenza pubblica di garantire il ruolo informativo del bilancio ha spinto, infatti, il legislatore italiano a disciplinare in modo sistematico la materia, innovando le disposizioni del Codice civile dall'art. 2423 al 2435-bis.

Il codice propone una gerarchia ben definita tra clausola generale, principi di redazione, criteri di rappresentazione, valutazione e informazione.

La *clausola generale*, espressiva della finalità assegnata ai bilanci, ha prevalenza sia sui criteri generali di redazione sia sui criteri di rappresentazione e valutazione; così, mentre il rispetto dei principi di redazione è condizione necessaria per l'adempimento della clausola generale, essi sono in posizione gerarchicamente superiore rispetto ai criteri di valutazione e a quelli di rappresentazione.

Fungono, infine, da corollario i principi contabili nazionali, ossia le norme tecniche, procedurali e metodologiche di derivazione professionale, che svolgono una funzione integrativa rispetto alle disposizioni civilistiche.<sup>63</sup>


I *principi di redazione del bilancio*, in sintesi, svolgono una funzione subordinata rispetto alla clausola generale ma, al tempo stesso, costituiscono la base di riferimento per i criteri analitici di valutazione. Sono individuati dall'art. 2423-bis e possono essere schematizzati come di seguito (Fig. 2.2).

Assumono particolare rilievo, tra gli altri, i principi della prudenza e della competenza economica, con i rispettivi corollari, ed il principio della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato.

Fig. 2.2 - *Clausola generale e principi generali di redazione contenuti nel c.c.*

---

<sup>63</sup> ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 7 e seg.




Fonte: MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario* n. 33/2004, pag. 2596.

Ai principi di redazione del bilancio indicati dal Codice civile devono inoltre essere aggiunti quelli contenuti nel principio contabile nazionale n. 11- *Bilancio d'esercizio: finalità e postulati*, i quali vanno ad integrare i principi generali individuati dalle disposizioni civilistiche.

Nel modello contabile Iasb, invece, alla clausola generale (utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali) seguono i principi generali di redazione, a loro volta suddivisi in:

- assunti fondamentali (*basic assumption*), individuati nel criterio della competenza e della prospettiva di funzionamento dell'impresa;
- caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (*qualitatives characteristics*), distinte in caratteristiche di primo e secondo livello, come schematizzato di seguito (Fig. 2.3).

Fig. 2.3 - I principi generali del bilancio secondo lo schema concettuale dello Iasb



Fonte: MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario* n. 33/2004, pag. 2595.

A questi principi individuati dal *Framework* devono essere aggiunti quelli definiti dallo IAS 1, ovvero: il divieto di compensazioni tra attività e passività e la costanza di applicazione nella redazione del bilancio.<sup>64</sup>

Analizzeremo, di seguito, i principi generali per la redazione del bilancio individuati dal modello contabile Iasb, al fine di mettere in evidenza gli aspetti di divergenza rispetto ai medesimi principi presenti nel Codice civile e nel principio contabile nazionale n. 11.

### 2.3.1 Principi Iasb e principi nazionali a confronto.

I principi generali di redazione previsti dal modello contabile Iasb si distinguono in assunti di base e caratteristiche qualitative delle informazioni contabili; i primi sono alla base di tutto il processo di redazione del bilancio, mentre le caratteristiche qualitative sono qualità che le informazioni di bilancio dovrebbero possedere per essere utili ai fruitori per assumere decisioni economiche.

#### - Assunti fondamentali o di base (Basic Assumption).

*Continuità della gestione (Going Concern – Framework, paragrafo 23).* Tale postulato assume che il bilancio venga redatto nell'ipotesi che l'azienda si trovi in una normale situazione di funzionamento, presumendo inoltre che tale situazione continuerà a manifestarsi anche nel futuro; in altre parole, i principi contabili che discendono dal *framework* sono elaborati partendo dall'assunto che l'impresa è un complesso dinamico in funzionamento e che continuerà la propria attività nel futuro. Gli amministratori, quindi, quando redigono i bilanci, devono valutare il rispetto di tale condizione, e nel caso in cui dovessero rilevare la presenza di margini di incertezza per eventi o condizioni che potrebbero incidere sulla dinamica di funzionamento aziendale sarebbero tenuti a darne una particolare segnalazione in bilancio. Inoltre, se le prospettive suddette mutano (ad esempio, nel caso in cui si prospetti una liquidazione dell'attività), i bilanci devono essere predisposti in base a

<sup>64</sup> Si veda in proposito:

AZZALI S., *I principi generali dei bilanci*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 69 e segg.

criteri differenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi conoscitivi diversi da quelli dei bilanci ordinari.<sup>65</sup>

Il principio è esplicitato in modo sostanzialmente identico dall'art. 2423-*bis* del Codice civile, nel cui punto 1 è stabilito che “*la valutazione delle voci deve essere fatta .. nella prospettiva della continuazione dell'attività*”; si tratta, quindi, di un principio riguardante direttamente i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426, soprattutto per la determinazione di quei valori comuni a più esercizi rientranti nei cicli produttivi non conclusi alla data di chiusura del periodo amministrativo: esempio tipico riguarda le immobilizzazioni.<sup>66</sup>

*Competenza economica (Accrual Basis of Accounting)*. Il principio della competenza economica riveste un ruolo di assoluta rilevanza non solo nel nostro ordinamento giuridico ma anche nei principi contabili internazionali.

Secondo il criterio della competenza gli effetti contabili di un'operazione aziendale devono essere “*rilevati al momento della loro maturazione economica e sono quindi registrati in contabilità e nel bilancio del periodo a cui si riferiscono*” (*Framework*, paragrafo 22), e ciò indipendentemente dalla manifestazione monetaria della stessa.

Nel nostro ordinamento il principio della competenza è richiamato dall'art. 2423-*bis* punto 3, nel quale è stabilito che “*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*”; tuttavia, la norma deve essere integrata attraverso le specificazioni contenute nel principio contabile n. 11, che fornisce una formulazione della competenza economica sostanzialmente analoga a quella proposta dal *framework*.

La scelta della competenza economica, rispetto alla competenza finanziaria, per la rilevazione dei fatti amministrativi è stata compiuta dall'allora Iasc per la sua valenza informativa; infatti, i bilanci redatti secondo competenza economica informano gli utilizzatori non solo sulle operazioni già avvenute e che hanno o non hanno comportato incassi e pagamenti, ma anche sulle obbligazioni a pagare in futuro e sulle attività rappresentative di diritti ad incassare denaro nei successivi esercizi.

---

<sup>65</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 3.

<sup>66</sup> DEMARTINI P., *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell'informazione economico-finanziaria delle imprese*, Padova, Cedam, 1999, pagg. 176, 177;  
BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pagg. 111, 112.

La determinazione del reddito d'esercizio e del capitale di funzionamento deve quindi essere fondata su una correlazione tra componenti positivi e negativi di competenza dell'esercizio. Sorge conseguentemente il problema di stabilire il momento in cui i componenti positivi e negativi di reddito possono considerarsi realizzati, e la correlazione tra gli stessi.<sup>67</sup>

Per convenzione, i ricavi si considerano realizzati quando il processo produttivo è stato completato e lo scambio è stato eseguito attraverso la vendita; anche per il *framework*, così come per il principio contabile nazionale n. 11, nel determinare la correlazione tra ricavi e costi, sono i ricavi a determinare la competenza di questi ultimi: stabiliti i ricavi di competenza, verranno imputati a conto economico quei costi che sono ad essi associati da un legame funzionale.<sup>68</sup>

- Caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (Qualitative characteristics).

Nell'ambito delle caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio del modello IASB è previsto un preciso livello gerarchico che pone i principi della comprensibilità, attendibilità, significatività e comparabilità sovraordinati rispetto ai principi della rilevanza, rappresentazione fedele, sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza. Tale gerarchia si giustifica con la differente importanza che le caratteristiche qualitative suddette assumono in funzione dell'utilità delle informazioni di bilancio ai fini decisionali.

---

<sup>67</sup> "Diviene dunque essenziale individuare le modalità di riconoscimento sia dei ricavi che dei costi, per i quali il framework sinteticamente, ma specularmente, stabilisce che:

- i ricavi (paragrafo 92) sono rilevati in conto economico nel momento in cui ha luogo un incremento di benefici economici futuri comportante un incremento di attività o un decremento di passività, che può essere valutato attendibilmente;
- i costi (paragrafo 94) sono rilevati in conto economico nel momento in cui ha luogo un decremento di benefici economici futuri comportante un decremento di attività o un incremento di passività, che può essere valutato attendibilmente".

BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 112;

AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 9 e segg.

<sup>68</sup> AZZALI S., *I principi generali dei bilanci*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 56 e segg.;

DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pagg. 185, 186;

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 38, 39.

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 55 e segg.

*Comprensibilità (Understandability)*. La comprensibilità è una qualità essenziale (di primo livello) delle informazioni di bilancio che deve rendere possibile agli utilizzatori la piena comprensione delle informazioni trasmesse mediante il bilancio d'esercizio. Tuttavia, la comprensibilità deve essere apprezzata ponendosi nella prospettiva dei destinatari, presupponendo che essi abbiano *una ragionevole conoscenza della dinamica degli affari, dell'attività economica e della contabilità, nonché la volontà di esaminare le informazioni con la normale diligenza* (*Framework*, paragrafo 25). In ogni caso la comprensibilità non deve mai recare pregiudizio agli utilizzatori attraverso la mancata esposizione di informazioni significative, solo perchè complesse.

Strettamente legato al criterio di comprensibilità è il corollario del *divieto di compensazione tra poste contabili (offsetting)*, fissato dallo IAS 1, nel quale è previsto che sia le attività e le passività sia i costi ed i ricavi devono essere rilevati distintamente; la compensazione tra partite, infatti, riduce la comprensibilità e la capacità informativa del bilancio.<sup>69</sup>

Nel nostro sistema contabile il principio della comprensibilità o *chiarezza* è esplicitamente previsto sia dalle norme del Codice civile (art. 2423) che dal principio contabile n. 11.

La differenza più rilevante rispetto a quanto stabilito dai principi contabili internazionali riguarda la diversa importanza e "posizione gerarchica" attribuita allo stesso principio dai due modelli contabili.

Mentre nel *Framework*, infatti, la comprensibilità è subordinata all'utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali, nel nostro ordinamento la chiarezza rappresenta una vera e propria finalità del bilancio d'esercizio, costituendo parte integrante della clausola generale.

Inoltre, l'applicazione del principio della chiarezza avviene, tra le altre cose, attraverso l'osservanza degli schemi di bilancio previsti dal legislatore (artt. 2424 e 2425); questa relazione non sussiste, invece, nell'ambito dei principi contabili internazionali nei quali è stabilito, in luogo di uno schema rigido, semplicemente un contenuto minimo di stato patrimoniale e conto economico.

---

<sup>69</sup> BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pagg. 113, 114.



Le due impostazioni trovano al contrario piena concordanza nella previsione del divieto della compensazione di partite (2423-ter).

*Significatività (Relevance).* La significatività è la qualità delle informazioni che più si correla direttamente con la loro utilità per scopi decisionali e, quindi, con il fine ultimo del bilancio. Secondo il *Framework* (paragrafo 26) un'informazione è significativa quando è in grado di incidere o influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori di un bilancio, mettendoli in condizione sia di verificare le valutazioni effettuate in passato e valutare la gestione presente dell'azienda, sia di apprezzare, secondo una visione prospettica, le variabili che probabilmente incideranno sulla futura attività aziendale.

Tuttavia, riguardo alla funzione prospettica del bilancio, è utile precisare che il documento contabile non fornisce in sé dati previsionali, ma spetterà al lettore elaborare delle ipotesi sui possibili sviluppi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.<sup>70</sup>

Secondo il *Framework* un aspetto della significatività è rappresentato dalla *rilevanza (Materiality)*, la quale costituisce nel contempo una caratteristica qualitativa delle informazioni di secondo livello; un'informazione è definita rilevante quando la sua omissione o la sua imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori.

Il concetto della significatività è legato, quindi, sia ad un aspetto qualitativo dell'informazione, determinato dalla natura della stessa, sia ad un aspetto quantitativo, apprezzabile sulla base della rilevanza dell'informazione, che rappresenta, perciò, la soglia dimensionale al di sotto della quale un'informazione contabile non può essere considerata significativa.

In proposito lo IAS 1 stabilisce che le informazioni rilevanti devono sempre essere indicate in bilancio distintamente, mentre i valori non rilevanti possono essere aggregati con valori della stessa natura o funzione o nel prospetto di bilancio o nelle note.<sup>71</sup>

La significatività e la rilevanza non sono esplicitamente indicate tra i principi di

<sup>70</sup> DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pag. 189.

<sup>71</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 7.

redazione del bilancio previsti dal Codice civile, mentre vengono espressamente richiamati nel principio contabile nazionale n. 11, il quale attribuisce loro significati simili rispetto a quanto indicato dai principi contabili internazionali.

Tuttavia, il documento n. 11 collega il principio della significatività e rilevanza al processo di formazione del bilancio piuttosto che al grado di analiticità di presentazione delle informazioni nello stesso, e considera i due concetti come sinonimi; si legge, infatti, che *il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari e che errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto della rilevanza; essi in pratica non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.*<sup>72</sup>

Il *framework* dà, quindi, una nozione più precisa del principio della significatività e rilevanza di quanto non faccia il principio contabile n. 11.

*Attendibilità (Reliability).* L'attendibilità è un'ulteriore caratteristica qualitativa di primo livello delle informazioni di bilancio individuate dallo Iasb; per attendibilità si intende l'assenza di errori rilevanti o di pregiudizi e quindi la garanzia di fornire ai lettori del bilancio una rappresentazione fedele dell'operazione considerata.<sup>73</sup>

L'attendibilità è specificata dai seguenti principi, o caratteristiche qualitative di secondo livello: rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza.

- Il principio della *rappresentazione fedele (Faithful Representation)* è il principio secondo cui un'informazione per essere attendibile deve rappresentare fedelmente l'operazione considerata. Lo scopo è quello di eliminare il rischio che alcuni fatti aziendali non siano stati registrati o che siano riportati erroneamente in bilancio;
- il principio della *prevalenza della sostanza sulla forma (Substance over form)* è strettamente connesso alla rappresentazione fedele delle operazioni economiche. Il *framework* chiarisce che, nei casi in cui non esista una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione, la sostanza economica rappresenta l'elemento che deve essere preferito ai fini della

---

<sup>72</sup> Principio contabile n. 11.

<sup>73</sup> QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 43-45.

contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio dell'operazione stessa.

In Italia, come si avrà modo di analizzare meglio in seguito, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nonostante fosse già contemplato dal principio contabile n. 11, è stato inserito solo di recente (riforma del diritto societario D. lgs n. 6/2003) tra le norme codicistiche che regolano la redazione del bilancio attraverso una disposizione a carattere generale la quale prevede che nella redazione del bilancio “*la valutazione delle voci deve essere fatta ... tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*” (art. 2423-bis c.c.);

- il principio della *neutralità (Neutrality)*, che rappresenta un altro aspetto che qualifica l'attendibilità dell'informazione contabile, indica l'assenza di pregiudizi da parte di chi redige il bilancio. La neutralità è contrastata qualora gli amministratori, con informazioni di bilancio non neutrali, tendono a condizionare il giudizio degli utilizzatori verso particolari decisioni. Ne consegue, quindi, il divieto dell'utilizzo di politiche contabili al fine di avvantaggiare alcuni gruppi di interesse rispetto ad altri.<sup>74</sup>

Il principio della neutralità non è contemplato tra i principi generali di redazione del bilancio previsti dal nostro legislatore, mentre è ripreso dal principio contabile nazionale n. 11 nel quale, in analogia a quanto disposto dal *Framework*, si afferma che “*il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi*”.

Tale documento afferma, inoltre, che la neutralità deve interessare tutto il procedimento formativo del bilancio;<sup>75</sup>

- il principio della *prudenza (Prudence)* che, secondo il modello contabile Iasb, si sostanzia nell'uso di un certo grado di cautela da parte dei redattori ogni qual volta

<sup>74</sup> MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario* n. 33/2004, pag. 2598.

<sup>75</sup> “Una parte della dottrina economico-aziendale italiana non accetta il principio della neutralità delle informazioni di bilancio. La discrezionalità che caratterizza una parte dei valori delle sintesi di esercizio pare essere in contrasto con l'obiettivo di determinare informazioni neutrali nei confronti degli utilizzatori. Per avere neutralità, in termini rigorosamente scientifici, occorrerebbe che esistesse un solo criterio di valutazione. Se si hanno più criteri di valutazione, per esempio, per le rimanenze di esercizio e se ne sceglie uno, per esempio la valutazione al costo storico perché ritenuta prudentiale e rispondente all'obiettivo di tutela dei terzi, il criterio scelto è funzionale a questo obiettivo e, quindi, non può essere neutrale. Tuttavia la progressiva riduzione dello spazio discrezionale in tema di redazione dei bilanci imposto dagli ordinamenti giuridici e l'orientamento alla trasparenza e alla spiegazione dei comportamenti valutativi adottati rappresentano uno stimolo al perseguimento di una neutralità delle informazioni almeno in termini relativi”.

AZZALI S., *I principi generali dei bilanci*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 67.

questi siano chiamati a svolgere i necessari processi di valutazione per la redazione dei bilanci.

In tale attività, per sua natura caratterizzata da un certo livello di soggettività, gli amministratori hanno il dovere di procedere in modo che le attività e/o i ricavi non siano sovrastimati, né le passività e/o i costi siano sottostimati.

Lo Iasb qualifica il principio della prudenza come una specificazione del più generale principio dell'attendibilità, ed inoltre lo definisce come un mero atteggiamento, assumendo una funzione decisamente più sfumata di quanto accade nei principi codicistici e contabili nazionali, nei quali tale principio ha una valenza autonoma.<sup>76</sup>

- la *completezza* (*Completeness*), infine, è l'ultima caratteristica che qualifica l'attendibilità dell'informazione. Sulla base di questo principio l'informazione di bilancio non può essere considerata completa se l'omissione di fatti o circostanze che hanno interessato la gestione aziendale rende la stessa falsa o fuorviante, e quindi inattendibile. L'omissione può quindi trovare giustificazione nel caso in cui interessi informazioni di scarsa rilevanza.

*Comparabilità (Understandability)*. Il principio della confrontabilità dei dati di bilancio, uno degli assunti fondamentali o di base previsti dal modello contabile Iasb, assume una rilevanza centrale nell'ambito dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, poiché considerato essenziale per gli utilizzatori al fine di valutare la dinamica della gestione aziendale ed assumere conseguentemente decisioni economiche (*Framework*, paragrafo 39 e seguenti).

La comparabilità, infatti, consente agli utilizzatori del bilancio di effettuare confronti nel tempo e nello spazio che consentono loro di apprezzare l'evoluzione temporale della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa considerata, così come di apprezzare le caratteristiche che la rendono simile o la distinguono da altre aziende del settore.

Il requisito della comparabilità ha come presupposto l'omogeneità nel tempo dei criteri di valutazione e rappresentazione delle operazioni aziendali, indicato dallo IAS

---

<sup>76</sup> BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 116.

1, nel quale si specifica, inoltre, che in bilancio devono essere fornite informazioni comparative per il periodo precedente per tutti i dati inclusi in bilancio.

La comparabilità, tuttavia, non deve essere confusa con la mera uniformità; perciò è consentito modificare i criteri contabili adottati in precedenza, anzi questi devono essere modificati se penalizzano l'attendibilità e la significatività dei bilanci stessi.

Per il *Framework*, infatti, *non è auspicabile insistere con le medesime tecniche contabili di rilevazione se la tecnica adottata non è in linea con le caratteristiche della significatività e dell'attendibilità.*

In ogni caso, qualora tali criteri venissero modificati, l'utilizzatore deve essere messo a conoscenza non solo dei nuovi criteri adottati ma anche dei relativi effetti sui risultati economici e sulla struttura patrimoniale e finanziaria dell'impresa.<sup>77</sup>

Il principio della confrontabilità, come detto di fondamentale rilevanza nel modello contabile Iasb, non rientra invece tra i principi generali per la redazione del bilancio previsti dalle norme del Codice civile; può essere ricavato indirettamente dalla previsione dell'art. 2423-ter, comma 5, che stabilisce l'obbligo di fornire in bilancio i corrispondenti dati dell'esercizio precedente per ogni voce di stato patrimoniale e di conto economico; se le voci non sono comparabili si deve procedere con l'adattamento di quelle relative all'esercizio precedente, dandone adeguata descrizione in nota integrativa.

Inoltre, l'art. 2423-bis al punto 6) sancisce il principio della costanza dei criteri di valutazione.

Il principio contabile nazionale n. 11 dedica, invece, ampio spazio al principio della confrontabilità, riprendendo sostanzialmente le definizioni del *Framework* e dello IAS 1, e la stessa distinzione tra confrontabilità intesa a livello di singola azienda (confronto temporale) ed a livello di imprese diverse (confronto spaziale).

In merito alla confrontabilità spaziale, si sottolinea come questa sia più difficile da ottenere a causa della possibilità che le imprese adottino criteri di valutazione differenti, anche se alternativi; da ciò la necessità di *mettere in evidenza nel bilancio i*

---

<sup>77</sup> BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 117.

AZZALI S., *I principi generali dei bilanci*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 68 e segg.

*criteri adottati, le circostanze che giustificano i cambiamenti di criterio ed i loro effetti.*<sup>78</sup>

In conclusione pare utile specificare che il *Framework* precisa che la possibilità di fornire informazioni significative ed attendibili presuppone che siano state superate alcune difficoltà riconducibili, tra gli altri, al requisito della *tempestività*.

In altri termini, le informazioni di bilancio per essere significative e valide per gli utilizzatori devono essere comunicate a questi ultimi in modo tempestivo. La tempestività potrebbe tuttavia andare a discapito dell'attendibilità, poiché la completezza e la precisione informativa richiedono lunghi tempi di elaborazione.

Spetta, pertanto, agli amministratori stabilire un adeguato *trade-off* o giusto bilanciamento tra tempestività e attendibilità delle informazioni.<sup>79</sup>

### **2.3.2 Prevalenza della sostanza sulla forma.**

Le operazioni aziendali possono essere osservate e rilevate secondo due differenti modalità: attribuendo prevalenza alla “forma giuridica” dell’operazione sulla sostanza della stessa, modalità attraverso la quale la rappresentazione delle operazioni in bilancio avviene in base al diritto di proprietà; oppure facendo prevalere la “sostanza economico-finanziaria” dell’operazione sugli aspetti giuridico-formali.<sup>80</sup>

Nell’ambito del modello contabile elaborato dallo Iasb il criterio di rappresentazione delle operazioni aziendali si ispira assolutamente al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il quale rappresenta uno dei principi cui è sottesa l’intera redazione del bilancio.

Il *framework* afferma, infatti, che la finalità del bilancio è quella di fornire informazioni utili ad un’ampia gamma di soggetti, affinché possano prendere decisioni economiche. Riveste, quindi, un ruolo centrale l’*attendibilità* dell’informazione, il che implica che il bilancio fornisca una rappresentazione fedele,

<sup>78</sup> Principio contabile n. 11.

<sup>79</sup> QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 43; DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pagg. 194, 195.

<sup>80</sup> DEZZANI F., “Principi civilistici” e “principi Ias/Ifrs”: “sistemi alternativi” per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1/2005, pag. 18.

cioè corrispondente alla realtà, degli eventi gestionali, privilegiando gli aspetti sostanziali sulla forma giuridica degli stessi.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato elaborato fin dalla prima stesura dello IAS 1 nel 1974, per essere poi esplicitato in via generale nel *Framework*, oltre che in modo particolare nei singoli principi contabili internazionali in relazione a specifiche operazioni aziendali.<sup>81</sup>

Il quadro sistematico, infatti, precisa che se l'informazione deve rispecchiare fedelmente le operazioni e gli altri eventi aziendali, è necessario che essi siano rappresentati in conformità alla loro realtà economica.

A supporto del fatto che si tratta di un principio a carattere generale, inoltre, nello IAS 8 si precisa che, in tutti quei casi in cui vi sia mancanza di un principio o di una interpretazione, i redattori del bilancio devono comunque fare in modo di fornire un'informazione che *“rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale”*.<sup>82</sup>

Il classico esempio in cui trova piena applicazione tale principio è quello del *leasing* finanziario, regolato dallo IAS 17- *Leasing*.

Come si avrà modo di analizzare meglio in seguito, il leasing finanziario può essere assimilato ad un'operazione di acquisto di un bene (il bene oggetto del contratto) supportata da un finanziamento di scopo (elargito dalla società di leasing); ciò implica che l'utilizzatore contabilizzerà il bene oggetto del contratto nel proprio stato patrimoniale come fosse un bene di proprietà (contabilizzazione secondo il “metodo finanziario”), riflettendo, così, la reale volontà delle parti, e quindi la sostanza dell'operazione, piuttosto che gli aspetti giuridici e formali della stessa.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia. Disciplina aggiornata dopo il D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38*, Documento n. 23 del 25 luglio 2005, pag. 23.

<sup>82</sup> ROSCINI VITALI F., *La “sostanza” guida la redazione del bilancio. Disamina degli effetti prodotti dalla riforma del diritto societario sulla disciplina contabile e fiscale: il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma e la rinnovata metodologia di rilevazione delle operazioni di pronti contro termine*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 18 del 9 ottobre, pag. 45.

<sup>83</sup> Altri esempi in cui è stato espressamente richiamato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma sono rinvenibili nei seguenti principi: IAS 24 - “Operazioni tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo”; IAS 31 - “Informazioni contabili relative alle partecipazioni in *joint venture*”; IAS 32 - “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio”; IAS 18 - “Ricavi”; IAS 38 - “Attività immateriali”; IAS 39 - “Strumenti finanziari: rilevazione e misurazione”.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in ragione del processo di armonizzazione contabile in atto, è stato introdotto anche nelle direttive contabili comunitarie per effetto della direttiva Ce n. 51/2003.

Quest'ultima modifica l'art. 4, paragrafo 6, della IV direttiva in materia di bilancio d'esercizio, in cui si precisa che *“gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati.*

Questo in linea con l'esigenza che i bilanci annuali (e consolidati) offrano un quadro fedele, e quindi una rappresentazione veritiera e corretta, della situazione della società.

Il legislatore italiano, attraverso il D. Lgs n. 6/2003, attuativo della Legge delega per la Riforma del diritto societario, in considerazione della progressiva introduzione dei principi contabili IAS/IFRS e della direttiva Ce n. 51/2003, ha inserito il principio della prevalenza della sostanza sulla forma tra le norme del Codice civile che regolano la redazione del bilancio, seppur attraverso una formulazione differente da quella utilizzata in ambito internazionale ed in sede di direttiva comunitaria.<sup>84</sup>

L'art. 2423-bis, infatti, stabilisce che nella valutazione di ciascuna posta contabile si deve tener conto della *“funzione economica”* dell'elemento attivo e passivo considerato, intendendo con tale espressione la necessità di *“privilegiare, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma”* (così si legge nella relazione illustrativa). Il riferimento al principio della *substance over form*, quindi, non è né diretto né esplicito, nonostante questo abbia da tempo ottenuto ampio spazio nel principio contabile nazionale n. 11.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 78 e segg.;

Il principio è richiamato per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dalla normativa speciale relativa al sistema bancario. In particolare, il D. Lgs. N. 87/92, in tema di bilanci bancari dispone all'art. 7, c. 4, che le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia *“possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione”*.

<sup>85</sup> MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario* n. 33/2004, pagg. 2597, 2598.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha integrato il documento n. 11 (il *Framework* dei principi contabili nazionali) nella parte dedicata al postulato della *“prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”*. Inoltre l'OIC, in linea con quanto espresso nella Relazione ministeriale al D. Lgs. 6/2003, fa coincidere, nonostante la discrasia terminologica, il principio che integra il punto 1 dell'art. 2423-bis del Codice civile con il postulato della *“substance over form”*.



Tale norma, in quanto inserita nell'art. 2423-*bis* c.c. tra i principi di redazione del bilancio, costituisce una disposizione di carattere generale con identico livello gerarchico delle altre norme indicate nello stesso articolo. Questo significa che essa produce i suoi effetti su tutta la disciplina del bilancio d'esercizio e che deve essere conseguentemente applicata alla valutazione di tutte le attività e passività rilevate in bilancio.<sup>86</sup>

La riforma societaria, oltre all'inserimento della disposizione a carattere generale della "funzione economica" tra i principi di redazione di bilancio, ha introdotto la diretta applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nella contabilizzazione di particolari operazioni, quali le operazioni di pronti contro termine e le operazioni di *lease back* o retrolocazione finanziaria.

Rimane, invece, parzialmente fuori l'operazione di leasing finanziario, per la quale l'applicazione della *substance over form* è limitata alle informazioni da fornire in nota integrativa, mentre la sua contabilizzazione continuerà ad avvenire sulla base della forma giuridica dell'operazione (c.d. metodo patrimoniale).

In riferimento in particolare alle operazioni di *pronti contro termine* con obbligo di retrocessione, che rappresentano sostanzialmente operazioni di finanziamento, il legislatore ha semplicemente ripreso la disciplina prevista dalla normativa e dalla prassi con riguardo ai bilanci bancari. La novità riguarda l'art. 2424-*bis* c.c. nel quale, al comma 5, è stabilito che "*le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore*". La sostanza dell'operazione, infatti, indica un finanziamento a favore del cedente, attuato attraverso la vendita di beni o titoli e rimborsato attraverso il riacquisto degli stessi.

Al fine di rappresentare in bilancio la sostanza dell'operazione, la contabilizzazione della stessa prevede: che le attività oggetto del contratto rimangano iscritte nello stato patrimoniale del venditore, il quale contestualmente rileva un debito di finanziamento

---

IORI M., POZZOLI M., (a cura di), "Nuovi" principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità. Tutte le principali novità dei nuovi principi Oic, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 13 del 10 luglio 2006, pag. 49.

<sup>86</sup> ROSCINI VITALI F., La "sostanza" guida la redazione del bilancio. Disamina degli effetti prodotti dalla riforma del diritto societario sulla disciplina contabile e fiscale: il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma e la rinnovata metodologia di rilevazione delle operazioni di pronti contro termine, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 18 del 9 ottobre, pagg. 39, 40.

verso l'acquirente; l'iscrizione di un credito di finanziamento verso il venditore nello stato patrimoniale dell'acquirente; l'iscrizione *pro rata temporis* dei proventi ed oneri connessi alle attività, comprensivi del differenziale tra prezzo di cessione a pronti e prezzo di riacquisto a termine.<sup>87</sup>

Inoltre, il principio contabile nazionale n. 11 assimila il *contratto di riporto* all'operazione di pronti contro termine con obbligo di rivendita, e dispone che i titoli oggetto di tale contratto debbano essere contabilizzati nel bilancio del venditore, poiché l'operazione costituisce, nella sostanza, un mero finanziamento ed il passaggio di proprietà avviene solo per garantire il finanziamento stesso.<sup>88</sup>

In riferimento all'operazione di *sale and lease back*, invece, le norme civilistiche da una parte impongono, come per ogni contratto di *leasing*, la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti formali ma, d'altra parte, non impediscono che gli effetti dell'operazione possano essere trattati contabilmente secondo gli aspetti sostanziali.

Si tratta dell'operazione in cui un'impresa, solitamente bisognosa di liquidità, cede alla società di leasing la proprietà di un fattore produttivo pluriennale, e la società di leasing concede quello stesso bene in locazione finanziaria all'impresa cedente.

Dal punto di vista sostanziale, l'operazione di vendita e concomitante operazione di leasing finanziario costituiscono un'operazione unitaria (di finanziamento), nella quale la vendita è collegata alla previsione della successiva locazione finanziaria dello stesso bene al venditore.

Proprio in virtù del riconoscimento di tale unitarietà, nonostante sia necessario rilevare separatamente il contratto di vendita, l'eventuale plusvalenza derivante da tale cessione sarà collegata all'operazione nella sua interezza; in altri termini, la norma consente il differimento della plusvalenza, attraverso la tecnica dei risconti passivi, ed il suo accredito a conto economico gradualmente, secondo il criterio della competenza economica, sulla base della durata del contratto di *leasing*. Lo

---

<sup>87</sup> DI LASCIO M., *I riflessi della riforma del diritto societario sul bilancio: sintesi del documenti OIC n. 1*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 46 del 6 dicembre 2004, pagg. 21, 22.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Le novità della Riforma del diritto societario sul Bilancio d'esercizio. Riforma societaria e Bilancio 2004: sintesi delle novità*, Documento n. 30 del 23 dicembre 2004, pagg. 5, 6.

<sup>88</sup> PEVERELLI M., RINALDI I., *Operazioni di pronti contro termine*, in *Guida al Bilancio 2006, Gli Speciali del Sistema Frizzera*, Il Sole 24 Ore, n. 1, febbraio 2006, pag. 34 e segg.

scopo è quello della correlazione tra i costi, derivanti dall'operazione di *lease back*, ed i ricavi, derivanti dall'operazione di *sale*.

Gli effetti dell'operazione sono quindi contabilizzati secondo gli aspetti sostanziali della stessa.<sup>89</sup>

L'art. 16 del D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (correttivo della riforma societaria) ha, infatti, introdotto un nuovo comma 4 all'art. 2425-*bis* c.c., il quale dispone che “*le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione*”.

Con tale modifica il legislatore non ha fatto altro che recepire quanto già disposto dal principio contabile n. 11 (già nella versione precedente all'aggiornamento effettuato dall'OIC).<sup>90</sup>

### **2.3.3 Il principio della prudenza.**

Il principio della prudenza si traduce nella necessità di tener conto delle perdite, anche solo presunte, e non rilevare gli utili finché non siano effettivamente realizzati; si traduce, quindi, in una disparità di trattamento dei componenti positivi e negativi del reddito e delle situazioni favorevoli e sfavorevoli che si presentano nella valutazione delle poste attive e passive del bilancio.

In particolare, l'art. 2423-*bis* del Codice civile è pervaso da tale principio, con riferimento alla valutazione delle voci, che deve essere fatta secondo prudenza (punto 1), all'obbligo di indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (punto 2), all'obbligo di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (punto 4).

---

<sup>89</sup> PISONI P., BAVA F., BUSO D., *Novità in tema di bilancio introdotte dal correttivo della riforma societaria*, in *Contabilità, Finanza e Controllo*, n. 12/2004, pagg. 1116, 1117.

ROSCINI VITALI F., *La “sostanza” guida la redazione del bilancio. Disamina degli effetti prodotti dalla riforma del diritto societario sulla disciplina contabile e fiscale: il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma e la rinnovata metodologia di rilevazione delle operazioni di pronti contro termine*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, n. 18 del 9 ottobre, pagg. 41, 42.

DI LASCIO M., *I riflessi della riforma del diritto societario sul bilancio: sintesi dei documenti OIC n. 1*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 46 del 6 dicembre 2004, pag. 20.

<sup>90</sup> VASAPOLLI G., VASAPOLLI A., *Operazioni di “sale and lease back” riviste dall'OIC*, in *Corriere Tributario* n. 28/2005, pag. 2225 e segg.

L'impiego del principio della prudenza genera, nell'ambito delle valutazioni di bilancio, un'asimmetria nel trattamento dei costi e dei ricavi che conduce ad una prudenziale determinazione del reddito e valutazione del capitale aziendale.

Una rilevante manifestazione connessa al principio della prudenza riguarda l'assunzione del criterio del costo quale base per le valutazioni di bilancio, poiché ritenuto di oggettiva applicazione e, quindi, più facilmente verificabile.

Tale principio occupa quindi una posizione di assoluto rilievo nel processo di redazione del bilancio d'esercizio, condizionando profondamente la valutazione delle voci di stato patrimoniale e di conto economico.

Da un punto di vista concettuale, l'applicazione di tale principio trova giustificazione nella necessità di salvaguardia da eventi aziendali di cui, al momento della chiusura del bilancio, non si conoscono né l'*an* né il *quantum* o il tempo di manifestazione.

Nella sostanza, l'adozione di valutazioni di tipo prudenziale ha come scopo principale quello di garantire l'integrità del capitale sociale, il quale risulterebbe "annacquato" in caso di sovrastima dei componenti positivi di reddito e delle attività e/o di sottostima dei componenti negativi di reddito e delle passività.<sup>91</sup>

E la funzione principale attribuita al capitale sociale è quella di costituire una garanzia nei confronti dei creditori sociali o, più in generale, dei terzi.

Il bilancio redatto secondo la normativa ed i principi contabili nazionali, quindi, pur basandosi sui principi di neutralità, chiarezza e correttezza, tende a privilegiare taluni *stakeholders*, i creditori e gli obbligazionisti, piuttosto che altri.

Da quanto si ricava dalle norme del codice civile e dal principio contabile nazionale n. 11, lo scopo dei nostri bilanci è quindi quello di esporre la composizione del

---

<sup>91</sup> DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pag. 249 e segg.;

Il principio della prudenza, per quanto importante, deve essere esercitato sempre nel rispetto delle clausole generali, prime fra tutte quelle della verità e della correttezza, intesa come neutralità o imparzialità. Si deve, quindi, partire dalla considerazione che il bilancio è un documento rivolto a molteplici soggetti, ai quali deve essere fornita un'informazione imparziale: la prudenza trova, pertanto, un suo limite nell'imparzialità. La prudenza, inoltre, risulta spesso in conflitto con la competenza. Per quanto temperato nella sua applicazione dal rispetto delle clausole generali, il principio della prudenza può causare distorsioni al principio della competenza. Infatti, un ricavo non può essere riconosciuto di competenza di un esercizio se non è "realizzato"; secondo tale criterio, quindi, un ricavo non può essere considerato di competenza dell'esercizio quando, pur essendo maturate nell'esercizio le condizioni economiche per il suo conseguimento, mancano le condizioni di realizzazione: ciò in ossequio alla logica della prudenza. Di conseguenza, ricavi che secondo il principio di competenza "puro" sono riferibili ad un dato esercizio, non vengono attribuiti al reddito dello stesso se non riconosciuti come realizzati in quel periodo.

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pagg. 63, 64.

patrimonio e del risultato economico dell'esercizio con criteri che siano in grado di tutelare gli interessi dei soci e dei creditori attraverso una valutazione prudentiale del capitale investito.<sup>92</sup>

Il principio della prudenza (*Prudence*) assume un significato ed una valenza diversa all'interno del *Framework* emanato dallo Iasb. Infatti, come prima cosa il modello contabile internazionale considera la prudenza come una specificazione del più generale principio di attendibilità, quindi tra le caratteristiche qualitative dell'informazione di bilancio di "secondo livello"; non ha, perciò, una valenza autonoma come accade nel nostro ordinamento.

Secondo il *Framework* "la prudenza consiste, allorquando si esprime un giudizio estimativo, nell'uso di un certo grado di cautela, necessario quando sussistono condizioni di incertezza, in modo da non sopravvalutare le attività e i ricavi e non sottovalutare le passività ed i costi" (paragrafo 37).<sup>93</sup>

A differenza di quanto accade a livello nazionale, in cui la prudenza assume una precisa valenza operativa nel guidare la redazione del bilancio, in ambito di principi contabili internazionali il *Framework* definisce la prudenza come un mero atteggiamento valutativo, senza indicarne le implicazioni in sede di redazione del bilancio d'esercizio.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> I "principi civilistici" di redazione del bilancio hanno come obiettivo la "tutela dei creditori" della società, che viene realizzata mediante i seguenti "postulati" di bilancio:

- costo storico dei beni e dei diritti;
- "prudenza" nelle valutazioni di bilancio;
- calcolo del "reddito prodotto" dalla società.

Il bilancio d'esercizio deve esporre un risultato d'esercizio ed un patrimonio netto prudentialmente attribuibile alla società.

DEZZANI F., "Principi civilistici" e "principi Ias/Ifrs: "sistemi alternativi" per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 1/2005, pag. 19.

<sup>93</sup> "La prudenza è connessa all'incertezza che caratterizza molti valori delle sintesi di esercizio, come per esempio, la riscossione dei crediti, la durata economica delle immobilizzazioni materiali (...). Nella costruzione del bilancio di esercizio, per prudenza, si devono evidenziare la specie e la dimensione quantitativa dei rischi di incertezza dei valori di sintesi. (...) Tuttavia, non si deve abusare del principio della prudenza e, quindi, non sono ammesse le sottostime di attività e di ricavi o la sovrastima di passività e di costi perché, in tal caso, con la costituzione e la movimentazione di riserve occulte, il bilancio perderebbe il carattere della neutralità e, di conseguenza, dell'attendibilità delle informazioni".

AZZALI S., *I principi generali dei bilanci*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 67.

<sup>94</sup> BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 116.

Lo IASB ha fortemente criticato il principio della prudenza così come applicato in Italia, poiché ritenuto, in alcuni casi, limitativo di altri principi fondamentali quali quello della realizzazione e della competenza economica.

Il sistema contabile Iasb ammette, quindi, che la rilevazione dei ricavi e dei costi possa avvenire in un momento precedente rispetto a quello tradizionale del “realizzo” finale o della vendita; in altre parole, è considerato lecito iscrivere in bilancio anche componenti di reddito non realizzati (l’esempio tipico riguarda la valutazione al *fair value* in sostituzione del costo storico).

Il principio della prudenza, nell’ambito dei principi contabili internazionali, è quindi attenuato in favore della competenza economica.<sup>95</sup>

Tale differenza deriva da una diversa configurazione del reddito: quella del “reddito distribuibile”, tipica della prassi contabile italiana, e quella del “reddito potenziale” tipica dei principi contabili internazionali.

Nella determinazione del reddito d’esercizio secondo i principi contabili Ias/Ifirs, infatti, concorrono anche gli “utili sperati”, attraverso l’applicazione del principio di valutazione al valore di mercato (*mark to market*), esponendo in bilancio al “*fair value*” la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla data di chiusura dell’esercizio.

La figura di reddito che emerge è denominata “reddito potenziale”, in quanto contenete redditi non realizzati che potrebbero anche non manifestarsi negli esercizi futuri.

Tale configurazione di reddito deriva dal perseguimento del fine ultimo del bilancio, così come inteso nel modello contabile Iasb, rappresentato dalla tutela degli investitori attuali e potenziali, nell’interesse dei quali il bilancio d’esercizio deve esporre il “valore economico” della società.<sup>96</sup>

In conclusione, le non poche differenze esistenti tra la disciplina nazionale ed i principi contabili internazionali, già a partire dai principi generali di redazione del

---

<sup>95</sup> DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002, pagg. 252, 253;

MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario* n. 33/2004, pag. 2599.

<sup>96</sup> DEZZANI F., “*Principi civilistici*” e “*principi Ias/Ifirs: “sistemi alternativi” per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato*”, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 1/2005, pag. 19.

bilancio, sono riconducibili al fatto che le due diverse impostazioni si caratterizzano per l'attribuzione al bilancio di finalità estremamente lontane tra loro.

In massima sintesi, alla base di tale affermazione può essere evidenziato che il rispetto della clausola generale della rappresentazione chiara veritiera e corretta, a differenza di quanto si desume dalla normativa civilistica nazionale, nel corpus degli IAS/IFRS non è concepita come *il fine* del bilancio, ma come una *condizione propedeutica ad una completa e corretta informativa economico-finanziaria*.

Ciò spiega anche come il principio della prudenza, che costituisce un principio cardine per il legislatore civilistico, sia invece ritenuto secondario per gli IAS, nei quali rappresenta semplicemente uno strumento utilizzato al fine di garantire neutralità ed attendibilità all'informativa di bilancio. Il diverso peso attribuito al principio della prudenza dalla normativa civilistica e dal *framework* IASB è riconducibile al fatto che la prima, basata su una logica di tipo "garantista", tende a tutelare prevalentemente l'interesse dei terzi creditori dell'impresa, mentre i principi internazionali tendono a tutelare principalmente gli interessi degli *stakeholders* in generale (investitori attuali e potenziali, dipendenti, finanziatori, fornitori, clienti, governi e relative istituzioni ed il pubblico) e degli investitori in particolare.

## CAPITOLO TERZO

### **Le immobilizzazioni tecniche: rilevazione contabile.**

#### 3.1 Le immobilizzazioni tecniche nella disciplina nazionale ed internazionale.

3.2 L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali e lo IAS 16.

3.2.1 Rilevazione iniziale.

3.2.2 Oneri finanziari e IAS 23.

3.2.3 Contributi pubblici in conto capitale e IAS 20.

3.3 Il *leasing* finanziario e lo IAS 17.

## CAPITOLO TERZO

### **Le immobilizzazioni tecniche: rilevazione contabile.**

3.1 **Le immobilizzazioni tecniche nella disciplina nazionale ed internazionale.**



Le immobilizzazioni materiali, definite dalla dottrina economico-aziendale anche come immobilizzazioni “tecniche”, sono costituite da tutti quei beni, immobili e mobili, di uso durevole, fisicamente individuabili, che costituiscono parte dell’organizzazione permanente dell’azienda. Si tratta, quindi, di beni di consumo durevole, impiegati nei processi produttivi aziendali per la creazione di nuova ricchezza.

Il Codice civile prevede che la classificazione di tali poste si basi sul criterio di destinazione; l’art. 2424-*bis* c.c., infatti, richiede che gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente siano iscritti tra le immobilizzazioni; non è quindi esclusivamente la natura del bene a qualificarlo come immobilizzazione, piuttosto la destinazione, impressagli dall’imprenditore, ad essere utilizzato durevolmente nel processo produttivo dell’impresa.<sup>97</sup>

Il principio contabile nazionale n. 16 definisce le immobilizzazioni materiali come *“beni di uso durevole che costituiscono parte dell’organizzazione durevole delle imprese. Tali beni sono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono quindi destinati né alla vendita né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti dell’impresa”* (PC 16, A.I).

Lo stesso principio individua esplicitamente le caratteristiche richieste alle immobilizzazioni materiali, in termini di natura contabile, in termini di natura fisica ed economica: le immobilizzazioni materiali sono costi anticipati o sospesi, comuni a più periodi amministrativi, e ripartibili nel tempo mediante processi di ammortamento; sono costituite da beni con il requisito della materialità (o dell’esborso finanziario a titolo di acconto per l’acquisizione di beni della specie); sono cespiti aventi il carattere della strumentalità, realizzabili indirettamente, ossia attraverso ricavi che matureranno nei diversi esercizi alla cui realizzazione parteciperanno i cespiti stessi.<sup>98</sup>

Nell’ambito dei principi contabili internazionali lo IAS 16 (*Property, plants, equipment*) definisce gli “immobili, impianti e macchinari” come *“attività materiali*

---

<sup>97</sup> BALDUCCI D., *Il Bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 157.

<sup>98</sup> Principio contabile n. 16.

*che: a) sono possedute dall'impresa per essere utilizzate nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarle ad altri, o per scopi amministrativi; b) ci si attende che siano utilizzate per più di un esercizio".<sup>99</sup>*

Non vi è, quindi, una sostanziale differenza nella definizione delle immobilizzazioni materiali tra lo IAS 16 ed il principio contabile nazionale n. 16; in entrambi i casi, infatti, un'immobilizzazione materiale è un bene tangibile, strumentale, di uso durevole, posseduto per la produzione del reddito. L'unica differenza tra le due discipline riguarda la terminologia utilizzata.

### **3.2 L'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali e lo IAS 16.**

I principi contabili, sia nazionali che internazionali, individuano specifici presupposti per la rilevazione delle attività materiali in bilancio.

In particolare, il principio contabile nazionale n. 16 precisa che la rilevazione in bilancio di un bene tra le immobilizzazioni materiali presuppone l'intervenuto passaggio di proprietà dello stesso, ritenuto espressivo del passaggio dei rischi e benefici connessi al suo utilizzo; più precisamente *"il trasferimento del titolo di proprietà determina l'inclusione dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali nei relativi conti, in quanto con tale passaggio vengono trasferiti i rischi e i benefici relativi a tali beni"* (PC 16, A. II).

Esistono, comunque, dei casi particolari in cui l'iscrizione del bene in bilancio può essere effettuata ancor prima del trasferimento della proprietà; è il caso della vendita a rate, nella quale il bene è rilevato in bilancio nel momento della consegna (e quindi del trasferimento dei rischi e dei benefici) e non al passaggio della proprietà giuridica, la quale avverrà al momento del pagamento dell'ultima rata.

Fatta eccezione per questi rari casi, il nostro sistema contabile considera il passaggio di proprietà come condizione necessaria per la rilevazione di un bene tra le immobilizzazioni materiali; è quello che succede, per espressa disposizione di legge, anche per i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria, i quali sono rilevati

---

<sup>99</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 151.

nell'attivo del bilancio del concedente in quanto proprietario giuridico dei beni, indipendentemente dalla "funzione economica" degli stessi.<sup>100</sup>

E', invece, profondamente differente il trattamento previsto dal modello contabile dello Iasb, nel quale i presupposti per la rilevazione in bilancio degli immobili, impianti e macchinari si desumono, oltre che dallo IAS 16, dalla definizione attribuita dal *Framework* alle attività.

Il quadro sistematico dei principi contabili internazionali, infatti, dopo aver definito le finalità e i postulati di bilancio, identifica gli elementi di struttura del bilancio d'esercizio, tra cui le attività, definite come "*risorse controllate dall'impresa, risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi benefici economici futuri*" (*Framework*, paragrafo 49).<sup>101</sup>

Da tale definizione si evince che le attività, per poter essere considerate elementi di struttura del bilancio, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- devono essere risorse *controllate* dall'impresa. Questo requisito è quello che maggiormente differenzia la prassi internazionale da quella nazionale. Infatti, come già indicato, in Italia la rilevazione di un'attività in bilancio avviene al trasferimento della proprietà giuridica del bene; secondo il modello contabile Iasb, invece, possono essere rilevate in bilancio tutte le attività "controllate" dall'impresa, e cioè le attività per le quali l'impresa assume rischi e benefici connessi all'utilizzo del bene, indipendentemente dall'esistenza di diritti giuridicamente riconosciuti, compreso quello di proprietà.

Il non richiedere la formale proprietà dell'immobilizzazione materiale riflette la prevalenza della sostanza sulla forma, privilegiando la funzione economica ai titoli giuridico-formali.

---

<sup>100</sup> QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 113 e segg.

<sup>101</sup> I principi contabili internazionali non prevedono uno schema di bilancio rigido come, invece, disposto dalla disciplina nazionale. Tuttavia, secondo gli IAS, le poste dello stato patrimoniale devono di norma essere classificate in base alla distinzione corrente/non corrente. In particolare, viene data indicazione dei casi in cui una posta attiva debba essere classificata nell'attivo corrente, mentre le poste non correnti vengono identificate in via residuale.

Un'attività deve essere classificata nell'attivo corrente quando:

- dovrebbe essere realizzata nel normale ciclo operativo dell'impresa;
- è posseduta principalmente per la vendita o per breve termine e dovrebbe essere realizzata entro dodici mesi dalla data di bilancio;
- è cassa o disponibilità liquida non vincolata per quanto riguarda il suo utilizzo.

MORETTI P., *Stato patrimoniale e conto economico secondo i principi IAS*, in *Corriere tributario* n. 37/2004, pag. 2901 e segg.

Sulla base del requisito del controllo, quindi, secondo i principi IAS/IFRS i beni detenuti in *leasing* finanziario (IAS 17), poiché controllati dalla società, devono essere iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali dell'utilizzatore, a differenza di quanto previsto, invece, dalla disciplina nazionale.<sup>102</sup>

- devono derivare da *operazioni o altri eventi verificatisi in passato*, perciò non soddisfano la definizione di attività gli eventi o operazioni di cui ci si aspetta un accadimento futuro (ad esempio l'intenzione di acquistare un bene);
- da esse si attendono *benefici economici futuri*. Il *Framework* chiarisce che per beneficio economico futuro si intende la capacità di contribuire, direttamente o indirettamente, all'afflusso di risorse finanziarie nell'impresa (*Framework*, paragrafo 53).

L'iscrizione a Bilancio delle immobilizzazioni materiali è regolata, oltre che dal *framework*, dallo IAS 16 "immobili, impianti e macchinari". Tale principio, al paragrafo 7 e seguenti, in riferimento all'iscrizione contabile dei beni che costituiscono immobilizzazioni materiali, richiede che:

- vi sia probabilità di generazione di futuri benefici economici riferibili al bene;
- il costo del bene sia determinabile in maniera attendibile; per la determinazione del costo l'utilizzo di ragionevoli stime è essenziale per la preparazione dei bilanci e non pregiudica l'attendibilità degli stessi.<sup>103</sup>

Il requisito dell'attendibilità della misurazione del costo è generalmente soddisfatto perché:

- in caso di acquisto da terzi, l'operazione stessa di compravendita ne identifica il costo;
- in caso di costruzione interna, invece, il costo di produzione può essere attendibilmente determinato facendo riferimento ai costi sostenuti per la sua realizzazione e derivanti da operazioni intraprese con i terzi.

---

<sup>102</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese. Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS*, Documento n. 11 del 27 maggio 2003, pag. 5; MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in *Corriere Tributario* n. 33/2004, pag. 2597.

<sup>103</sup> BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 158.

ALLEGRI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 106 e segg.

### 3.2.1 Rilevazione iniziale.

Il Codice civile, all'art. 2426, n. 1, prevede che le immobilizzazioni materiali siano iscritte al costo di acquisto ovvero al costo di produzione. Inoltre, il principio contabile nazionale n. 16, oltre ad integrare quanto stabilito dal codice, tratta anche della rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali in caso di permuta e di acquisizioni a titolo gratuito.

Con riguardo alla rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali al costo d'acquisto o di produzione non vi sono rilevanti differenze tra quanto disposto dal codice e dal principio contabile nazionale n. 16 e quanto disposto dai principi contabili internazionali; infatti, lo IAS 16 prevede, al pari dei principi contabili italiani, l'iscrizione iniziale al costo.<sup>104</sup>

Le differenze riguardano, invece, le altre modalità di acquisizione dei beni materiali, cioè la permuta e le acquisizioni a titolo gratuito, alle quali deve essere aggiunta l'operazione di *leasing* finanziario che, nei principi contabili internazionali, rappresenta una vera e propria modalità di acquisizione di attività immobilizzate.

*Il costo d'acquisto* comprende tutti i costi relativi all'acquisizione del cespite, nelle condizioni di utilità necessarie affinché esso costituisca un bene duraturo e possa essere utilizzato dall'impresa.

---

<sup>104</sup> Una particolarità relativa alla rilevazione delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS è rappresentata dalla cosiddetta *Component Analysis*. Con tale espressione si intende la situazione in cui nel valore di un unico cespite sono in realtà compresi più componenti caratterizzati da una differente durata della vita utile. Se il valore di tali elementi è significativo, lo IAS 16 prevede che si debba scindere contabilmente l'elemento dal cespite principale ed ammortizzarlo secondo la durata della specifica vita utile. Tale regola è presente anche nei principi contabili nazionali (OIC 16) ma è stata spesso disattesa dalle aziende.

Un caso molto frequente consiste nell'acquisto di un fabbricato assieme alla proprietà del suolo su cui insiste. Il terreno ha vita utile indefinita, quindi con riferimento ad esso non dovrebbe compiersi l'ammortamento, ma l'inclusione in un unico conto relativo ai fabbricati ha di fatto portato al calcolo delle quote di ammortamento sull'unico cespite composto da terreno e fabbricato.

Le aziende italiane che hanno adottato gli IAS/IFRS hanno quindi dovuto compiere delle rettifiche relative alla *Component Analysis*. Con particolare riferimento al caso dei terreni e fabbricati, le imprese hanno dovuto stornare la parte del fondo ammortamento dell'immobile idealmente riferita al terreno e girare la stessa a riserva di utili.

AZZALI S., ALLEGRI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 158, 159.

Il costo è quindi dato dal prezzo effettivo sostenuto, al netto di eventuali sconti commerciali e comprensivo degli oneri accessori, tra i quali le spese di trasporto, e comprensivo di tutti gli altri costi necessari per rendere il cespite utilizzabile, quali spese di montaggio e messa in opera; nel prezzo di acquisto deve essere inclusa anche l'eventuale IVA indetraibile. In ogni caso, il costo d'acquisto così determinato non può portare alla determinazione di un valore complessivo eccedente il valore recuperabile del bene.<sup>105</sup>

Nel caso in cui l'immobilizzazione non sia acquistata ma costruita "in economia", questa deve essere rilevata al *costo di produzione*. Il legislatore italiano, all'art. 2426, comma 1, n. 1 c.c., dispone che il costo di produzione possa comprendere, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, quali quelli sostenuti per l'acquisto del materiale utilizzato e della manodopera diretta, anche altri costi di carattere generale, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto; non si può in ogni caso superare il valore di mercato, qualora esistente, perciò non possono essere capitalizzati costi eccedenti il valore al quale il bene avrebbe potuto essere acquistato sul mercato.<sup>106</sup>

Come già accennato, con riguardo alla rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali al costo di acquisto o di produzione non vi sono rilevanti differenze tra principi contabili nazionali ed internazionali.

Tuttavia, lo IAS 16 specifica che il costo di acquisto o di produzione deve comprendere anche i costi stimati necessari per lo smantellamento e la rimozione del bene ed i costi di bonifica del sito in cui si trova il bene stesso, non previsti, invece, dalla prassi nazionale; un'altra precisazione riguarda, inoltre, le spese generali le quali, secondo quanto disposto dai principi contabili internazionali, possono essere capitalizzate solo se direttamente attribuibili al bene.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pagg. 151, 152;

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 120.

<sup>106</sup> In caso di costruzione interna dell'immobilizzazione, non ancora completata al termine dell'esercizio, i costi di produzione sostenuti sono rilevati nella voce B.II.5 "Immobilizzazioni in corso e acconti" dello stato patrimoniale, iscrivendo in contropartita la voce A.4 "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" del conto economico. Alla conclusione dei lavori il saldo del conto "Immobilizzazioni in corso" è stornato con giroconto alle "Immobilizzazioni materiali", nell'apposita classe.

<sup>107</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 160;

Un'ulteriore possibile modalità di acquisizione delle immobilizzazioni materiali è rappresentata dalla *permuta*, cioè lo scambio di attività materiali o immateriali per altre attività, senza corrispettivi in denaro.

A tal proposito il principio contabile nazionale n. 16, al fine di individuare il valore di iscrizione in bilancio del nuovo cespite, opera, tenuto conto dell'aspetto sostanziale dell'operazione, una distinzione tra:

- *permuta come operazione di acquisto-vendita* (PC 16, D.II.c, 1), caso in cui si ha l'obiettivo di conseguire un ricavo, e caso in cui, conseguentemente, si deve tener conto del valore di mercato dei beni oggetto dello scambio: il valore di mercato del bene ricevuto rappresenta il valore da iscrivere in bilancio, mentre il valore di mercato del bene ceduto in permuta rappresenta il valore sulla base del quale determinare l'utile o la perdita dell'operazione;
- *permuta come mezzo per ottenere la disponibilità di un bene analogo* (PC 16, D.II.c, 2), caso in cui non vi è obiettivo di conseguire un ricavo, bensì quello di dotarsi di un "nuovo" bene da impiegare nel processo produttivo. All'immobilizzazione ottenuta in permuta deve essere attribuito lo stesso valore contabile dell'immobilizzazione ceduta, senza rilevare nessun utile o perdita a conto economico.<sup>108</sup>

L'operazione di permuta (*nonmonetary exchange transactions*) relativa alle attività materiali è trattata dal principio contabile internazionale IAS 16, che, utilizzando una differente terminologia, distingue tra operazioni di permuta che hanno "sostanza commerciale" dalle operazioni di permuta che non hanno "sostanza commerciale".

Un'operazione di permuta ha "sostanza commerciale" se ci si attende che i futuri flussi finanziari per l'impresa cambino a seguito dell'operazione di permuta; in tal caso lo IAS 16 richiede che l'elemento di "immobili, impianti e macchinari" acquisito in permuta debba essere valutato a suo *fair value* (valore equo). L'operazione può

---

FELLEGARA A. M., *Le immobilizzazioni materiali e immateriali*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pagg. 219, 220;

ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 174.

<sup>108</sup> ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 153;

AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 153, 154;

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 429.

dare origine, come per la permuta come operazione di acquisto-vendita, ad eventuali utili o perdite.

Per le operazioni di permuta che non hanno “sostanza commerciale”, invece, l’elemento attivo è valutato al valore contabile dell’attività ceduta.

E’, quindi, evidente come non vi siano sostanziali differenze tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali: in entrambi i casi, quando l’operazione si configura come un accordo di acquisto-vendita si deve utilizzare il *fair value* o valore di mercato.<sup>109</sup>

Nel caso in cui, invece, un cespite sia *acquisito a titolo gratuito* la valutazione deve essere effettuata sulla base del presumibile valore di mercato alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi accessori.

La fondamentale differenza esistente tra il modello contabile nazionale e quello internazionale riguarda principalmente il momento di iscrizione del bene tra le attività di bilancio.

Il principio contabile nazionale n. 16 stabilisce, infatti, che tali cespiti debbano essere iscritti nell’attivo patrimoniale nel momento in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà, mentre i principi contabili internazionali prevedono come presupposto per l’iscrizione in bilancio il trasferimento dei benefici relativi all’utilizzo del bene in capo alla società che lo acquisisce, indipendentemente dall’effettivo passaggio di proprietà.

La contabilizzazione, secondo quanto previsto sia dal principio contabile nazionale n. 16 che dal principio contabile internazionale IAS 16, deve essere effettuata al *fair value*.

Indipendentemente dalla modalità di acquisizione di un’immobilizzazione materiale, a seguito della rilevazione iniziale il valore di quest’ultima può aumentare per effetto della capitalizzazione di costi di manutenzione successivi all’acquisizione.

In proposito, il principio contabile nazionale n. 16 distingue tra: spese di manutenzione ordinaria, sostenute per mantenere gli originari livelli di produttività e

<sup>109</sup> BALDUCCI D., *Il Bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 160;

CARLETTI A., *IAS 16: immobili, impianti e macchinari. Definizione, classificazione, rilevazione iniziale, valutazioni successive e rivalutazione dei valori, ammortamento ed eliminazione contabile delle attività materiali ad utilità pluriennale*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 4 del 6 marzo 2006, pagg. 17, 18.



capacità delle immobilizzazioni materiali; e spese di manutenzione straordinaria, le quali determinano un incremento della capacità, produttività, sicurezza o vita utile del cespite.

Mentre le spese di manutenzione ordinaria (dette anche spese reintegrative) non sono capitalizzabili, ma devono essere rilevate a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute (solitamente nella voce B. 7) *Servizi*), le spese di manutenzione straordinaria (dette anche spese incrementative) vanno ad incrementare il valore originario del cespite a cui si riferiscono, modificando, se necessario, l'originario piano di ammortamento.<sup>110</sup>

Anche i principi contabili internazionali, in sintonia con quanto consentito in Italia, permettono la capitalizzazione dei soli costi di manutenzione che determinino un miglioramento, ovvero un incremento dei benefici economici futuri generati dal bene.

Lo IAS 16, in particolare, in base al criterio generale di rilevazione, subordina la rilevazione tra le attività di un costo, comprese le spese di manutenzione straordinaria, al rispetto delle due seguenti condizioni:

- è probabile che i futuri benefici economici riferibili al bene affluiranno all'impresa;
- il costo per l'impresa può essere attendibilmente misurato.<sup>111</sup>

### 3.2.2 Oneri finanziari e IAS 23.

Sia nel caso dell'acquisto che della costruzione interna, si pone il problema su come considerare gli oneri finanziari connessi all'acquisizione di una immobilizzazione.

L'art. 2426, comma 1, n. 1) c.c., dispone che al costo possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; il legislatore offre cioè la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi, senza però specificare quali siano i presupposti necessari per procedere ad una tale operazione.

<sup>110</sup> CARAMIELLO C., *Ragioneria generale e applicata*, Torino, Mursia, 1996, pag. 156 e segg.; QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 122.

<sup>111</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 159, 160.

A tal proposito il documento n. 16 afferma, in modo più puntuale, che “*gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell’esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell’esercizio in cui maturano*” (paragrafo D.V.) e che sia possibile, tuttavia, capitalizzarli purché:

- si riferiscano esclusivamente a capitali presi in prestito specificatamente per acquisire le immobilizzazioni;
- siano quelli formati nel periodo che va dall’esborso dei fondi fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso;
- il finanziamento sia realmente utilizzato per acquisire il cespite.<sup>112</sup>

Nel modello contabile elaborato dallo Iasb gli oneri finanziari connessi all’acquisizione di un’immobilizzazione sono regolati dal principio contabile internazionale IAS 23, il quale prevede un trattamento contabile di riferimento ed uno alternativo.

Secondo il trattamento contabile di riferimento (*benchmark treatment*), gli oneri finanziari devono essere iscritti, coerentemente con il criterio della competenza, tra i costi del conto economico; secondo il trattamento contabile alternativo consentito (*allowed treatment*) gli oneri finanziari attribuibili all’acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un’attività immobilizzata possono essere capitalizzati come parte del costo del bene stesso.<sup>113</sup>

Lo IAS 23 subordina la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari alle seguenti condizioni:

- gli oneri finanziari devono riferirsi all’acquisizione, costruzione o produzione di un’attività qualificata;

---

<sup>112</sup> QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 121; ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pagg. 152, 153.

<sup>113</sup> Il documento IAS 23 non è stato incluso nel progetto di revisione (*Improvement*) degli IAS del 2003/2004, finalizzato all’eliminazione del maggior numero possibile delle *option* concesse per la disciplina contabile delle poste di bilancio. Tuttavia, lo IAS 23 è stato inserito nella lista di documenti oggetto di revisione nel progetto di *convergence* tra IAS/IFRS e Us Gaap (le nuove disposizioni saranno in vigore dal 1 gennaio 2009). Il “nuovo” IAS 23 esordisce dichiarando che gli oneri finanziari che sono imputabili all’acquisizione, costruzione o produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione costituiscono parte del costo di tale attività.

POZZOLI M., *IAS 23 “oneri finanziari”: nuove disposizioni dello IASB. Cronistoria dello IAS 23. Nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2009. Capitalizzazione degli oneri finanziari*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 8 del 30 aprile 2007, pagg. 33,34;

si veda anche: IORI M., POZZOLI M. (a cura di), *Oneri finanziari: novità in arrivo*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 14-15 del 28 agosto 2006, pagg. 51,52.

- è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'impresa, e
- possono essere attendibilmente determinati.

Il principio contabile internazionale, inoltre, distingue tra finanziamenti specificatamente ottenuti per l'acquisizione, costruzione o produzione di un'attività qualificata e finanziamenti genericamente ottenuti per la gestione aziendale.

Questi ultimi, a differenza di quanto disposto dall'OIC, generano oneri finanziari potenzialmente capitalizzabili.

Nel caso di finanziamenti specifici, la determinazione degli oneri finanziari da capitalizzare non presenta particolari problemi; il loro ammontare deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi (IAS 23, paragrafo 15).

Tale coincidenza tra oneri finanziari da capitalizzare e quelli effettivamente sostenuti nell'esercizio può mancare quando vi sia la presenza di finanziamenti generici.

In questo caso gli oneri finanziari attribuibili all'attività "qualificata" sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti nel caso in cui il bene non fosse stato acquisito.

In particolare, lo IAS 23 prevede che *"l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili si determina applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per l'acquisizione del bene pari alla media ponderata degli oneri finanziari in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione"*.

Nel caso in cui l'ammontare degli oneri finanziari così determinato sia superiore rispetto a quello degli oneri finanziari effettivamente sostenuti nell'esercizio, il valore di questi ultimi rappresenta il limite massimo alla capitalizzazione, secondo quanto stabilito dallo IAS 23.

È opportuno sottolineare che la capitalizzazione degli oneri finanziari nel costo del bene patrimoniale trova anche un limite nel valore recuperabile o nel valore netto di realizzo ottenibile dalla vendita del bene stesso, dove per valore recuperabile si intende il maggiore tra il valore realizzabile dall'alienazione ed il valore d'uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi). Tale limite è disposto sia dai principi contabili internazionali che da quelli nazionali.

La differenza fondamentale tra i due sistemi contabili riguarda, quindi, esclusivamente il fatto che il principio contabile nazionale n. 16 limita la possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti a fronte di fondi destinati specificatamente all'acquisizione di immobilizzazioni, mentre lo IAS 23 riconosce tale possibilità anche agli oneri finanziari relativi a finanziamenti generici.<sup>114</sup>

### 3.2.3 Contributi pubblici in conto capitale e IAS 20.

I contributi sono degli aiuti che l'impresa può ricevere a diverso titolo da enti pubblici o da terzi. Possono essere classificati in due principali categorie:

- i contributi in *conto esercizio*, tra cui la particolare tipologia dei contributi in *conto interessi*;
- i contributi in *conto capitale*, i quali ricomprendono la classe dei contributi in *conto impianti*.

Tale distinzione trova fondamento nella differente destinazione economica del contributo: quelli in conto esercizio sono, infatti, destinati al finanziamento di esigenze di gestione; quelli in conto capitale sono, invece, destinati a sostenere il potenziamento, la crescita o la ristrutturazione del patrimonio aziendale.

In particolare, i contributi in conto capitale, detti anche "a fondo perduto", sono finalizzati all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa – e, quindi, anche all'acquisizione di beni materiali immobilizzati -, pur senza essere necessariamente correlati all'obbligo di effettuazione di specifici investimenti, ovvero alla copertura di perdite d'esercizio.

Possono, quindi, essere definiti come apporti di risorse finanziarie che si pongono il fine di rafforzare la posizione competitiva del beneficiario, favorendone l'incremento

<sup>114</sup> FELLEGARA A. M., *Le immobilizzazioni materiali e immateriali*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pagg. 221, 222;

IANNUCCI A., RANALLI B., *IAS 23: oneri finanziari. La capitalizzazione degli oneri finanziari in caso di finanziamenti specifici e generici. Esempi pratici*, in *Giuda alla Contabilità e Bilancio*, n. 17 del 24 settembre 2007, pag. 54 e segg.;

MORETTI P., *Capitalizzazione degli oneri finanziari*, in *Corriere Tributario*, n. 2/2005, pag. 108 e segg.;

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 430 e segg.

della capacità produttiva, promuovendo la qualificazione del personale e l'innovazione di prodotto e di processo.

Il principio contabile nazionale n. 16, riguardante le immobilizzazioni materiali, propone due differenti metodi di rilevazione contabile dei contributi in conto capitale: il *metodo reddituale* ed il *metodo patrimoniale*.

Attraverso il *metodo reddituale* il contributo partecipa in modo progressivo alla formazione del reddito d'impresa e la contabilizzazione può avvenire attraverso due soluzioni alternative:

- il *criterio del ricavo pluriennale*, secondo cui il contributo deve essere iscritto a conto economico e riscontato a fine esercizio per il rispetto del principio della competenza economica nell'imputazione a bilancio dei componenti di reddito;
- il *criterio della rettifica del costo pluriennale*, attraverso il quale il contributo è posto a diretta rettifica del costo storico del bene ammortizzabile cui si riferisce.

Il *metodo patrimoniale*, invece, considera il contributo non come un ricavo, bensì come parte integrante del patrimonio netto; la contabilizzazione dei contributi avviene, quindi, in una riserva del passivo dello stato patrimoniale specificatamente dedicata da inserire nella voce A.VII "*Altre riserve*".<sup>115</sup>

Mentre il metodo patrimoniale non è più in uso (anche perché respinto dai principi contabili internazionali), il metodo più corretto per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale sembra essere, tra i criteri reddituali, quello che prevede la contabilizzazione degli stessi come componenti positivi di reddito (sopravvenienza attiva) da rinviare *pro quota*, attraverso la tecnica dei risconti, in osservanza del principio della competenza economica; il contributo concorre, quindi, a formare il reddito a partire dall'esercizio in cui è irrevocabilmente deliberato.

---

<sup>115</sup> Il metodo reddituale considera i contributi come riduzioni di costo degli investimenti rappresentati da aiuti, di competenza di più esercizi, concessi per il superamento delle difficoltà relative all'attività d'impresa delle aree svantaggiate; è perciò idonea l'imputazione degli stessi a conto economico. Il metodo patrimoniale, invece, considera i contributi in conto capitale come capitale sociale improprio, poiché non ricevuto dagli azionisti ma che non deve essere oggetto di restituzione, e quindi come integrazione del capitale di rischio; come tali, secondo tale impostazione, devono essere iscritti tra le poste di patrimonio netto.

Tra i contributi in conto capitale si evidenziano i contributi in conto impianti, invece, erogati specificatamente al fine di sostenere i costi di acquisizione di beni materiali o immateriali ammortizzabili.

La differenza fondamentale rispetto ai generici contributi in conto capitale è da individuarsi nella correlazione esistente tra l'aiuto erogato e la finalità cui è destinato: infatti, mentre i contributi in conto impianti sono concessi per consentire l'acquisizione agevolata di beni strumentali ammortizzabili, i contributi in conto capitale non sono necessariamente correlati all'obbligo di effettuazione di specifici investimenti.

Tuttavia, essendo i contributi in conto impianti una particolare categoria di contributi in conto capitale, anche per loro si applicherà il principio contabile nazionale n. 16 e, per quanto concerne la contabilizzazione, anche per i contributi in conto impianti possono essere alternativamente applicati i due criteri del metodo reddituale: il criterio del ricavo pluriennale e quello della rettifica del costo pluriennale.

Attraverso il *criterio della rettifica del costo pluriennale* il contributo è portato in diretta diminuzione del costo storico del bene ammortizzabile al quale si riferisce.

In tal caso il contributo non viene esplicitamente evidenziato nel conto economico, ma influenza comunque il risultato dell'esercizio attraverso l'imputazione a conto economico di quote di ammortamento minori, poiché calcolate sul valore del bene al netto dell'agevolazione.

Applicando, invece, il *criterio del ricavo pluriennale*, il contributo in conto impianti viene considerato come un ricavo anticipato pluriennale accreditato a conto economico lungo l'arco temporale di utilizzo del cespite (coincidente con il periodo di ammortamento) attraverso la tecnica contabile dei risconti.

Poiché la quota di contributo di competenza di ciascun esercizio deve essere proporzionale allo sfruttamento del bene finanziato, la stessa viene determinata sulla base dell'aliquota di ammortamento dell'impianto. In altre parole, il contributo viene interamente imputato nell'esercizio di competenza nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi" del conto economico e la quota di contributo di competenza degli esercizi successivi viene rinviata tramite un risconto passivo.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> CNDC e Fondazione ARISTEIA: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *DOCUMENTI ARISTEIA, La contabilizzazione dei contributi*, documento n. 15, Aprile 2003;

Il criterio di contabilizzazione mediante iscrizione dei risconti passivi è, perciò, il criterio da preferirsi, poiché è quello che consente una più chiara rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

I principi contabili internazionali regolano la contabilizzazione dei contributi attraverso lo IAS 20 (*Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*), sostanzialmente senza alcuna differenza rispetto a quanto disposto dalla disciplina nazionale.

Il modello contabile Iasb definisce i contributi in conto capitale come quelli “*per il cui ottenimento è condizione essenziale che l’impresa acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate*” (IAS 20, paragrafo 3).

Inoltre, i contributi pubblici (sia in conto capitale che in conto esercizio) possono essere contabilizzati solo se vi è la ragionevole certezza che:

- l’impresa rispetterà le condizioni richieste per ricevere il contributo;
- i contributi saranno ricevuti.

Ai fini della contabilizzazione, lo IAS 20 consente la contabilizzazione dei contributi in conto capitale esclusivamente attraverso il *sistema del reddito*, respingendo, invece, la soluzione del *sistema patrimoniale*; stabilisce, infatti, che i contributi pubblici debbano essere imputati come provento negli esercizi necessari a contrapporli ai costi correlati, sia attraverso il criterio della rettifica del costo pluriennale che attraverso l’iscrizione del ricavo differito, escludendo, di fatto, il metodo del patrimonio netto come criterio di contabilizzazione.<sup>117</sup>

### 3.3 Il leasing finanziario e lo IAS 17.

---

BALDUCCI D., *Il Bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 163;

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 469 e segg.;

ALLEGRI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 164;

BRUSATERRA M., *Contributi ricevuti: tipologie, trattamento civilistico e fiscale. Analisi delle tipologie di contributi e determinazione del trattamento civilistico e fiscale per i contributi in conto impianti, in conto capitale e in conto esercizio. Modalità di contabilizzazione*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 11 dell’11 giugno 2007, pag. 24 e segg.

<sup>117</sup> FELLEGARA A. M., *Le immobilizzazioni materiali e immateriali*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pagg. 227, 228.

Il *leasing* è il contratto con cui un'azienda cede in locazione ad un'altra un determinato bene dietro corrispettivo di un certo numero di canoni periodici.

Attraverso tale contratto l'azienda non acquisisce la proprietà dei beni, ma soltanto il diritto di utilizzo. Tuttavia, alla scadenza, il locatario può decidere di restituire il bene locato oppure, in alternativa, rinnovare il contratto o – solo se ne è prevista la possibilità – acquistare il bene al prezzo contrattualmente pattuito (prezzo di riscatto). La suddetta operazione può, quindi, costituire una valida alternativa all'acquisto al fine di ottenere la disponibilità dei fattori produttivi pluriennali necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa, che consente di evitare un ingente e simultaneo esborso finanziario e l'immobilizzazione di un importante quantitativo di risorse.

Le principali tipologie di contratto di *leasing* sono: il *leasing* operativo, il *leasing* finanziario ed il *lease-back*.<sup>118</sup>

Il *leasing* finanziario rappresenta la tipologia di *leasing* più diffusa, ed è attuato da società finanziarie, le quali acquistano il bene dal produttore o dal distributore su indicazione del futuro utilizzatore, e lo mettono a disposizione del richiedente attraverso, appunto, un contratto di *leasing*.

In altre parole, il locatario (utilizzatore) chiede al locatore (concedente/società di *leasing*) l'acquisto di un determinato bene con specifiche caratteristiche per il quale viene corrisposto un canone periodico con possibilità di riscatto finale.

Il *leasing* finanziario (o contratto di locazione finanziaria) può quindi essere equiparato ad un contratto di finanziamento<sup>119</sup> che, in cambio del pagamento di un

---

<sup>118</sup> Il *leasing* operativo è attuato da aziende che producono beni strumentali, quali impianti, attrezzature, automezzi, etc.; esse fabbricano il bene e poi, invece di venderlo, lo cedono in *leasing*. In altre parole, il locatore (che è anche il produttore del bene) concede al locatario (utilizzatore del bene) il godimento di un determinato bene dietro pagamento di corrispettivi periodici, solitamente senza possibilità finale di acquisto dello stesso. L'operazione coinvolge, quindi, due soggetti.

Il *lease-back* (o contratto di retrolocazione finanziaria), invece, è il contratto in base al quale un'azienda industriale o commerciale vende alla società di *leasing* il bene e la società di *leasing* concede lo stesso bene in *leasing* all'azienda venditrice.

In altre parole, tale operazione consiste nella cessione di un bene strumentale e contestuale stipula di un contratto di locazione finanziaria, dove l'utilizzatore è lo stesso soggetto che ha ceduto il bene al concedente.

Anche nel *lease-back*, come nel *leasing* finanziario, i rischi vengono allocati interamente in capo all'utilizzatore il quale, al termine del contratto, ha la facoltà di esercitare l'opzione per il riacquisto. Anche tale operazione, quindi, si sostanzia in un contratto di finanziamento per il quale, a garanzia delle somme erogate dal soggetto mutuante, viene offerto un bene strumentale posseduto dal mutuatario.

<sup>119</sup> Si aderisce in questa sede alla teoria che disegna il contratto in oggetto come un contratto atipico con causa di finanziamento, secondo la quale il concedente, versando l'intero prezzo del bene al fornitore, effettua un servizio di prestito finanziario il cui ammortamento deriverà dal pagamento dei



canone periodico, consente di avere la disponibilità (ma non la proprietà) di un bene strumentale all'esercizio della propria attività imprenditoriale e di esercitare, al termine del contratto, un'opzione di riscatto (e cioè di acquisto) del bene stesso per una cifra pattuita, inferiore al valore di mercato del bene.

Esistono due differenti modalità di rappresentazione contabile del contratto di *leasing* finanziario: il metodo "patrimoniale" ed il metodo "finanziario".

Attraverso il *metodo patrimoniale*, l'operazione di *leasing finanziario* viene contabilizzata in base alla *forma giuridica negoziale*, cioè secondo gli aspetti formali del contratto sottostante, vale a dire come un contratto di locazione (o come un contratto atipico di godimento) per il quale: il locatario rileva i canoni di leasing quale costo dell'operazione ed il locatore iscrive il bene nell'attivo patrimoniale provvedendo ad imputare a conto economico le relative quote di ammortamento.

Attraverso il *metodo finanziario*, invece, nella contabilizzazione dell'operazione di *leasing finanziario* viene applicato il *principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, attraverso il quale viene fatta prevalere la causa finanziaria del contratto di *leasing* sulla forma contrattuale dell'operazione rispecchiando, così, la reale volontà delle parti.

La locazione finanziaria, infatti, presenta una veste giuridica assai lontana dalla reale causa del contratto, il quale, in realtà, rivela un'operazione di acquisto del bene oggetto del contratto combinata con un corrispondente finanziamento di scopo.<sup>120</sup> Si prevede, quindi, che il bene in leasing sia inserito nello stato patrimoniale del soggetto utilizzatore e sia ammortizzato come se fosse un bene di proprietà.

Questo sistema implica la distinzione tra titolarità giuridica e titolarità economica del bene e prevede l'iscrizione del bene nello stato patrimoniale del soggetto che dispone della titolarità economica (contrariamente a quanto accade con l'applicazione del metodo patrimoniale in cui si dà maggior rilievo alla titolarità giuridica).

---

canoni futuri. Si caratterizzano quali obbligazioni principali a carico dell'utilizzatore l'obbligo di pagare i canoni e di accollarsi i rischi relativi all'esecuzione del contratto; parallelamente, all'utilizzatore spetta il diritto di ricevere in consegna il bene dal fornitore e di esercitare il riscatto della proprietà del bene alla scadenza del contratto.

<sup>120</sup> Principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Mentre la forma giuridica di un contratto di leasing stabilisce che il locatario non acquisisce la proprietà del bene locato, nel caso del leasing finanziario la realtà sostanziale è che il locatario acquisisce i benefici economici derivanti dall'uso del bene locato per la maggior parte della sua vita economica. Le operazioni di leasing finanziario dovrebbero quindi essere contabilizzate, secondo questo principio, alla stregua di operazioni di vendita di beni, finanziate dal soggetto concedente (metodo finanziario).

La prassi internazionale, in linea al principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, prevede che le operazioni di leasing finanziario siano contabilizzate attraverso il “metodo finanziario”. In Italia, invece, l’unico criterio accettato per la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario è il “metodo patrimoniale”, nonostante il principio contabile nazionale n. 11 (*Bilancio d’esercizio: finalità e postulati*) abbia sottolineato già da tempo l’importanza dell’identificazione della sostanza economica delle operazioni con riferimento al processo di formazione del bilancio.

Come si è già avuto modo di sottolineare nell’ambito della trattazione dei principi generali di redazione del bilancio, il nuovo testo dell’art. 2423-bis, comma 1, numero 1, c.c., dispone che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, *nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato*”.

La formula legislativa adottata per modificare il codice civile, tuttavia, non esprime con chiarezza l’indirizzo proposto dal principio contabile nazionale n. 11, ed in riferimento, in particolare, al leasing finanziario la riforma al diritto societario non ha introdotto modifiche significative; infatti, nonostante l’introduzione del citato principio della funzione economica, per la contabilizzazione e la rappresentazione all’interno degli schemi di bilancio rimane in uso il tradizionale metodo patrimoniale. La novità sta nel fatto che la norma, (art. 2427, comma 1, punto 22) richiede una dettagliata informativa in nota integrativa atta a consentire al fruitore del bilancio di capire quali sarebbero stati gli effetti derivanti dall’utilizzo del metodo finanziario.

In particolare, la contabilizzazione attraverso il metodo patrimoniale prevede che:

- il concedente/locatore (la società di *leasing*) rileva i beni oggetto di locazione nell’attivo dello Stato Patrimoniale (“*B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria*”)<sup>121</sup> ed i relativi ammortamenti tra i costi del Conto Economico (nelle voci “*B) 10a, ammortamento delle immobilizzazioni immateriali*” o “*B) 10b, ammortamento delle immobilizzazioni materiali*” a seconda

---

<sup>121</sup> Tale macrovoce, a seguito della riforma del diritto societario, ha sostituito la precedente macrovoce “*B) Immobilizzazioni*”. Alla lettera B) dell’art. 2424 c.c., inerente l’attivo dello stato patrimoniale, è stato introdotto l’obbligo di indicare, separatamente dalle altre, le *immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria*.

della natura del bene concesso in *leasing*"); inoltre, devono rilevare tra i ricavi del Conto Economico i canoni corrisposti dall'utilizzatore.

Infine, il documento OIC n°1 precisa che nella Nota Integrativa del bilancio del locatore devono essere indicati, se di importo apprezzabile, i proventi per canoni di locazione maturati durante l'esercizio, i proventi e gli oneri per riscatti intervenuti nell'esercizio e gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio che deriverebbero dall'applicazione del metodo finanziario;

- l'utilizzatore/locatario dovrà invece contabilizzare periodicamente, in funzione della loro competenza economica, i canoni di *leasing* contrattualmente dovuti, iscritti nel Conto Economico come costi d'esercizio (alla voce "*B*) 8. *Costi per godimento di beni di terzi*").

Il bene oggetto del contratto sarà invece iscritto nell'attivo patrimoniale unicamente quando verrà esercitato il suo eventuale riscatto: solo da tale momento inizierà l'ordinario processo di ammortamento del cespite in capo al locatario.<sup>122</sup>

Inoltre, in calce allo Stato Patrimoniale, tra i *conti d'ordine* deve essere indicato, con riferimento alla data di redazione del bilancio, l'impegno dell'azienda connesso al contratto in essere, costituito dalla somma dei canoni ancora da corrispondere al concedente e del prezzo pattuito per il riscatto alla scadenza del contratto; l'impegno evidenziato nei conti d'ordine verrà progressivamente decrementato a seguito del pagamento dei canoni periodici.

Infine, a seguito della riforma del diritto societario, il soggetto utilizzatore ha l'obbligo di indicare in Nota Integrativa gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio che deriverebbero dall'applicazione del metodo finanziario, in base a quanto disposto dall'art. 2427 c.c. (Contenuto della nota integrativa) comma 1 n. 22.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Tale metodo è l'unico attualmente previsto nella pratica contabile italiana. Infatti, come puntualizzato dal Principio contabile n. 16, l'iscrizione di un bene tra le immobilizzazioni materiali presuppone l'intervenuto passaggio di proprietà (ritenuto espressivo del passaggio dei rischi e dei benefici connessi all'utilizzo); pertanto, solo attraverso il riscatto del bene oggetto del contratto si vengono a creare i presupposti che ne rendono possibile l'iscrizione contabile.

<sup>123</sup> Art. 2427c.c. "22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al

Le società utilizzatrici dei beni in leasing devono perciò effettuare i conteggi propri dell'utilizzo del metodo finanziario (cioè gli stessi conteggi extracontabili che si dovrebbero effettuare inserendo il bene in *leasing* nell'attivo del bilancio), in modo che il lettore del bilancio sia in grado di valutare quali sarebbero stati i valori dello stesso con l'utilizzo di tale metodo.

Le informazioni da riportare in nota integrativa, quindi, dovrebbero coincidere con quelle scaturenti dallo stato patrimoniale e dal conto economico nel caso in cui venisse adottato il metodo finanziario.

In particolare, il locatario deve fornire specifiche informazioni in apposito prospetto in nota integrativa sulle operazioni di locazione finanziaria dal quale risultino:

- il valore attuale delle rate future di leasing non ancora scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario insito nel contratto;
- gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio derivanti dai singoli contratti di leasing finanziario;
- il valore al quale i beni oggetto della locazione finanziaria sarebbero stati iscritti se fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione dell'ammortamento, delle rettifiche e riprese di valore che sarebbero state effettuate nell'esercizio.

E' necessario precisare che la formale presenza nel contratto di leasing dell'opzione finale di acquisto deve, in linea generale, essere considerata quale condizione preliminare per considerare l'operazione di *leasing* come un *leasing finanziario* e, quindi, come condizione preliminare ai fini dell'applicazione dell'obbligo informativo di cui all'art. 2427 comma 1 n. 22 c.c..

Tuttavia, il documento OIC n. 1 precisa come l'obbligo di informativa sussista anche qualora l'operazione, indipendentemente dalla presenza dell'opzione di riscatto, determini, nella sostanza, il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti il bene, in linea con quanto stabilito dai principi contabili internazionali.

---

quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".

*Il metodo finanziario e lo IAS 17.* Attraverso il metodo finanziario, l'operazione di leasing finanziario non è contabilizzata in base alla forma giuridica negoziale, bensì sulla base della natura finanziaria e sostanziale dell'operazione. Pertanto:

- l'utilizzatore/locatario iscrive tra le attività dello Stato Patrimoniale ("*B Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria*") il bene ottenuto in leasing per un importo pari al costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dello stesso; specularmente iscriverà tra le passività dello Stato Patrimoniale ("*D 7 Debiti verso fornitori*") il debito nei confronti della società di leasing di importo pari alla somma dei canoni periodici pattuiti.

Con l'iscrizione del bene ammortizzabile nel bilancio dell'utilizzatore (il quale, anche se non è il proprietario, dispone della *titolarità economica* del bene) si mette in risalto la sostanza dell'operazione di leasing finanziario, la quale viene equiparata ad un'operazione di acquisto del bene finanziata (dal soggetto concedente) attraverso la contrazione di un debito.<sup>124</sup>

Ciò rende più comparabili i bilanci di imprese diverse (o della stessa impresa in esercizi differenti) ed evita che si verifichino effetti distorsivi sugli indici di bilancio.<sup>125</sup>

L'utilizzatore deve quindi addebitare a Conto Economico ("*B 10 Ammortamenti e svalutazioni*") le quote di ammortamento del bene iscritto nell'attivo patrimoniale.

Infine, per quanto concerne l'imputazione in bilancio dei canoni periodicamente corrisposti alla società di leasing, questi devono essere suddivisi in due parti: la quota capitale, la quale va iscritta con segno negativo tra le passività dello Stato Patrimoniale ("*D 7 Debiti verso fornitori*") a riduzione del debito residuo nei

---

<sup>124</sup> Lo IAS 32 ("*Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*"), inoltre, definisce il leasing finanziario come un contratto che "conferisce sostanzialmente al locatore (concedente) un diritto a ricevere, e al locatario (utilizzatore) un'obbligazione a pagare una serie di pagamenti che rappresentano nella sostanza la sommatoria delle obbligazioni contratte per la restituzione delle quote di capitale e degli interessi dovuti in un contratto di finanziamento".

<sup>125</sup> Nel caso in cui i contratti di leasing finanziario siano contabilizzati come semplici contratti d'affitto, (cosa che accade con l'applicazione del metodo patrimoniale), si produrrebbero effetti distorsivi nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato economico di tutti gli esercizi interessati dalla vita utile del bene. Infatti, rilevando la proprietà del bene solo al momento del suo riscatto con l'iscrizione di un valore normalmente al di sotto del valore reale del bene si sottoesporrebbero le immobilizzazioni materiali ed i loro ammortamenti e, prima del riscatto, si ometterebbe di rilevare in bilancio l'entità di beni utilizzati nel processo produttivo; inoltre, registrando i canoni periodici corrisposti come costi, si sovraesporrebbero i costi per il godimento di beni di terzi e si occulterebbe il costo reale dei finanziamenti.

confronti della società concedente; e la quota rappresentante i costi finanziari dell'operazione, da iscrivere tra i costi del Conto Economico ( “C 17 Interessi ed altri oneri finanziari”);<sup>126</sup>

- il concedente/locatore, invece, anziché imputare il costo del bene tra le immobilizzazioni, iscriverà nell'attivo dello Stato Patrimoniale un credito pari al valore netto dell'investimento nel leasing.

I canoni corrisposti dall'utilizzatore, in parte, e cioè per la quota capitale, andranno a rimborsare il credito vantato dal concedente riducendone l'ammontare (tramite l'imputazione nella stessa voce di credito ma a rettifica, con segno negativo); in parte, e cioè per la quota finanziaria, andranno imputati a Conto Economico tra i proventi finanziari.<sup>127</sup>

Il principio contabile internazionale IAS 17, nella formulazione attuale (è in programma la revisione di tale documento, finalizzata ad introdurre l'utilizzo del solo metodo finanziario), contempla entrambe le descritte metodologie contabili per la rilevazione dell'operazione di leasing, prevedendo l'utilizzo del metodo finanziario con riferimento al contratto di locazione finanziaria e riservando il metodo patrimoniale al meno frequente contratto di locazione operativa.<sup>128</sup>

Relativamente alla contabilizzazione del *leasing* finanziario lo IAS 17, in accordo con quella che è la definizione di immobilizzazione materiale data dallo IAS 16 (che prevede che il bene debba essere posseduto e non necessariamente detenuto a titolo di proprietà), prevede la rilevazione del bene oggetto del contratto tra le attività dello Stato Patrimoniale dell'utilizzatore, a cui si contrappone un debito di finanziamento di pari entità.

Il principio contabile internazionale prevede che tale bene sia iscritto al suo *fair value* o, se minore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing.

---

<sup>126</sup> La ripartizione tra queste due componenti del canone deve avvenire in modo tale che i costi finanziari risultino ripartiti tra gli esercizi nel corso del leasing, così da ottenere un tasso di interesse costante sulla passività residua per ciascun esercizio.

<sup>127</sup> In modo speculare rispetto a quanto previsto per il locatario, per il locatore la rilevazione dei proventi finanziari deve essere basata su modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sul suo investimento netto residuo.

<sup>128</sup> ROSCINI VITALI F., *IAS 17: “leasing” finanziario e operativo. Lo IAS 17 prevede modalità differenti di rappresentazione contabile delle operazioni di “leasing” a seconda si tratti di “leasing” finanziario o di “leasing” operativo*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 4 del 6 marzo 2006, pag. 22 e segg.

Il concedente nel suo bilancio deve comportarsi in modo speculare, iscrivendo un credito iniziale pari al valore attualizzato dei canoni previsti dal contratto (credito che verrà rimborsato con i canoni periodici).

E', infine, necessario precisare che la distinzione tra leasing finanziario ed operativo prevista dai principi contabili internazionali si discosta da quella prevista nell'ambito dei principi contabili nazionali. Infatti, questi ultimi individuano nella presenza o meno dell'opzione di riscatto del bene a fine contratto l'elemento discriminante tra leasing operativo e finanziario: quest'ultimo, a differenza del primo, prevede la possibilità di acquisto finale del bene.

In base ai principi contabili internazionali, invece, nel discriminare tra le due tipologie di *leasing* è fondamentale l'individuazione del soggetto sul quale sono allocati i rischi del contratto stesso: un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà del bene; sarà, invece, operativo se non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.

In tale valutazione gli elementi da considerare saranno dunque molteplici, tra i quali: la presenza della clausola di riscatto alla fine del periodo di leasing, la durata del contratto quasi coincidente con la vita economica del bene, l'elevata specificità del bene in relazione alle esigenze del locatario, ecc.

Pertanto, nell'interpretazione offerta dagli IAS l'esistenza della clausola di riscatto non sembra assumere carattere determinante per qualificare il leasing così come invece suggerito dall'OIC n. 1 per il caso italiano. In altre parole, la presenza dell'opzione di acquisto non determina automaticamente la presenza di un contratto di leasing finanziario, e viceversa.

Inoltre, qualora fosse contrattualmente prevista l'opzione per l'acquisto, elemento fondamentale per distinguere la tipologia di leasing diventa il prezzo pattuito per l'esercizio del riscatto.

Infatti, qualora tale prezzo fosse in linea con il valore di mercato del bene alla data di scadenza del contratto, questo presenta le caratteristiche del leasing operativo in quanto i canoni periodici assumono il significato di corrispettivo per l'utilizzo del bene.

Al contrario, se il prezzo è sensibilmente inferiore rispetto al valore di mercato saremo di fronte ad un contratto di locazione finanziaria, in quanto i canoni corrisposti in tal caso comprendono anche una quota riferibile all'acquisizione del bene.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> AIOLFI R., ARTINA V., *La nuova contabilizzazione del leasing*, in *Pratica Fiscale e Professionale* n. 32, 2004.

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 459 e segg.;

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 115 e segg., pagg. 127, 128;

FELLEGARA A. M., *Le immobilizzazioni materiali e immateriali*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 229 e segg.;

“La prevalenza della sostanza sulla forma nei contratti di locazione finanziaria”, in “Guida alla riforma fiscale” ne: “Il Sole 24 ORE”;

VANNINI L., *“Leasing”: iscrizione a bilancio. Metodo patrimoniale e finanziario per la contabilizzazione del contratto di “leasing” finanziario. Recepimento della Direttiva comunitaria 51/2003 per un confronto tra bilanci uniformi e compatibili*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, n. 3 del 20 febbraio 2006, pag. 21 e segg.;

DE VITO G., DE CANDIA G., *Possibile evoluzione dello IAS 17 per la contabilizzazione del “leasing” finanziario. Semplificazione dei criteri per classificare e qualificare il “leasing” delle Pmi. Possibili sviluppi futuri dello Ias 17 con la proposta di un nuovo schema di contabilizzazione “G4+1 Paper-Leases”*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, n. 10 del 29 maggio 2005, pag. 48 e segg.;

SCETTRI S., *IAS 17: leasing e lease back. Analisi del contenuto dello Ias 17, contenente le regole per la contabilizzazione dei contratti di leasing e delle operazioni di “lease back”*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, *Bilancio Ias*, 2 aprile 2007, pag. 36 e segg.;

AIOLFI R., ARTINA V., *La nuova contabilizzazione del leasing*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 32 del 9 agosto 2004, pag. 21 e segg.;

GIORNI E., *Beni in leasing*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 1 del 5 gennaio 2004, pag. 23 e segg.;

MIELE L., *I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano*, in *Corriere Tributario* n. 1/2005, pagg. 30, 31;

DI LASCIO M., *I riflessi della riforma del diritto societario sul bilancio: sintesi del documenti OIC n. 1*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 46 del 6 dicembre 2004, pagg. 19, 20;

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Le novità della Riforma del diritto societario sul Bilancio d'esercizio. Riforma societaria e Bilancio 2004: sintesi delle novità*, Documento n. 30 del 23 dicembre 2004, pagg. 6, 7.



## CAPITOLO QUARTO

### **Le immobilizzazioni tecniche: criteri di valutazione.**

- 4.1 Valutazioni successive alla rilevazione iniziale: il criterio del costo ed il criterio della rideterminazione del valore.
  - 4.1.1 Il *fair value*.
  
- 4.2 Effetti contabili dell'applicazione del modello della "rideterminazione del valore".
  - 4.2.1 Effetti sul Patrimonio Netto.
  
- 4.3 Il trattamento contabile successivo: svalutazione delle immobilizzazioni materiali e *impairment test*.

## CAPITOLO QUARTO

### **Le immobilizzazioni tecniche: criteri di valutazione.**

#### **4.1 Valutazioni successive alla rilevazione iniziale: il criterio del costo ed il criterio della rideterminazione del valore.**

Il sistema contabile italiano pone come criterio base di valutazione delle poste di bilancio il principio del costo storico; tuttavia, esso non è compreso tra i principi generali indicati nell'art. 2423-*bis* c.c., ma emerge chiaramente dall'art. 2426 c.c., volto alla definizione dei criteri di valutazione delle poste patrimoniali.

In tema di valutazione di un'immobilizzazione materiale, successiva alla rilevazione iniziale, infatti, l'art. 2426 c.c. prevede che:

- *“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”* (art. 2426, n. 2, c.c.);
- *“l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al valore di prima iscrizione (costo storico), ovvero al valore sistematicamente ammortizzato (valore contabile netto), deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”* (art. 2426, n. 3, c.c.).

In altri termini, la disciplina nazionale prevede che, dopo la rilevazione iniziale al costo, un'immobilizzazione materiale debba essere iscritta in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite durevoli di valore.

La scelta del criterio del costo da parte del legislatore si basa sulla semplicità ed oggettiva applicazione del criterio stesso, oltre che sulla sua verificabilità; il costo al quale si fa riferimento è, infatti, un costo già sostenuto, passato (per questo detto “costo storico”), quindi di certa ed oggettiva determinazione.

Inoltre, esso non rappresenta solamente la spesa sostenuta per l’acquisizione del bene, ma ne rappresenta anche il valore funzionale; il costo indica, cioè, con buona approssimazione l’utilità funzionale del bene, dall’utilizzo del quale l’impresa si attende di ottenere dei benefici economici che ne giustifichino il costo sostenuto.

In questa prospettiva appare chiaro come il valore di costo non sia un valore immutabile; esso deve essere costantemente riesaminato e posto a confronto con determinati “parametri di controllo”, al fine di verificare la conservazione dell’utilità funzionale dell’elemento patrimoniale al quale il costo si riferisce.

I parametri di controllo dipendono dalla tipologia di attività patrimoniale soggetta a verifica; i più significativi sono: il *valore netto di realizzo* (applicato per scorte di merci o di prodotti finiti e per le attività finanziarie destinate alla vendita); il *costo di sostituzione* (applicato per le scorte di materie prime); ed il *valore d’uso*, cioè il valore attuale dei flussi dei benefici futuri generati dall’attività.

Quest’ultimo parametro, applicato nel processo di verifica periodica del mantenimento del valore di costo delle immobilizzazioni tecniche, materiali e immateriali, è detto *impairment test*.

Il confronto con il valore d’uso potrebbe indicare la necessità di procedere a svalutazioni delle immobilizzazioni, nel caso in cui si verificano le condizioni previste dall’art. 2426 n. 3 c.c. viste sopra.

Nel nostro ordinamento il criterio del costo ammette ben poche deroghe, rappresentando un valore limite superabile, ad esempio attraverso rivalutazioni, in pochi “casi eccezionali” e mai a discrezionalità del redattore del bilancio.

Tale rigidità della norma civilistica è giustificata dall’esigenza di esprimere valori contabili nel rispetto del principio della prudenza e nell’ottica garantista dei terzi creditori.<sup>130</sup>

La differente finalità attribuita al bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, rappresentata dalla funzione di fornire informazioni per

---

<sup>130</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 64 e segg.

l'assunzione di decisioni economiche a favore, primi fra tutti, degli investitori, determina la necessità di rimuovere i potenziali limiti informativi insiti nel criterio del costo storico, che spesso risulta essere inadeguato a rappresentare l'effettivo valore di funzionamento di un bene.

Lo IASB ritiene quindi opportuno abbandonare, con riferimento alle valutazioni, il rimando a valori storici, prudenti e rapportati esclusivamente ad operazioni passate, a favore dell'uso di nuovi criteri attraverso i quali poter individuare la capacità prospettica di un bene di generare flussi di cassa e determinarne, quindi, il reale valore.<sup>131</sup>

A tal fine, lo IAS 16 – *Property, plants, equipment* contempla, in relazione alle immobilizzazioni materiali, due trattamenti contabili alternativi: il *cost model* ed il *fair value model* o modello della rideterminazione del valore.<sup>132</sup>

Il principio contabile internazionale riconosce quindi al redattore del bilancio la discrezionalità di scegliere il modello contabile che consenta di rappresentare nel migliore dei modi il patrimonio tangibile dell'impresa.

Per quanto concerne il *modello del costo* non si rilevano differenze tra disciplina nazionale e principi contabili internazionali; infatti, anche il modello del costo contemplato dallo IAS 16 prevede la valutazione delle attività materiali al costo storico al netto di ammortamenti e perdite di valore.

Scopo dell'ammortamento è quello di spalmare il costo del cespite sugli esercizi in cui questo cede utilità all'interno del processo produttivo; perciò deve essere sistematico.

Le differenze tra i due sistemi contabili, come si analizzerà più avanti, riguardano, invece, la determinazione delle perdite di valore.

---

<sup>131</sup> BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pagg. 101, 102.

<sup>132</sup> Nella precedente versione del principio si faceva riferimento invece al trattamento contabile di riferimento (ora modello del costo) ed al trattamento contabile alternativo (ora modello della rideterminazione del valore). Con riferimento a quest'ultimo, inoltre, la versione precedente del principio IAS 16 lo denominava "*revaluation model*", volendo indicare con il termine "rivalutazione" sia l'ipotesi di aumento che quella di riduzione del valore contabile del bene; nell'attuale versione dello IAS 16 si usa, in luogo dell'equivoco termine "rivalutazione" il termine "rideterminazione" con riferimento ad entrambe le ipotesi.

Il *modello della rideterminazione del valore* costituisce una novità rispetto al quadro normativo italiano; consente, infatti, di effettuare periodicamente il riallineamento del valore del cespite al suo *fair value*.

Più precisamente, tale modello prevede che l'attività, dopo la rilevazione iniziale al costo, debba essere iscritta ad un "valore rideterminato", pari al suo *fair value* (valore equo) alla data di rideterminazione del valore, al netto di qualsiasi ammortamento e perdita di valore accumulata.

In sostanza, il valore di un cespite corrisponde alla somma algebrica tra: costo iniziale, ammortamenti, adeguamenti al *fair value* e svalutazioni.<sup>133</sup>

Tale processo deve essere effettuato con sufficiente regolarità, per assicurare che il valore contabile non differisca significativamente da quello che si sarebbe determinato utilizzando il *fair value* alla data di riferimento del bilancio.

La frequenza con cui dovrebbero essere eseguite le rideterminazioni non è indicata dallo IAS 16, tuttavia si richiede l'adozione di interventi regolari che tengano conto delle oscillazioni del *fair value* dei beni oggetto di rideterminazione; il principio contabile internazionale suddetto, infatti, stabilisce che per i beni il cui *fair value* presenta significative oscillazioni si rendono necessarie rideterminazioni annuali, mentre per gli altri beni tale processo può essere effettuato anche ogni tre o cinque anni.<sup>134</sup>

Inoltre, qualora venga rideterminato il valore di un bene, deve essere rideterminato anche quello dell'intera classe di immobili, impianti e macchinari cui esso appartiene, al fine di evitare politiche di rideterminazione "selettiva", e quindi al fine di non attribuire la possibilità al redattore del bilancio di selezionare, in base a criteri di mera opportunità, i beni da valutare o meno al *fair value*.

L' "unicità" del metodo di valutazione per tutti i beni della stessa classe è valido sia in caso di adozione del modello del costo, sia in caso di adozione del modello di

---

<sup>133</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 162.

<sup>134</sup> CARLETTI A., *IAS 16: immobili, impianti e macchinari. Definizione, classificazione, rilevazione iniziale, valutazioni successive e rivalutazione dei valori, ammortamento ed eliminazione contabile delle attività materiali ad utilità pluriennale*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 4 del 6 marzo 2006, pag. 19;

FELLEGARA A. M., *Le immobilizzazioni materiali e immateriali*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002, pag. 225.

rideterminazione del valore; in questo modo si evita che, nell'ambito di una stessa classe, alcuni beni siano valutati al costo ed altri al *fair value*.<sup>135</sup>

E', invece, consentito utilizzare un modello di valutazione differente per diverse classi di "immobili, impianti e macchinari".

Lo IAS 16 precisa anche che le rideterminazioni devono essere effettuate tutte alla stessa data "*.. per evitare rideterminazioni di valori selettive di attività e l'iscrizione in bilancio di valori che siano una combinazione di costi e valori a date differenti. I valori di una classe di attività possono, tuttavia, essere rideterminato su base rotativa (rolling) posto che la valutazione sia completata in un breve periodo e sia mantenuta aggiornata*"; in altre parole, mentre non è consentito rivalutare solo una parte di beni appartenenti ad una stessa classe, è invece accettabile che gruppi di beni all'interno di una medesima classe siano valutati in tempi leggermente differenti, sempre che ciò non precluda che tutte le stime possano essere considerate sostanzialmente aggiornate.

Il modello della rideterminazione del valore può essere applicato in alternativa al criterio del costo solamente nel caso in cui il *fair value* dell'attività sia determinabile in maniera oggettiva ed affidabile.

Il valore equo degli immobili, impianti e macchinari è di norma rappresentato dal valore di mercato del bene, o di beni simili, determinato mediante una perizia eseguita da soggetti professionalmente qualificati; anche se opportuno, lo IAS 16 non dispone un obbligo circa l'avvalersi di un perito indipendente per la stima suddetta.

In assenza di parametri di mercato validi per la determinazione del *fair value* di un bene, ad esempio a causa della sua particolare natura o per il fatto che il bene è venduto di rado, l'azienda potrà stimare il valore equo utilizzando metodi alternativi, tra cui un approccio basato sul costo di sostituzione ammortizzato, attraverso il quale si viene a determinare il valore corrente di un bene usato (rappresenta, infatti, il costo da sostenere per acquistare o ricostruire quel bene giunto in quel particolare stadio di

---

<sup>135</sup> Questa regola di carattere generale, oltre ad essere esplicitata nello IAS 16, trova fondamento nello IAS 1 – *Presentazione del bilancio* in cui, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano le informazioni da esporre nel prospetto di stato patrimoniale, si precisa che "*l'impiego di diverse basi di valutazione suggerisce che la loro natura o funzione differisce e, quindi, che queste potrebbero essere presentate come voci distinte*" (IAS 1, paragrafo 73).

obsolescenza), o sui flussi di reddito, criterio basato sull'attualizzazione dei ricavi e dei costi attesi dall'impiego del bene (così come previsto dallo IAS 36).<sup>136</sup>

Può essere utile segnalare che la mancanza di un mercato attivo di riferimento impedisce, invece, l'adozione del modello della rideterminazione del valore per le immobilizzazioni immateriali.

Infine, si deve precisare che la scelta iniziale del modello del costo non esclude la successiva adozione del modello della rideterminazione e viceversa, se tale cambiamento nei criteri di valutazione è giustificato dall'esigenza di produrre informazioni di bilancio più attendibili e rilevanti.

#### **4.1.1 Il *fair value*.**

Il *fair value* è definito dai principi contabili internazionali IASIFRS, ed in particolare dallo IAS 39 – *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, come “*il corrispettivo al quale una attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili*”.

Il *fair value* rappresenta, quindi, il valore attribuibile ad un elemento del capitale di funzionamento in base ad uno scambio potenziale, in condizioni di: razionalità, verificabilità, neutralità e trasparenza.<sup>137</sup>

Esiste una netta contrapposizione tra criterio del *fair value* ed criterio del costo. Il costo di acquisizione riflette, infatti, una specifica transazione, in cui il prezzo di un bene risente della forza contrattuale degli acquirenti; il costo rappresenta, quindi, la constatazione di un fatto storico, obiettivo, dimostrato dalla relativa fattura di acquisto.

Con il criterio del *fair value*, invece, si abbandona il costo storico e si procede alla valutazione dell'elemento patrimoniale prescindendo dal passato; non si fa, infatti,

---

<sup>136</sup> QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 130;  
PATTUMELLI E., *IAS 16 e 40: immobilizzazioni materiali. Analisi dei principali aspetti inerenti il trattamento contabile degli immobili, impianti e macchinari (Ias 16) e degli investimenti immobiliari (Ias 40)*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, 2 aprile 2007, pag. 27;  
GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 454;  
POZZOLI M., *Aspetti tecnico-valutativi: il fair value*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2005, pag. 25 e segg.;

PIZZO M., *Il “fair value” nel bilancio d'esercizio*, Padova, Cedam, 2000, pag. 20 e segg.

<sup>137</sup> FUSA E., *Ias, meno spazio alle presunzioni*, in Il Sole 24 Ore, 6 agosto 2007, pag. 30.

riferimento ad uno scambio effettivo, bensì ad uno scambio futuro soltanto potenziale, in cui le parti si accordano prescindendo da specifiche condizioni, circostanze ed esigenze soggettive. La determinazione del *fair value* prescinde, quindi, dall'interesse, dal potere negoziale e, in generale, dalle posizioni del compratore e del venditore.<sup>138</sup>

Il *fair value* presuppone, infatti, che la transazione avvenga tra soggetti indipendenti e in possesso di tutte le informazioni necessarie, e che non si trovino in situazioni particolari quali, ad esempio, procedure di liquidazione o vendita coatta.

Il concetto di *fair value* sembra, quindi, richiamare il prezzo che si forma nei cosiddetti “mercati perfetti” (ai quali possono essere assimilati i “mercati attivi” così come definiti dai principi contabili internazionali), che riflette valori di mercato in un certo senso “puri”, cioè scevri da ogni variabile, quale un interesse strumentale o una previsione.<sup>139</sup>

Il valore che deriva da tale determinazione si presenta perciò come un valore “potenziale”, poiché si riferisce ad elementi patrimoniali suscettibili di essere scambiati o estinti (per le passività, infatti, si tratta non di un valore di realizzo bensì di un valore di estinzione), ma per i quali la transazione non avviene effettivamente.

Uno dei principali pregi che caratterizza il metodo del *fair value* è quello di consentire al redattore del bilancio di fornire una rappresentazione più aggiornata, e quindi più rispondente alla realtà, della situazione aziendale. Infatti, i valori esposti in bilancio in base al *fair value* sono valori “correnti”, quindi maggiormente utili al lettore del bilancio, rispetto a quanto possano esserlo i valori storici, al fine di valutare l'attitudine dell'impresa a generare flussi monetari e, quindi, il capitale economico della stessa.

Tutto ciò in relazione a quella che il *Framework* definisce come la funzione di un bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, e cioè quella di “*fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per*

---

<sup>138</sup> PIZZO M., *Il “fair value” nel bilancio d'esercizio*, Padova, Cedam, 2000, pagg. 12, 24.

<sup>139</sup> BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pag. 105.



*prendere decisioni in campo economico*” (*Framework*, paragrafo 12 e IAS 1, paragrafo 5).

Tutti gli *stakeholders* devono essere posti nelle condizioni di valutare, ai fini decisionali, attraverso le informazioni fornite dal bilancio, le *performance* attuali e future legate all’azienda; l’assunzione delle decisioni deve cioè avvenire sulla base della *capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa (cash generatine ability)*, nonché sui tempi e sulla certezza di generare tali flussi (*Framework*, paragrafo 15).

L’obiettivo sotteso alla valutazione a *fair value* è appunto quello di fornire ai destinatari dell’informazione di bilancio, ed all’investitore in particolare, una misura delle prestazioni ottenute ed ottenibili dall’impresa.<sup>140</sup>

L’adozione del *fair value* si caratterizza, quindi, per la “finalità di rilevare la *performance* di periodo e la composizione del capitale al termine dello stesso, considerando tutte le operazioni intervenute nell’esercizio ed i loro risultati, anche, quindi, quelli solo potenzialmente prodotti nell’arco temporale considerato”.<sup>141</sup>

Ne deriva una nuova configurazione del reddito, classificabile come “reddito potenzialmente prodotto”, il quale va a collocarsi tra due estremi: il “reddito distribuibile” ed il “reddito prodotto”; il reddito potenziale nasce dall’incontro tra due forze ed esigenze: la tendenza ad adottare valori correnti e l’esigenza di assicurare la loro rilevanza informativa, garantendo un livello minimo di oggettività e verificabilità a favore del processo decisionale dei destinatari del bilancio.

Gli importi derivanti dall’applicazione di tale criterio esprimono, quindi, i risultati cui l’azienda poteva pervenire, attraverso il realizzo o l’estinzione delle sottostanti operazioni, qualora queste fossero state completate, alla data di riferimento per la valutazione, in condizioni di normalità.

La conseguenza più significativa di tale logica, nella quale assume rilievo centrale la misurazione della *performance* dell’esercizio, è che si apre la strada alla rilevazione in bilancio di valori definiti tradizionalmente come “utili sperati”, cioè di quegli utili che, seppur non realizzati, sono maturati nel periodo (utili non ancora realizzati su operazioni tuttora in essere); a sottolineare come il modello contabile

---

<sup>140</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 75.

<sup>141</sup> PIZZO M., *Il “fair value” nel bilancio d’esercizio*, Padova, Cedam, 2000, pagg. 141, 142.

elaborato dallo Iasb dia maggiore importanza al principio della competenza economica a discapito di quello della prudenza.

L'applicazione di tale criterio di valutazione delle poste patrimoniali di bilancio ha, quindi, importanti riflessi reddituali, individuati nella partecipazione al risultato di periodo delle perdite e, soprattutto, degli utili conseguenti alle variazioni del *fair value* e misurati dalle stesse, sebbene questi non rispondano ai tradizionali requisiti del principio di realizzazione.<sup>142</sup>

L'utilizzo del *fair value* richiede, infatti, la rilevazione in bilancio delle oscillazioni del valore di mercato dell'elemento patrimoniale oggetto di valutazione, rappresentate da plusvalenze e minusvalenze; tale rilevazione si fonda su una logica di misurazione dei risultati economici basata su semplici *ipotesi di scambio*.<sup>143</sup>

Lo scopo è, come detto, quello di avvicinare utile di bilancio e risultato della gestione, con una conseguente maggiore capacità del primo di esprimere la *performance* aziendale.

Tuttavia, applicare il criterio del *fair value* non vuol dire disattendere completamente il principio della prudenza, il quale, nel contesto dei principi contabili internazionali, assume piuttosto un diverso significato, rappresentato dalla funzione di assicurare l'attendibilità delle informazioni di bilancio, e si identifica, perciò, in un atteggiamento di cautela, necessario in casi di incertezza, che deve caratterizzare il comportamento valutativo del redattore del bilancio.

Nel caso particolare dell'applicazione del *fair value* alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, inoltre, il principio della prudenza si esplica nella disposizione secondo cui i plusvalori da *fair value*, poiché non effettivamente

---

<sup>142</sup> Uno dei vantaggi riconosciuto al criterio del *fair value* risiede nella sua capacità di riflettere il valore delle poste patrimoniali di bilancio privilegiando il principio della competenza piuttosto che quello della prudenza. Il *fair value* cerca di eliminare l'asimmetria insita nel principio della prudenza relativa alla rilevazione dei componenti positivi e negativi di reddito. In particolare, la riaffermazione del primato della competenza sulla prudenza è ottenuta mediante una rivisitazione del tradizionale principio di realizzazione dei ricavi. I ricavi realizzati, infatti, non sono più soltanto quelli relativi ai cicli di gestione "chiusi", per i quali è già avvenuto lo scambio; sono realizzati anche i *ricavi potenziali*, che derivano cioè da un ipotetico scambio concluso a normali condizioni di mercato. Il principio di realizzazione da reale diviene *potenziale*: anche gli utili ragionevolmente realizzabili assumono rilievo al fine della determinazione del reddito e del capitale.

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pagg. 74, 75.

<sup>143</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pagg. 73, 74;

PIZZO M., *Il "fair value" nel bilancio d'esercizio*, Padova, Cedam, 2000, pagg. 32, 140, 142, 169.

realizzati, non possono essere accreditati a conto economico, ma devono invece essere iscritti in una riserva di patrimonio netto.<sup>144</sup>

Riassumendo, possono essere sinteticamente indicati i pregi ed i limiti attribuibili al criterio del *fair value*.

Pregi:

- la capacità, a differenza del costo storico, di prevedere i futuri flussi di cassa associati all'elemento valutato, con conseguente maggiore rilevanza informativa;
- la comparabilità, derivante dal fatto che tutte le attività e passività sono valutate con riferimento ad una stessa data: gli importi che ne derivano sono omogenei e, quindi, confrontabili;
- la funzionalità ad una corretta analisi della *performance* aziendale: il *fair value* riflette tutte le condizioni economiche maturate alla data di valutazione, dando, quindi, una visione più aggiornata della situazione dell'impresa rispetto a quanto si avrebbe attraverso l'utilizzo del criterio del costo;
- l'avvicinamento tra utile di bilancio e risultato della gestione, con una conseguente maggiore capacità del primo di esprimere la *performance* aziendale;
- infine, la rivalutazione al *fair value* dell'attivo fisso può facilitare l'accesso a finanziamenti, o ridurre i costi, migliorando il rapporto debiti/attività; adeguare valori storici all'inflazione intervenuta.

Limiti:

- l'elevata volatilità che il ricorso al *fair value* introduce nel sistema dei valori e nel risultato di periodo;
- gli elevati costi di implementazione relativi ad una contabilità a *fair value*, sicuramente più complessa di una tradizionale;
- la soggettività, con conseguenti scarse verificabilità e comparabilità dei valori.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pagg. 106, 107.

<sup>145</sup> PIZZO M., *Il "fair value" nel bilancio d'esercizio*, Padova, Cedam, 2000, pag. 31 e segg.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali il *fair value* è un criterio di valutazione previsto per diversi elementi del patrimonio.

In alcuni casi rappresenta l'unico criterio di valutazione previsto, come ad esempio accade per alcune categorie di strumenti finanziari (IAS 32 e 39).

In altri casi rappresenta, invece, il criterio di valutazione raccomandato (*benchmark treatment*), anche se è consentito continuare ad utilizzare il criterio del costo (*allowed treatment*), come accade per gli investimenti immobiliari (IAS 40).

Infine, il *fair value* può rappresentare il criterio alternativo consentito anche se il criterio preferito continua a rimanere il costo: è il caso, ad esempio, delle immobilizzazioni materiali (IAS 16) e delle immobilizzazioni immateriali (IAS 38).<sup>146</sup>

A livello comunitario il principio del *fair value* è stato recepito dalla Direttiva 2001/65/CE che ha introdotto nella IV Direttiva CEE la sezione 7-bis, denominata, appunto, "Valutazione al valore equo", dove si legge che "...gli Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati".

Inizialmente, quindi, il riferimento al *fair value* era limitato alla valutazione dei soli strumenti finanziari. Con la Direttiva 51/2003 è stata invece consentita l'estensione dell'utilizzo del criterio di valutazione al "valore equo" a tutte le categorie di attività e passività alle quali è applicabile secondo i principi contabili.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> PISONI P., BIANCONE P. P., BUSO D., CISI M., *Bilancio consolidato dei gruppi quotati*, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 139.

<sup>147</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 71;  
BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pag. 103.

Volendo esaminare più attentamente il concetto di *fair value*, esso è stato reso in termini di:

- "valore corretto", ossia determinato e migliore;
- "valore equo", come recita la stessa traduzione italiana della Direttiva 2001/65/CE;
- "valore neutrale", ossia come valore tendenzialmente neutro ed oggettivo;
- "valore corrente o congruo", in considerazione del rispetto di un insieme di principi contabili e giuridici;
- "valore corrente" (*current value*) o "valore di mercato" (*market value*), in quanto corrispondente alle quotazioni ed ai prezzi desumibili da processi di negoziazione relativamente stabili;
- "valore adeguato", che tiene conto sia delle condizioni di mercato che delle specifiche caratteristiche del singolo bene;
- "valore normale", nel senso di valore più probabile, ragionevole e verosimile rispetto ad una distribuzione attesa e prevista di possibili valori, dipendenti da diversi scenari di riferimento.

CNDC e Fondazione ARISTEIA: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *DOCUMENTI ARISTEIA, Le valutazioni di bilancio secondo il criterio del fair value*, documento n. 30, giugno

Attraverso le Direttive UE il *fair value* irrompe, dunque, anche nei bilanci delle imprese italiane. L'Italia ha, infatti, recepito la Direttiva 65/2001, anche se in modo parziale, limitandosi alle informazioni da fornire in nota integrativa.

Il legislatore nazionale, infatti, per mezzo del D. Lgs. 394/2003, ha introdotto il novellato art. 2427-*bis*, il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2005, le società di capitali debbano inserire in nota integrativa l'indicazione del *fair value* di:

- qualsiasi categoria di derivati;
- immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*.

Si ha, quindi, il recepimento nell'ordinamento italiano della definizione di *fair value* che, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo, è determinato con riferimento al valore di mercato; se quest'ultimo non è individuabile, la valutazione può essere derivata comunque dai suoi componenti o da uno strumento analogo.

Viene, inoltre, precisato che nei casi in cui non sia possibile fare affidamento ad un mercato attivo, il *fair value* può essere calcolato adottando modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, ma solo se assicurano una ragionevole approssimazione del valore di mercato.

Solamente nel caso in cui non sia possibile determinare correttamente il valore equo, si è legittimati ad adottare, in alternativa, il metodo del costo storico.<sup>148</sup>

#### **4.2 Effetti contabili dell'applicazione del modello della “rideterminazione del valore”.**

L'applicazione del modello della rideterminazione del valore genera una serie di effetti contabili riconducibili ai seguenti aspetti:

- trattamento del *surplus* da rideterminazione;
- trattamento del *deficit* da rideterminazione;

---

2003, pagg. 13, 14.

<sup>148</sup> BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pag. 163;

POZZOLI M., *Aspetti tecnico-valutativi: il fair value*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 1/2005, pag. 27;

POZZOLI M., *Contabilità, la rivoluzione è partita. I sistemi nazionali dovranno essere armonizzati con gli Ias*, in *Italia Oggi*, giovedì 13 gennaio 2005, pag. 35.

- trattamento degli ammortamenti accumulati (fondi ammortamento);
- realizzo della riserva di rivalutazione.

Le rideterminazioni del valore di un elemento di “Immobili, impianti e macchinari” possono infatti dare origine ad una rivalutazione o ad un decremento di valore del bene stesso.

Il *surplus* da rideterminazione è rappresentato dalla differenza positiva tra il valore rideterminato, cioè il *fair value* del bene, ed il valore contabile del bene *ante* rideterminazione: ne consegue un aumento del valore contabile dell’attività e, cioè, una vera e propria rivalutazione.

Dal punto di vista pratico, si pone il problema di come attuare tale rivalutazione in relazione agli altri elementi contabili attinenti al bene stesso, tra cui il fondo ammortamento.

Alla data di rideterminazione del bene, infatti, gli ammortamenti accumulati possono essere trattati in uno dei seguenti modi:

- ricalcolati proporzionalmente alla variazione nel valore contabile lordo dell’attività, in modo che il suo valore contabile dopo la rideterminazione coincida con il suo *fair value*; in altri termini, il valore del fondo ammortamento viene aumentato nella stessa proporzione in cui è aumentato il valore contabile del bene a seguito della rideterminazione;
- eliminati in contropartita con il valore lordo dell’attività, in modo che il valore netto contabile del bene così ottenuto sia pari al suo valore rideterminato.<sup>149</sup>

<sup>149</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag.163;

Esempio: al 31/12 un’attività ha valore contabile netto pari a 40 (dato dalla differenza tra costo storico di 50 e ammortamenti accumulati di 10) ed alla stessa data il suo *fair value* è pari a 80.

Si origina quindi un *surplus* da rideterminazione pari a 40 (da imputare in una riserva di patrimonio netto). Dopo la rideterminazione in aumento del valore del bene, gli ammortamenti accumulati possono essere trattati secondo due metodologie alternative:

- 1) ricalcolo degli ammortamenti accumulati in proporzione alla variazione nel valore contabile lordo dell’attività. In questo caso, tenuto conto che il valore contabile netto del bene è aumentato in una proporzione del 50% (da 40 a 80), dovranno essere aumentati nella stessa proporzione anche il valore contabile lordo e gli ammortamenti accumulati. Il primo passa, quindi, da 50 a 100, mentre i secondi passano da 10 a 20. In tal modo il valore dell’attività a bilancio, dato dalla differenza tra costo storico e fondo ammortamento (100–20) corrisponderà al *fair value* dell’attività stessa;
- 2) eliminazione degli ammortamenti accumulati contro il valore contabile lordo del bene ed iscrizione a riserva del *surplus* da rideterminazione, cosicché, a seguito della rideterminazione, il valore contabile netto del bene è iscritto ad un valore pari al suo valore rideterminato.

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 131.

Nonostante lo IAS 16 consenta l'utilizzo di entrambi i metodi, si ritiene preferibile adottare il primo, poiché il secondo comporta la perdita di informazioni significative; l'eliminazione degli ammortamenti accumulati, infatti, impedirebbe agli utilizzatori di bilancio di individuare l'esercizio di acquisizione dei cespiti e, indirettamente, di stimare la tempistica e gli importi dei flussi di cassa richiesti per l'effettiva sostituzione dei cespiti stessi.

Indipendentemente dal metodo contabile utilizzato, il *surplus* o maggior valore risultante dalla rideterminazione deve essere iscritto, in quanto non realizzato, in una *riserva di rivalutazione*, nel patrimonio netto.

L'applicazione del modello della rideterminazione del valore di un elemento di "immobili, impianti e macchinari" consente quindi, da un lato, il rispetto del principio generale proprio di un bilancio Ias/Ifrs dell'utilità e attendibilità dell'informazione, oltre che del completo rispetto del principio della competenza economica, evidenziando il valore corrente del bene e fornendo in tal modo al lettore un'informazione più significativa ed aggiornata rispetto al valore di costo storico; dall'altro lato, consente comunque il rispetto del principio della prudenza, mediante l'iscrizione del *surplus* non realizzato in un'apposita riserva di patrimonio netto.<sup>150</sup>

L'unica eccezione a tale regola generale, prevista dallo stesso IAS 16, si ha nel caso delle cosiddette *rivalutazioni di ripristino*.

Infatti, se la rivalutazione da *fair value* è successiva ad una precedente svalutazione relativa al medesimo bene, precedentemente rilevata come costo a conto economico, il plusvalore da rideterminazione sarà iscritto come provento a conto economico fino a capienza dell'importo della precedente riduzione di valore, e solo l'eventuale eccedenza sarà accreditata a patrimonio netto.

Premesso che il modello della rideterminazione del valore previsto dallo IAS 16 non è ammesso dalla disciplina contabile nazionale, è possibile effettuare un confronto tra tale modello e l'ipotesi di rivalutazione delle immobilizzazioni materiali disciplinata dal principio contabile nazionale n. 16.

---

<sup>150</sup> CARLETTI A., *IAS 16: immobili, impianti e macchinari. Definizione, classificazione, rilevazione iniziale, valutazioni successive e rivalutazione dei valori, ammortamento ed eliminazione contabile delle attività materiali ad utilità pluriennale*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 4 del 6 marzo 2006, pag. 19;

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 453 e segg.

Quest'ultimo prevede che le immobilizzazioni materiali possano essere oggetto di rivalutazione solo in presenza di leggi speciali, generali o di settore che lo richiedano o permettano; inoltre, se la legge speciale prevede le modalità con cui operare la rivalutazione dei beni, il redattore del bilancio deve conformarsi ai criteri stabiliti dalla legge stessa.<sup>151</sup>

Le rivalutazioni, inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 2423 comma 4 c.c., sono ammesse solo nei casi in cui si manifestino eventi eccezionali, atti cioè a modificare la natura o la destinazione di un bene: classico esempio è quello del terreno agricolo che successivamente diventi edificabile. Ciò in attuazione, come detto, dell'art. 2423 comma 4, nel quale è stabilito che nei casi eccezionali in cui l'applicazione dei criteri di valutazione indicati dall'art. 2426 c.c. possa compromettere la rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'impresa, si deve evitarne l'attuazione.<sup>152</sup>

Rimane comunque sempre valido il principio generale secondo cui il valore iscritto a bilancio, conseguente alla rivalutazione, non possa in nessun caso superare il valore

---

<sup>151</sup> Si veda:

CRISTOFORI G., GIOVANNINI P., *Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni sociali. Nel disegno di legge della Finanziaria 2006 è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa, con talune particolarità per le aree fabbricabili*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 24 del 31 dicembre 2005, pag. 37 e segg.;

CRISTOFORI G., GIOVANNINI P., *Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni sociali: modalità applicative. Analisi delle modalità di rivalutazione di un bene strumentale ammortizzabile. Commento ai diversi risultati ottenibili mediante l'adozione delle differenti tecniche contabili*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 24 del 31 dicembre 2005, pag. 44 e segg.;

MENEGHETTI P., *Proroga della rivalutazione dei beni d'impresa. Con la Finanziaria 2006 si riaprono i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni. Nuovo valore, limiti alla rivalutazione, applicazione dell'imposta sostitutiva e trattamento della riserva di rivalutazione*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 1 del 23 gennaio 2006, pag. 37 e segg.;

CRISTOFORI G., GIOVANNINI P., *Beni d'impresa e partecipazioni sociali: rivalutazione. Impatto sul bilancio d'esercizio della rivalutazione. Riapertura dei termini ed effetti fiscali alla luce della legge Finanziaria 2006. Quattro diverse modalità di rivalutazione*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 3 del 20 febbraio 2006, pag. 64 e segg.

<sup>152</sup> “Le rivalutazioni di attività che derivano dall'applicazione del *fair value* sono cosa ben diversa dalle rivalutazioni operate in applicazione della deroga prevista dall'art. 2423, comma 4, del Codice civile. Gli effetti sono i medesimi, ma è diverso il fondamento concettuale.

Con l'applicazione dell'art. 2423, la regola di valutazione è il costo storico; la rivalutazione è, appunto, una deroga a tale norma di valutazione. In quanto eccezione alla regola, essa deve avvenire nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Con la valutazione al *fair value*, invece, la rivalutazione non comporta alcuna eccezione: è la normale conseguenza dell'applicazione di un criterio di valutazione che prevede il costante adeguamento dei valori di bilancio delle immobilizzazioni ai valori correnti”.

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 459.



effettivamente attribuibile al bene, in relazione alla sua consistenza ed alla sua capacità produttiva.

Perciò, mentre al redattore del bilancio IAS/IFRS è attribuita la possibilità di decidere se utilizzare, in alternativa al criterio del costo, il criterio del *fair value* e, in virtù di quest'ultimo, attuare la continua rivalutazione di un cespite al valore corrente, in Italia la rivalutazione dei beni non può mai essere effettuata in base alla discrezionalità del redattore del bilancio.<sup>153</sup>

L'applicazione del metodo della rideterminazione del valore può determinare anche il sorgere di un *deficit* da rideterminazione, pari alla differenza negativa tra il valore rideterminato, cioè il *fair value* del bene, ed il valore contabile dello stesso *ante* rideterminazione: ne consegue una diminuzione del valore contabile dell'attività e, cioè, una vera e propria svalutazione.

Lo IAS 16 prevede, come regola generale, che se il valore contabile di un bene è diminuito a seguito della rideterminazione, il *deficit* deve essere iscritto come costo nel conto economico.

Tuttavia, lo stesso principio contabile internazionale prevede anche un'eccezione a tale regola generale, applicabile nel caso in cui il decremento segua precedenti incrementi di valore del medesimo bene imputati a patrimonio netto. In tal caso il *deficit* deve essere imputato anch'esso a patrimonio netto, a diretta riduzione della riserva di rivalutazione, per la parte non eccedente la riserva stessa; l'importo del *deficit* non assorbito dalla riserva deve essere imputato tra i costi a conto economico, secondo quanto disposto dalla regola generale.<sup>154</sup>

#### 4.2.1 Effetti sul Patrimonio Netto.

---

<sup>153</sup> ALLEGRI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 163;

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 123.

<sup>154</sup> QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 130 e segg. PATTUMELLI E., *IAS 16 e 40: immobilizzazioni materiali. Analisi dei principali aspetti inerenti il trattamento contabile degli immobili, impianti e macchinari (Ias 16) e degli investimenti immobiliari (Ias 40)*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, 2 aprile 2007, pag. 28.

Il *surplus* derivante dall'applicazione del criterio della rideterminazione del valore nella valutazione delle immobilizzazioni materiali determina il sorgere di effetti che vanno ad incidere direttamente sulla composizione del patrimonio netto.

Il plusvalore dato dalla differenza positiva tra *fair value* dell'attività e valore contabile netto della stessa *ante* rideterminazione non può, infatti, nel rispetto del principio della prudenza, essere iscritto tra i proventi di conto economico in quanto valore non realizzato; esso deve, invece, essere collocato in un'apposita riserva di patrimonio netto.

Si deve subito sottolineare che i principi contabili internazionali non fanno alcun riferimento al regime di distribuibilità delle plusvalenze originate dall'applicazione del criterio del *fair value*; la disciplina nazionale, invece, in via generale subordina la distribuibilità degli utili alla loro effettiva realizzazione, per il rispetto del principio della prudenza (art. 2423-*bis* e 2433 c.c.).

Con riferimento a quelle società italiane che redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS e che, quindi, derogano alla disciplina contabile nazionale, il legislatore ha dettato, attraverso il D. Lgs. N. 38/2005, alcune norme di coordinamento al fine di disciplinare alcuni aspetti di rilievo.

In particolare, in relazione alle riserve derivanti dall'attuazione del metodo della rideterminazione del valore, l'art. 6 del D. Lgs. N. 38/2005 dispone una particolare disciplina, coerente con l'impostazione codicistica, relativa alla distribuibilità e disponibilità delle riserve suddette.

Le stesse rientrano sotto il regime di indisponibilità e indistribuibilità, secondo il quale non possono essere distribuite né imputate a capitale.

Il realizzo della riserva da rivalutazione può avvenire con due modalità differenti; la stessa, infatti, può essere:

- trasferita direttamente alla voce "Utili portati a nuovo", e resa così disponibile per il suo intero ammontare, quando l'attività è eliminata dal bilancio; si parla, in tal caso, di realizzo integrale della riserva; oppure
- trasferita parzialmente alla voce "Utili portati a nuovo" mentre l'attività continua ad essere utilizzata dall'impresa, per un importo pari alla differenza tra

l'ammortamento calcolato sul valore contabile rivalutato e quello basato sul costo originale del bene; si parla, in tal caso, di realizzo parziale della riserva.<sup>155</sup>

In entrambi i casi, i trasferimenti della riserva da rivalutazione agli “Utili portati a nuovo” non devono transitare per il conto economico.

#### **4.3 Il trattamento contabile successivo: svalutazione delle immobilizzazioni materiali e *impairment test*.**

Iniziamo con l'analizzare quanto disposto in merito alle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali dalla disciplina nazionale, per poi effettuare un confronto con quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Secondo quanto disposto dal Codice civile, un'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio risulti di valore *durevolmente* inferiore rispetto al valore contabile netto - cioè al suo costo storico al netto degli ammortamenti accumulati - deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata (art. 2426, n. 3, c.c.).

Il legislatore non specifica, però, a quale configurazione di valore si debba far riferimento al fine del confronto con il valore contabile, né cosa si intenda per perdita durevole di valore.

La disposizione è, quindi, integrata dal principio contabile n. 16, nel quale si legge che *“le immobilizzazioni materiali, destinate ad essere mantenute nell'organizzazione permanente dell'impresa, vanno valutate al costo rettificato dal relativo ammortamento (valore netto contabile), finché vi è evidenza che tale valore netto contabile potrà essere recuperato tramite l'uso”*.

Il termine di confronto con il valore contabile netto è quindi rappresentato dal *valore recuperabile con l'uso* del bene nella produzione o con la vendita.

Il principio contabile nazionale n. 16 definisce il “valore recuperabile” come il maggiore tra:

---

<sup>155</sup> PATTUMELLI E., *IAS 16 e 40: immobilizzazioni materiali. Analisi dei principali aspetti inerenti il trattamento contabile degli immobili, impianti e macchinari (Ias 16) e degli investimenti immobiliari (Ias 40)*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, 2 aprile 2007, pag. 28.

- il “valore realizzabile dall’alienazione” a prezzi normali di mercato tra parti interessate e ben informate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa; e
- il “valore d’uso”, definito come il valore attuale dei flussi futuri di cassa attesi attribuibili alla continuazione dell’utilizzo dell’immobilizzazione, compresi quelli relativi allo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile.

L’altro elemento non specificato dal legislatore, e invece chiarito dall’OIC 16, riguarda la definizione di perdita *durevole* di valore.

Il principio fa riferimento ad una “*obiettiva condizione di irrecuperabilità del valore del cespite*”, intendendo che la perdita, per generare una svalutazione del bene, non può avere natura temporanea, ma deve essere tale da far sorgere l’idea che il valore originario del cespite sia pressoché irrecuperabile.

Definiti tali concetti, si può ora affermare che nel caso in cui il “valore contabile netto” del bene iscritto a bilancio ecceda il “valore recuperabile”, e tale eccedenza rappresenti una perdita *durevole* di valore, il redattore del bilancio ha l’obbligo di procedere alla svalutazione, al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’impresa.

Tali svalutazioni devono essere contabilizzate a conto economico alla voce B.10.c “*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*”, oppure nella voce E.21 “*Oneri straordinari*” qualora siano conseguenza di eventi straordinari (situazione meno ricorrente), e riportate nello stato patrimoniale a diretta diminuzione del valore delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

L’ultima parte del punto 3 dell’art. 2426 c.c., inoltre, dispone che il minor valore successivo alla svalutazione non può essere mantenuto se, in un periodo successivo, vengano meno i motivi della svalutazione stessa.

In tal caso, si dovrà operare una cosiddetta *rivalutazione di ripristino* (regolata dal principio contabile n. 16 al paragrafo “Ricuperabilità dei valori delle immobilizzazioni materiali”), attraverso la quale viene appunto ripristinato il valore di costo del bene, tenendo conto degli ammortamenti che si sarebbero effettuati in assenza di svalutazione.

Il limite al ripristino di valore, non superabile, è infatti rappresentato dal valore contabile che l'immobilizzazione avrebbe avuto se non fosse stata compiuta la precedente svalutazione.

Il ripristino è rilevato a conto economico tra i componenti positivi di reddito nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi" o nella voce E.20 "Proventi straordinari" se la precedente svalutazione era stata conseguente ad eventi straordinari.<sup>156</sup>

Per ciò che concerne, invece, quanto stabilito in merito dallo IASB, indipendentemente dal fatto che le immobilizzazioni siano valutate attraverso il modello del costo o il modello del *fair value*, il valore dei beni deve essere iscritto in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati e di *qualsiasi perdita per riduzione di valore*.

Il tema della svalutazione per perdite di valore è affrontato in modo sistematico dallo IAS 36 – *Impairment of Assets*, al quale lo IAS 16 rinvia esplicitamente.

La regola generale prevede che un'immobilizzazione non possa essere iscritta in bilancio ad un valore contabile superiore al suo valore recuperabile, intendendo con questo termine il maggiore tra:

- il *fair value* del bene diminuito dei suoi costi di vendita, ed il
- *value in use*, derivante dall'attualizzazione dei flussi di cassa attesi dal suo impiego,

in analogia con quanto stabilito in proposito dal principio contabile nazionale n. 16.<sup>157</sup>

Ogni qual volta il valore contabile del bene ecceda il più alto di questi due parametri, e quindi sia maggiore del valore recuperabile, si dovrà procedere a svalutare il bene stesso, indipendentemente dal fatto che la perdita di valore sia durevole o meno.<sup>158</sup>

Perciò, mentre esiste una sostanziale coincidenza nella definizione di valore recuperabile data dallo IASB e quella data dal principio contabile nazionale n. 16, si ha invece una sostanziale differenza in relazione alle condizioni in cui la svalutazione

---

<sup>156</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 443 e segg.;

ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 162;

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 125 e segg.

<sup>157</sup> Per un approfondimento sul calcolo del valore recuperabile secondo lo IASB si veda:

GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 447 e segg.

<sup>158</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 204, 205.

può o deve essere rilevata, ed in particolare in relazione alla temporaneità o permanenza delle perdite di valore.

La differenza negativa tra valore contabile e valore recuperabile, infatti, porterà ad una svalutazione:

- in ogni caso, secondo quanto disposto dai principi contabili internazionali, e
- solo se durevole, secondo quanto disposto dal modello contabile nazionale (per il maggior peso attribuito da quest'ultimo al principio della prudenza).

La procedura volta a verificare che il valore contabile del bene non superi quello di recupero è indicata dallo IAS 36 con il termine *impairment test*; se a seguito del *test* suddetto viene accertato che il bene ha subito una perdita di valore, si dovrà procedere alla sua svalutazione.

Tale *test* è ritenuto necessario solo se vi siano degli indizi di presumibile perdita di valore del cespite, derivanti da fattori di obsolescenza del bene, sia diretti (come la riduzione del prezzo di mercato del bene) che indiretti (come, ad esempio, la perdita della capacità competitiva dei prodotti); un'eccezione a tale disposizione generale riguarda, invece, le immobilizzazioni immateriali aventi durata indefinita, come ad esempio l'avviamento o i marchi, per i quali, non essendo prevista l'applicazione del processo di ammortamento, l'*impairment test* deve essere svolto in modo sistematico, ogni esercizio.

Infine, lo IAS 36 affronta anche il problema della collocazione in bilancio della svalutazione. Questa dovrebbe essere attribuita al conto economico, a meno che non vada a rettificare il valore di un bene precedentemente rivalutato. In tale circostanza, la svalutazione andrebbe imputata a detrazione della specifica riserva fino a concorrenza della precedente rivalutazione.<sup>159</sup>

E' importante notare come i principi contabili nazionali prevedono, invece, che le svalutazioni debbano essere sempre imputate a conto economico, anche se riferite a perdite di valore di attività precedentemente rivalutate.

---

<sup>159</sup> QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 133 e segg.; BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pag. 114 e segg.;

ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Napoli, Esselibri, 2005, pag. 175 e segg.;

AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 209.

Per concludere, possono essere esposte alcune considerazioni relativamente alla relazione esistente tra valutazione delle poste di bilancio al *fair value* e *impairment test*, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali.

Il *fair value* rappresenta, infatti, una determinazione di valore che trova impiego all'interno delle due logiche valutative suddette, le quali sono animate da finalità differenti: nell'*impairment test* il *fair value* (al netto dei costi di vendita del bene) rappresenta uno dei parametri di riferimento al fine della verifica dell'esistenza di una perdita per riduzione di valore di un bene; nel modello della rideterminazione del valore, invece, il *fair value* rappresenta il valore equo del bene stesso, da iscrivere a bilancio poiché maggiormente rappresentativo del valore reale dell'attività.

Quando inteso come vero e proprio criterio di valutazione alternativo al costo storico (modello della rideterminazione del valore), il *fair value* impone una periodica revisione del valore assegnato all'elemento patrimoniale, che può determinare riduzioni di tale valore come pure incrementi di esso.

Quando, invece, il *fair value* è impiegato ai fini di una procedura di *impairment*, gli elementi ai quali ci si riferisce sono necessariamente attività e, per di più, solo alcune categorie di queste. Inoltre, e soprattutto, esso rappresenta un valore cautelare, che indica il valore massimo al quale le attività possono essere rilevate in bilancio.<sup>160</sup>

Le indicazioni dello IAS 36 relative all'*impairment test* si applicano, quindi, anche alle attività iscritte in bilancio ad un valore rideterminato secondo il modello della rideterminazione previsto dallo IAS 16.

Può infatti succedere che, in relazione ad un'attività rivalutata al suo *fair value*, si rilevi una riduzione di valore sulla base delle disposizioni dello IAS 36, a seguito della quale si dovrà procedere ad una svalutazione dell'attività stessa.

Ciò accade, ad esempio, quando i costi di dismissione del bene sono rilevanti, caso in cui il *fair value* del bene al netto dei costi di vendita (parametro di riferimento nell'*impairment test*) è inevitabilmente inferiore al *valore equo* sulla base del quale l'attività è stata precedentemente rivalutata in applicazione del principio IAS 16. Rilevata la perdita di valore, si dovrà quindi procedere con la svalutazione del bene, in attuazione di quanto disposto dallo IAS 36.

---

<sup>160</sup> GIUNTA F., PISANI M., *Il Bilancio*, Milano, Apogeo, 2005, pag. 76.

#### 4.4 Gli investimenti immobiliari e lo IAS 40.

Il modello contabile elaborato dallo IASB effettua la distinzione, non presente nella normativa italiana, tra immobili utilizzati direttamente dalla società per la propria attività e investimenti immobiliari (*Investment property*), in relazione ai quali dispone una particolare disciplina, distinta da quella relativa alle immobilizzazioni materiali cosiddette strumentali e disciplinate dallo standard internazionale IAS 16. In altri termini, i principi contabili internazionali distinguono gli investimenti immobiliari dagli immobili utilizzati per l'attività aziendale, disciplinando specificatamente gli immobili ad uso del proprietario per finalità di investimento attraverso lo IAS 40.<sup>161</sup>

Secondo lo IAS 40 un "investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno, fabbricato) posseduta (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di *leasing* finanziario) al fine di conseguire canoni di locazione e/o per l'apprezzamento del capitale investito". Sono, in altre parole, immobili detenuti dall'impresa al solo scopo di trarne redditi periodici o plusvalenze.

Lo standard non si applica invece agli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o a quelli destinati alla vendita nell'ambito della gestione ordinaria; al contrario, vi rientrano gli immobili concessi in *leasing* operativo, poiché assimilabile all'affitto, dal locatore e gli immobili acquisiti in *leasing* finanziario dal locatario.<sup>162</sup>

Dopo la prima iscrizione del bene in bilancio, che deve avvenire al costo, lo IAS 40 prevede, per le rilevazioni successive a quella iniziale, la possibilità di applicazione dei due modelli alternativi: il *cost model* ed il *revaluation model*, in analogia con quanto disposto dallo IAS 16.

---

<sup>161</sup> BALDUCCI D., *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, FAG, 2007, pagg. 166, 167.

<sup>162</sup> Lo IAS 17 (che regola i contratti di *leasing* finanziario) non si applica ai locatari per la valutazione di investimenti immobiliari posseduti tramite *leasing* finanziari in quanto tali beni sono a durata indefinita e pertanto non è detto che al termine del contratto il bene locato non possieda più utilità, con conseguente mancato trasferimento di tutti i rischi e benefici al locatario, che rimarrebbero invece a carico del locatore. Laddove anche il *leasing* di immobili/terreni sia valutato come *leasing* finanziario, lo stesso IAS 17 ritiene applicabile la normativa prevista dallo IAS 40 per la valutazione degli investimenti immobiliari (cioè la valutazione al *fair value*).  
AZZALI S., ALLEGRI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 154.



Tuttavia, tra i due principi internazionali sussistono rilevanti differenze; infatti, nonostante la scelta tra i due criteri di valutazione proposti sia libera, lo IAS 40 esprime una certa preferenza per il criterio del *fair value* attraverso, tra le altre cose, l'imposizione a tutte le imprese di determinare in ogni caso il *fair value* degli investimenti immobiliari e di esporlo nelle note di bilancio nel caso si opti per la valutazione al costo.<sup>163</sup>

La motivazione di fondo che ha spinto per una preferenza del modello della rideterminazione del valore al modello del costo è da ricercarsi nella relativa indipendenza rispetto alle vicende operative della gestione che caratterizza gli investimenti immobiliari; sono, quindi, beni produttivi di un reddito relativamente indipendente, cioè capaci di generare flussi di reddito indipendenti, per questo meglio rappresentabili attraverso la valutazione al *fair value*.

Possono, inoltre, essere individuati dei tratti essenziali del *fair value* in relazione alla valutazione degli investimenti immobiliari:

- l'esame della singola operazione: il *fair value* deve essere determinato con riferimento ad un singolo investimento immobiliare o parte autonoma di esso;
- la comparazione dell'operazione con altre operazioni aventi caratteristiche simili e, quindi, il riferimento al mercato di appartenenza;
- le condizioni di mercato: il *fair value* deve essere basato su condizioni di mercato che riflettano la prassi commerciale dello specifico scenario di riferimento;
- il riferimento ad un'ipotetica transazione tra parti le cui relazioni commerciali non risultano vincolate o imposte.<sup>164</sup>

Il metodo consigliato dallo IAS 40 e rappresentato dal *revaluation model*, però, si differenzia dal modello della rideterminazione del valore in applicazione allo IAS 16; le differenze riguardano sia il processo di ammortamento che la collocazione in bilancio del *surplus* e del *deficit* derivanti dall'attuazione del modello stesso.

---

<sup>163</sup> BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006, pagg. 109, 110.

Se si verificano casi eccezionali per i quali la determinazione del *fair value* diviene impossibile, l'azienda deve valutare tali beni secondo il *cost model*. Tale deroga è prevista dallo IAS 40 solo per quegli immobili privi di un *fair value* di riferimento.

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 142.

<sup>164</sup> MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del "fair value" agli "investment property"*, Padova, Cedam, 2000, pagg. 59 e 74, 75.

Con riferimento al processo di ammortamento, infatti, a differenza di quanto accade con lo IAS 16, secondo lo IAS 40 i beni rappresentanti investimenti immobiliari, in quanto beni non strumentali, restano esclusi dal processo suddetto.

Inoltre, il trattamento contabile degli *Investment property* si differenzia da quello previsto nello standard internazionale n. 16 per il fatto che i plusvalori che si generano dall'applicazione del *fair value* devono essere inviati direttamente a conto economico anziché a riserva di patrimonio netto; e questo nonostante si tratti di utili non realizzati ma solo in corso di formazione e legati a mere ipotesi di scambio, disattendendo in tal modo il principio della prudenza, se pur così come inteso nel modello contabile italiano.<sup>165</sup>

## Conclusioni

Il presente lavoro è finalizzato all'analisi dell'impatto che l'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ha avuto nella redazione dei bilanci d'esercizio delle società italiane.

Il punto di partenza è rappresentato dall'esame del processo di armonizzazione contabile nell'ambito comunitario, per arrivare ad approfondire, poi, il ruolo dei

---

<sup>165</sup> AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006, pag. 166 e segg.

principi contabili internazionali nella rappresentazione e valutazione delle immobilizzazioni tecniche, in raffronto con quanto disposto dalla normativa civilistica e dalla prassi contabile nazionale.

Il crescente grado di internazionalizzazione ed integrazione che ha caratterizzato la recente evoluzione del sistema economico mondiale ha determinato una sempre maggiore necessità di uniformazione delle regole contabili societarie al fine di garantire una maggiore comparabilità, efficienza e trasparenza informativa dei bilanci; tale obiettivo è stato perseguito attraverso la mediazione delle esigenze e la convergenza degli interessi dei singoli Stati.

Attraverso Direttive prima e Regolamenti poi, l'Unione Europea si è mossa nell'obiettivo della omogeneizzazione dei comportamenti contabili dei Paesi aderenti attraverso l'adozione di principi contabili di interpretazione ed applicazione comune. In particolare, mediante il Regolamento comunitario n. 1606/2002, è stato messo in atto il processo di uniformazione nella redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, che ha portato all'obbligo di adozione, per le società quotate sui mercati dei capitali europei, a decorrere dai bilanci 2005, dei nuovi standard contabili internazionali emanati dallo IASB.

Il criterio di fondo che guida tali novità normative è quello della convergenza e della trasparenza dell'informativa dei documenti contabili a livello internazionale, affinché il bilancio non costituisca più esclusivamente una rappresentazione, se pur chiara veritiera e corretta, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa ad una certa data, ma diventi un affidabile strumento di informativa finanziaria utile a tutti gli operatori al fine dell'assunzione di decisioni economiche.

Le molteplici differenze esistenti tra la disciplina nazionale ed i principi contabili internazionali derivano principalmente dal fatto che le due diverse impostazioni si caratterizzano per l'attribuzione al bilancio di finalità estremamente lontane tra loro.

In massima sintesi, alla base di tale affermazione può essere evidenziato come l'obiettivo del bilancio d'esercizio, così come interpretato dal nostro ordinamento, sia quello della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico di una società; si tratta della cosiddetta *clausola*

*generale* di redazione del bilancio, la quale prevale sia sui criteri di redazione che sui criteri di rappresentazione e valutazione delle voci di bilancio. In altre parole, la clausola generale è l'espressione della finalità assegnata al bilancio d'esercizio dal legislatore italiano.

Nel *corpus* degli IAS/IFRS, tuttavia, il postulato del *true and fair view* non ha la stessa forza ed incisività attribuitagli dalla disciplina comunitaria e nazionale; la clausola generale della rappresentazione chiara veritiera e corretta, infatti, non è concepita come *il fine* del bilancio, ma unicamente come una *condizione propedeutica ad una completa e corretta informativa economico-finanziaria*.

Ciò spiega anche come il principio della prudenza, che costituisce un principio cardine per il legislatore civilistico, sia invece ritenuto secondario dagli IAS/IFRS, nei quali rappresenta semplicemente uno strumento diretto a garantire neutralità ed attendibilità all'informativa di bilancio.

Il diverso peso attribuito al principio della prudenza dalla normativa civilistica e dal *Framework* IASB è riconducibile al fatto che la prima tende a tutelare prevalentemente l'interesse dei terzi creditori dell'impresa, mentre le norme internazionali tendono a tutelare principalmente gli interessi degli *stakeholders* in generale (investitori attuali e potenziali, dipendenti, finanziatori, fornitori, clienti, governi e relative istituzioni ed il pubblico) e degli investitori in particolare.

Nel *framework* si afferma, infatti, che la finalità del bilancio è quella di fornire informazioni utili ad un'ampia gamma di soggetti che consentano loro di conoscere la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa ed i tempi in cui essi si manifesteranno, affinché possano assumere in modo consapevole decisioni economiche.

Riveste, quindi, un ruolo centrale l'*attendibilità* dell'informazione, il che implica che il bilancio fornisca una rappresentazione fedele, corrispondente alla realtà, degli eventi gestionali, privilegiando perciò gli aspetti sostanziali sulla forma giuridica delle operazioni.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - *substance over form* - è stato introdotto solo di recente nel nostro ordinamento, seppur attraverso una formulazione differente da quella utilizzata in ambito internazionale.

Il riformato art. 2423-*bis* c.c., infatti, prevede che nella valutazione di ciascuna posta contabile il redattore del bilancio debba tener conto della “*funzione economica*” dell’elemento considerato; il riferimento alla *substance over form*, quindi, non è né diretto né esplicito, nonostante esso abbia da tempo ottenuto ampio spazio nel principio contabile nazionale n. 11.

La diretta applicazione del principio suddetto in ambito nazionale è, quindi, limitata ad alcuni casi isolati, rappresentati dalle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione e dal trattamento contabile della plusvalenza generata dalle operazioni di *sale and lease-back*, non assumendo, quindi, il rango di principio generale di valutazione generalmente applicabile.

Il riferimento a tale principio riguarda anche le operazioni di *leasing* finanziario limitatamente, però, alle informazioni da fornire in nota integrativa, mentre la contabilizzazione segue ancora il meccanismo della prevalenza della forma giuridica.

Il principio della *substance over form* assume, invece, un ruolo essenziale nel panorama contabile internazionale.

Con particolare riferimento alle immobilizzazioni tecniche materiali, tale principio è alla base dell’identificazione dei presupposti che, secondo quanto stabilito dallo IAS 16, devono essere soddisfatti affinché il costo di un elemento di “immobili, impianti e macchinari” possa essere rilevato in bilancio tra le attività non correnti.

A tal fine, il costo deve poter essere misurato in maniera attendibile ed i rischi ed i benefici riferibili al bene devono essere stati trasferiti all’impresa. E’ quindi sufficiente che la stessa abbia la disponibilità del bene, cioè possa utilizzarlo e godere dei relativi benefici economici, indipendentemente dal fatto che ne abbia o meno la proprietà giuridica.

Il principio contabile nazionale n. 16, invece, ai fini dell’iscrizione di un bene nell’attivo dello stato patrimoniale, ritiene essenziale il trasferimento della titolarità giuridica dello stesso.

La differente impostazione implica, ad esempio, che nell’applicazione degli IAS/IFRS i beni concessi in *leasing* finanziario siano rilevati come attività materiali nello stato patrimoniale dell’utilizzatore, ossia del soggetto che gode dei benefici economici derivanti dal possesso e dall’utilizzo dei beni e che quindi, pur non avendo la titolarità giuridica degli stessi, dispone della titolarità economica.

In altri termini, viene fatta prevalere la causa finanziaria dell'operazione sulla forma contrattuale della stessa rispecchiando, così, la reale volontà delle parti, che si rivela in un'operazione di acquisto del bene oggetto del contratto, combinata con un corrispondente finanziamento di scopo.

La disciplina civilistica nazionale, come segnale di un primo passo verso il pieno recepimento del principio della *substance over form*, nonostante non ne consenta la diretta applicazione per la contabilizzazione delle operazioni di *leasing* finanziario, prevede tuttavia l'indicazione in nota integrativa di una dettagliata informativa, atta a consentire al fruitore dei documenti contabili di capire quali sarebbero stati gli effetti sull'esposizione in bilancio dell'operazione di locazione finanziaria derivanti dall'utilizzazione del cosiddetto metodo finanziario indicato dallo IAS 17.

La necessità di un'informazione di bilancio attendibile che rispecchi i reali andamenti della gestione e l'effettiva consistenza patrimoniale dell'impresa si riflette anche sulla disciplina dettata dagli IAS/IFRS in tema di valutazioni delle immobilizzazioni tecniche successive alla rilevazione iniziale.

Lo IAS 16 prevede infatti che, dopo la rilevazione iniziale al costo, un elemento di "immobili, impianti e macchinari" possa essere valutato, alla fine dell'esercizio, alternativamente secondo il modello del costo o secondo il modello della "rideterminazione del valore" (*fair value*).

Il criterio del *fair value* (valore equo) ha trovato applicazione innanzitutto nella valutazione degli strumenti finanziari (IAS n. 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione").

E' appunto lo IAS 39 il riferimento principale al fine di poter dare una corretta definizione di *fair value*, indicato come "il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa".

Sono proprio le immobilizzazioni finanziarie l'unica classe di voci del bilancio civilistico per le quali, a seguito della riforma del diritto societario in vigore dal 1° gennaio 2004, si può parlare di un recepimento, anche se parziale, del criterio del *fair value* nella disciplina nazionale; è, infatti, richiesta l'indicazione in Nota Integrativa del *fair value* degli strumenti finanziari e delle immobilizzazioni finanziarie in genere

(art. 2427-*bis* c.c.) per le società non tenute a redigere il bilancio secondo i principi IAS/IFRS. Nulla è invece disposto per le altre classi di voci dell'attivo.

Tuttavia, l'unico criterio di valutazione previsto dalla disciplina nazionale per l'esposizione in bilancio delle attività materiali è il criterio del costo, il quale prevede l'iscrizione del bene al costo storico al netto di ammortamenti e perdite durevoli di valore.

I principi contabili internazionali, invece, riconoscono al redattore del bilancio la discrezionalità di scegliere il modello contabile di valutazione che consenta di rappresentare nel migliore dei modi il patrimonio dell'impresa e di produrre per il lettore informazioni più attendibili e rilevanti.

Lo IAS 16 precisa che la stima del *fair value* avviene attraverso l'individuazione del valore di mercato dell'attività considerata, oppure attraverso un approccio basato sul costo di sostituzione ammortizzato (coincidente con il valore corrente di un bene usato) o sui flussi di reddito attesi derivanti dall'impiego del bene.

L'applicazione del criterio della rideterminazione del valore può portare alla variazione del valore del bene dell'attivo semplicemente in conseguenza di un *fair value* superiore od inferiore al valore precedentemente contabilizzato.

Nel caso in cui il *fair value* di un cespite sia superiore al valore contabile netto del bene, quest'ultimo deve essere rivalutato affinché il suo valore netto rideterminato sia pari al suo *fair value*; sempre per lo stesso fine contabile, se il *fair value* del bene, al contrario, è inferiore al suo valore contabile netto al momento della rideterminazione, si dovrà necessariamente procedere con una vera e propria svalutazione del cespite.

La valutazione al *fair value* in alternativa al criterio del costo porta, quindi, a svalutazioni e rivalutazioni dei cespiti giustificate esclusivamente da una variazione del valore equo del bene stesso; tutto ciò in assoluto contrasto con quanto disposto dai principi contabili nazionali, secondo cui si può procedere alla rivalutazione di un elemento dell'attivo solo in presenza di leggi speciali che lo richiedano o lo permettano, e si deve invece procedere alla sua svalutazione solo se, alla data di chiusura dell'esercizio, il bene risulti di valore *durevolmente* inferiore rispetto al suo valore contabile netto.

Per l'individuazione delle motivazioni di tali differenze si rinvia alle considerazioni già fatte circa il differente peso attribuito al criterio della prudenza dai

due sistemi contabili nazionale ed internazionale; criterio che porta il redattore del bilancio italiano ad effettuare le valutazioni delle poste dell'attivo evitando l'iscrizione di utili non realizzati.

Il metodo IASB della rideterminazione del valore, tuttavia, non disattende completamente il principio della prudenza; i plusvalori eventualmente rilevati, infatti, poiché non realizzati, non saranno contabilizzati a conto economico, ma andranno a costituire un'apposita riserva indisponibile ed indistribuibile.

L'applicazione di tale modello di valutazione consente, quindi, sia il rispetto del principio della prudenza, seppur nel limite dell'importanza ad esso attribuito dal modello contabile IASB, che il rispetto del principio generale proprio di un bilancio IAS/IFRS dell'utilità e attendibilità dell'informazione, oltre che del pieno rispetto del principio della competenza economica.

La progressiva introduzione dei principi contabili internazionali nel contesto italiano determina, quindi, non pochi problemi applicativi, soprattutto a motivo delle differenti finalità, destinatari e criteri valutativi previsti dall'ordinamento interno rispetto a quanto stabilito invece dagli IAS/IFRS.

Il graduale avvicinamento al modello contabile elaborato dallo IASB determinerà, quindi, in Italia, una profonda rivoluzione contabile che va ad incidere anche sui principi generali di redazione del bilancio, considerati fino ad oggi dei punti fermi indiscutibili, primo fra tutti il principio della prudenza, che vede pian piano perdere di importanza a favore, invece, di una maggiore attenzione all'applicazione del principio della competenza economica e ad una nuova configurazione del reddito, definibile come "reddito potenziale" o "potenzialmente prodotto".



## BIBLIOGRAFIA

- ADAMO S., *Bilanci Ue: armonizzazione a doppia velocità*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2005.
- ADAMO S., *Problemi di armonizzazione dell'informazione contabile. Processi-attori-strumenti. Un modello operativo*, Milano, Giuffrè, 2001.
- AIOLFI R., ARTINA V., *La nuova contabilizzazione del leasing*, in Pratica Fiscale e Professionale, n. 32 del 9 agosto 2004.
- ALLEGRINI M., MARTINI P. (a cura di), *Bilancio civilistico e imponibile fiscale. Principi contabili nazionali e internazionali*, Esselibri, Napoli, 2005.
- AZZALI S., *L'obiettivo dei bilanci*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002.
- AZZALI S., ALLEGRINI M., GAETANO A., PIZZO M., QUAGLI A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006.
- BALDUCCI D., *Il Bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS. Funzioni e finalità, principi e struttura, forma e contenuti, valutazioni e fiscalità*, Milano, FAG, 2007.
- BANDETTINI L., *Una prima lettura del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS*, Padova, Cedam, 2006.
- BINI M., *Un fair value con troppe differenze. Gli Ias in campo per le voci prive di mercato attivo e prezzo di riferimento*, in Il Sole 24 Ore del 29 giugno 2006.
- BUSACCA B., *Le risorse di fiducia dell'impresa. Soddisfazione del cliente, creazione del valore, strategie di accrescimento*, Torino, Utet, 1994.

- BRUNI G., *Il governo dell'impresa*, pag. 4, in: FARNETI G., SILVI R. (a cura di), *L'analisi e la determinazione dei costi nell'economia delle aziende*, Torino, Giappichelli, 1997.
- BRUSATERRA M., *Contributi ricevuti: tipologie, trattamento civilistico e fiscale. Analisi delle tipologie di contributi e determinazione del trattamento civilistico e fiscale per i contributi in conto impianti, in conto capitale e in conto esercizio. Modalità di contabilizzazione*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 11 dell'11 giugno 2007.
- CARAMIELLO C., *Ragioneria generale e applicata*, Torino, Mursia, 1996.
- CARATOZZOLO M., *I principali problemi giuridici posti dall'introduzione dei principi Ias/Ifrs*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2005.
- CARLETTI A., *IAS 16: immobili, impianti e macchinari. Definizione, classificazione, rilevazione iniziale, valutazioni successive e rivalutazione dei valori, ammortamento ed eliminazione contabile delle attività materiali ad utilità pluriennale*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 4 del 6 marzo 2006.
- CARRUS P. P., *Ambiente e competitività delle imprese*, Padova, Cedam, 1998.
- CAVESTRI L., *Società non quotate, Ias in vista. Il fair value condizionerà anche i comportamenti delle imprese minori*, in Il Sole 24 Ore del 2 agosto 2006.
- CAVESTRI L., ROSCINI VITALI F., *Ias, allineamento a due tempi. Un decreto legislativo recepisce la direttiva Ue 51/03*, in Il Sole 24 Ore del 19 luglio 2006.
- CNDC, *Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi*, Milano, Egea, 2002.
- CNDC e Fondazione ARISTEIA: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *DOCUMENTI ARISTEIA, La contabilizzazione dei contributi*, documento n. 15, aprile 2003.

- CNDC e Fondazione ARISTEIA: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, *DOCUMENTI ARISTEIA, Le valutazioni di bilancio secondo il criterio del fair value*, documento n. 30, giugno 2003.
- CRISTOFORI G., GIOVANNINI P., *Beni d'impresa e partecipazioni sociali: rivalutazione. Impatto sul bilancio d'esercizio della rivalutazione. Riapertura dei termini ed effetti fiscali alla luce della legge Finanziaria 2006. Quattro diverse modalità di rivalutazione*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 3 del 20 febbraio 2006.
- CRISTOFORI G., GIOVANNINI P., *Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni sociali: modalità applicative. Analisi delle modalità di rivalutazione di un bene strumentale ammortizzabile. Commento ai diversi risultati ottenibili mediante l'adozione delle differenti tecniche contabili*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 24 del 31 dicembre 2005.
- CRISTOFORI G., GIOVANNINI P., *Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni sociali. Nel disegno di legge della Finanziaria 2006 è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa, con talune particolarità per le aree fabbricabili*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 24 del 31 dicembre 2005.
- DE CANDIA G., *Il bene in locazione nello stato patrimoniale*, in Il Sole 24 Ore del 26 novembre 2007.
- DEMARTINI P., *Globalizzazione dei mercati ed aspetti evolutivi dell'informazione economico-finanziaria delle imprese*, Padova, Cedam, 1999.
- DE VITO G., DE CANDIA G., *Possibile evoluzione dello IAS 17 per la contabilizzazione del "leasing" finanziario. Semplificazione dei criteri per classificare e qualificare il "leasing" delle Pmi. Possibili sviluppi futuri dello Ias 17 con la proposta di un nuovo schema di contabilizzazione "G4+1 Paper-Leases"*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 10 del 29 maggio 2005.

- DEZZANI F., *“Principi civilistici” e “principi Ias/Ifrs: “sistemi alternativi” per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 1/2005.
- DI LASCIO M., *I riflessi della riforma del diritto societario sul bilancio: sintesi del documenti OIC n. 1*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 46 del 6 dicembre 2004.
- DI LASCIO M., FORNERO L., *L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: schema di D. Lgs. Attuativo dell’art. 25 della Legge 306/2003*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 1 del 3 gennaio 2005.
- DI LAZZARO F., *Una rivoluzione senza “prudenza”*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 aprile 2007.
- DI PIETRA R., *La cultura contabile nello scenario internazionale. Istituzioni, principi ed esperienze*, Padova, Cedam, 2002.
- DI PIETRA R., *Ragioneria internazionale e “armonia” contabile*, Padova, Cedam, 2000.
- FELLEGGARA A. M., *Le immobilizzazioni materiali e immateriali*, in: AZZALI S. (a cura di), *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*, Milano, Il Sole 24 ORE, 2002.
- FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Gli IFRS nell’economia e nei bilanci delle imprese. L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea*, Studio n. 4, Documento n. 13 del 22 maggio 2002.
- FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Gli IFRS nell’economia e nei bilanci delle imprese. Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS*, Documento n. 11 del 27 maggio 2003.

- FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia. Disciplina aggiornata dopo il D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38*, Documento n. 23 del 25 luglio 2005.
- FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Le novità della Riforma del diritto societario sul Bilancio d'esercizio. Riforma societaria e Bilancio 2004: sintesi delle novità*, Documento n. 30 del 23 dicembre 2004.
- FRIZZERA B. (a cura di), *Guida alla Contabilità e Bilancio*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007.
- FUSA E., *Ias, meno spazio alle presunzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 agosto 2007.
- GIORNI E., *Beni in leasing*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 1 del 5 gennaio 2004.
- GIUSSANI A., *Quando il bilancio IAS è obbligatorio o facoltativo. Delimitazione del perimetro di applicazione dei principi contabili internazionali: imprese obbligate all'adozione degli Ias/Ifrs ed imprese cui ne è riconosciuta solamente la facoltà*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio – Bilancio Ias*, 2 aprile 2007.
- IANNUCCI A., *Oneri finanziari al bivio. La versione aggiornata dello Ias 23 cambierà radicalmente l'impostazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 luglio 2007.
- IANNUCCI A., RANALLI B., *IAS 23: oneri finanziari. La capitalizzazione degli oneri finanziari in caso di finanziamenti specifici e generici. Esempi pratici*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio*, n. 17 del 24 settembre 2007.
- INCOLLINGO A., *L'applicazione del principio del "true and fair view" nel bilancio di esercizio. L'impatto sull'informazione societaria nei principali Paesi europei*", Milano, Giuffrè, 1999.
- IORI M., POZZOLI M., *Bilancio in forma abbreviata: recepita la direttiva 38/2003*, in *Guida alla Contabilità e Bilancio* n. 21/2006.

- IORI M., POZZOLI M., *Il bilancio Iasb che verrà*, in Guida alla Contabilità e Bilancio n. 17/2006.
- IORI M., POZZOLI M. (a cura di), *Oneri finanziari: novità in arrivo*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 14-15 del 28 agosto 2006.
- LIZZA P., *Lineamenti del controllo di gestione fra tradizione e innovazione*, Milano, Giuffrè, 2000.
- MAINARDI M., *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del "fair value" agli "investment property"*, Padova, Cedam, 2000.
- MARCHI L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Milano, Giuffrè, 2004.
- MENEGHETTI P., *Proroga della rivalutazione dei beni d'impresa. Con la Finanziaria 2006 si riaprono i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni. Nuovo valore, limiti alla rivalutazione, applicazione dell'imposta sostitutiva e trattamento della riserva di rivalutazione*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 1 del 23 gennaio 2006.
- MIELE L., *I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell'ordinamento italiano*, in Corriere Tributario n. 1/2005.
- MORETTI P., *Capitalizzazione degli oneri finanziari*, in Corriere Tributario, n. 2/2005.
- MORETTI P., *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, in Corriere Tributario n. 33/2004.
- MORETTI P., *Stato patrimoniale e conto economico secondo i principi IAS*, in Corriere Tributario n. 37/2004.
- PATTUMELLI E., *IAS 1: schemi di bilancio. Analisi delle principali regole da seguire per la definizione degli schemi/prospetti Ias/Ifrs di stato patrimoniale, di*

- conto economico e delle variazioni del patrimonio netto*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, del 2 aprile 2007.
- PATTUMELLI E., *IAS 16 e 40: immobilizzazioni materiali. Analisi dei principali aspetti inerenti il trattamento contabile degli immobili, impianti e macchinari (Ias 16) e degli investimenti immobiliari (Ias 40)*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, 2 aprile 2007.
  - PAU F., *L'impairment test a360°. Nei bilanci la perdita di valore su base annuale*, in Italia Oggi del 25 febbraio 2006.
  - PEVERELLI M., RINALDI I., *Operazioni di pronti contro termine*, in Guida al Bilancio 2006, Gli Speciali del Sistema Frizzera, Il Sole 24 Ore, n. 1, febbraio 2006.
  - PIAZZA, *Conto separato tra edifici e terreni. Ammortamento contabile indipendente anche se i beni vengono acquistati congiuntamente*, in Il Sole 24 Ore del 31 ottobre 2005.
  - PISONI P., BAVA F., BUSO D., *Novità in tema di bilancio introdotte dal correttivo della riforma societaria*, in Contabilità, Finanza e Controllo n. 12/2004.
  - PISONI P., BIANCONE P. P., BUSO D., CISI M., *Bilancio consolidato dei gruppi quotati*, Milano, Giuffrè, 2005.
  - PISONI P., BIANCONE P. P., BUSO D., CISI M., *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, Giuffrè, 2007.
  - PIZZO M., *Il "fair value" nel bilancio d'esercizio*, Padova, Cedam, 2000.
  - POZZOLI M., *Aspetti tecnico-valutativi: il fair value*, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2005.
  - POZZOLI M., *Contabilità, la rivoluzione è partita. I sistemi nazionali dovranno essere armonizzati con gli Ias*, in Italia Oggi, giovedì 13 gennaio 2005.

- POZZOLI M., *IAS 23 “oneri finanziari”*: nuove disposizioni dello IASB. *Cronistoria dello IAS 23. Nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2009. Capitalizzazione degli oneri finanziari*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 8 del 30 aprile 2007.
- POZZOLI M., *L'utilizzo del bene “porta” al leasing*, in Il Sole 24 Ore del 25 novembre 2005.
- POZZOLI M., *Schemi di bilancio: pronunciamenti della Consob*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 18 del 9 ottobre 2006.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS, *IFRS: principi contabili internazionali*, Milano, Egea, 2007.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Principi contabili internazionali e nazionali. Interpretazioni e confronti*, Milano, IPSOA, 2005.
- QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2006.
- RANALLI B., *Fair value dei derivati in bilancio. C'è l'obbligo di fornire l'informazione nella nota integrativa*, in Italia Oggi del 28 febbraio 2007.
- REALI F., *Alcune problematiche di ragioneria internazionale. Bilanci consolidati e operazioni di fusione*, Cedam, Padova, 2000.
- RICCABONI A., DI PIETRA R., *Il processo di armonizzazione contabile in Italia dopo il recepimento della IV Direttiva Comunitaria, un'analisi empirica*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1996.
- ROCCA E., *Bilanci individuali, criteri Ias dal 2006*, in Il Sole 24 Ore del 7 gennaio 2006.
- ROCCA E., *Direttiva “modernizzazione”. Riforma contabile al Codice civile. Richiamo Ue all'Italia per il ritardo*, in Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2005.



- ROSCINI VITALI F., *Dagli Ias più forza alla sostanza*, in Il Sole 24 Ore del 9 ottobre 2005.
- ROSCINI VITALI F., *Guida operativa ai principi contabili*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2000.
- ROSCINI VITALI F., *IAS 17: “leasing” finanziario e operativo. Lo IAS 17 prevede modalità differenti di rappresentazione contabile delle operazioni di “leasing” a seconda si tratti di “leasing” finanziario o di “leasing” operativo*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 4 del 6 marzo 2006.
- ROSCINI VITALI F., *Informazioni a tutto campo nel bilancio IAS. Disamina delle principali indicazioni fornite dalla Guida operativa 2 dell’Oic*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, del 2 aprile 2007.
- ROSCINI VITALI F., *La “sostanza” guida la redazione del bilancio. Disamina degli effetti prodotti dalla riforma del diritto societario sulla disciplina contabile e fiscale: il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma e la rinnovata metodologia di rilevazione delle operazioni di pronti contro termine*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 18 del 9 ottobre 2006.
- ROSCINI VITALI F., *L’eccezione degli utili non realizzati*, in Il Sole 24 Ore del 11 dicembre 2006.
- ROSCINI VITALI F., *Nuove informazioni nei Bilanci Ue. La direttiva n. 46/2006/Ce ha modificato l’informativa prevista dalle direttive contabili relative ai conti annuali e consolidati di imprese quotate e non*, in Guida alla Contabilità e Bilancio n. 17/2006.
- ROSCINI VITALI F., *Perdite di valore, nuovo metro. Spazio al principio Ias 36 per pesare le immobilizzazioni*, in Il Sole 24 Ore del 10 aprile 2006.
- SAITA M., CAMPEDELLI B., *Il bilancio di esercizio e consolidato. Italia-Francia, Germania-Gran Bretagna*, Milano, Giuffrè, 1997.

- SCETTRI S., *IAS 17: leasing e lease back. Analisi del contenuto dello Ias 17, contenente le regole per la contabilizzazione dei contratti di leasing e delle operazioni di "lease back"*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, Bilancio Ias, 2 aprile 2007.
- VANNINI L., *"Leasing": iscrizione a bilancio. Metodo patrimoniale e finanziario per la contabilizzazione del contratto di "leasing" finanziario. Recepimento della Direttiva comunitaria 51/2003 per un confronto tra bilanci uniformi e compatibili*, in Guida alla Contabilità e Bilancio, n. 3 del 20 febbraio 2006.
- VASAPOLLI G., VASAPOLLI A., *Operazioni di "sale and lease back" riviste dall'OIC*, in Corriere Tributario n. 28/2005.
- VICARI S., *Nuove dimensioni della concorrenza. Strategie nei mercati senza confini*, Milano, Egea, 1989.
- VOLPATO G., (a cura di), *La gestione d'impresa*, Padova, Cedam, 2000.
- ZAMBON S., *Profili di ragioneria internazionale e comparata. Un approccio per aree tematiche*, Padova, cedam, 1996.